Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 158 del 6 luglio 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 luglio 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 58

REGIONE VENETO

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 32.

Interventi straordinari per favorire la locazione di alloggi e l'acquisizione della prima casa di abitazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 19 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
Finalità della legge

Al fine di immettere nel mercato edilizio abitazioni da destinare alla locazione, nonché agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione, la Regione interviene con il proprio contributo per la realizzazione di un programma di investimenti per un importo complessivo di Lire 130 miliardi da attuarsi con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

Art. 2
Destinazione dei finanziamenti

Il programma di investimenti di cui all'art. 1 è destinato per 50 miliardi al finanziamento degli interventi a favore della locazione, per 50 miliardi al finanziamento di interventi a favore delle cooperative edilizie e per 30 miliardi al finanziamento di interventi da attuarsi da parte delle imprese di costruzione.

La Giunta regionale è autorizzata, sulla base delle domande pervenute, a operare variazioni alle quantità di cui al comma precedente, tenendo conto delle condizioni operate dal Credito Fondiario delle Venezie per ciascuna categoria di intervento, qualora le richieste dei diversi soggetti o per i diversi interventi non raggiungano la quota messa a disposizione nella legge.

Art. 3
Mutui

L'importo complessivo di ogni singolo finanziamento, per le finalità di cui al precedente art. 1 e secondo le modalità di cui al successivo art. 14 non deve superare i limiti di concedibilità previsti dalla legislazione sul Credito Fondiario ed edilizio e comunque non deve superare un ammontare massimo complessivo di L. 50 milioni per alloggio.

Art. 4
Convenzione

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare una apposita convenzione con il credito fondiario delle Venezie per l'attuazione della presente legge.

In tale convenzione viene previsto un adeguamento dei tassi di interesse praticati ai sensi della presente legge nel caso che le condizioni generali del Credito siano più favorevoli delle attuali.

La convenzione stabilisce, altresì, uno schema di domanda che potrà essere utilizzato ai fini del successivo art. 6.

TITOLO II
INTERVENTI A FAVORE DELLA LOCAZIONE

Art. 5
Destinatari dell'intervento

L'intervento è destinato all'acquisto e/o al recupero di una casa di abitazione di valore non superiore a L. 100 milioni realizzato in forma individuale o da enti e associazioni purché non aventi istituzionalmente fine di lucro.

L'intervento potrà essere realizzato anche da cooperative edilizie, qualora le domande finanziate ai sensi del comma precedente non raggiungano la copertura dell'importo prefissato di 50 miliardi.

Nel caso di interventi realizzati da enti, associazioni e cooperative gli alloggi da acquistare e/o recuperare potranno essere anche più di uno per operatore.

Le abitazioni acquistate e/o recuperate, che all'atto della domanda non devono risultare utilizzate, devono essere cedute in locazione, purché non a parenti o affini ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, per un periodo non inferiore ad anni 6 e inoltre non possono essere alienate, in tutto o in parte, per anni 10 dalla data di acquisto e/o di ultimazione dei lavori di recupero.

Nel caso di alienazione prima del termine stabilito, derivante da comprovata necessità e autorizzato dalla Giunta regionale, gli obblighi convenzionali si trasferiscono all'acquirente.

Non sono ammessi acquisti di quota e/o in quota dell'immobile, con esclusione dei coniugi in regime di separazione dei beni.

L'atto di acquisto deve essere stipulato dopo l'1 luglio 1984 e gli alloggi devono risultare comunque ultimati alla data di presentazione delle domande di mutuo.

I lavori di recupero non devono essere ultimati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Non sono ammessi interventi di recupero di cui alla lettera a) (manutenzione ordinaria) e lettera e) (ristrutturazione urbanistica) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Sono ammessi interventi di recupero con ampliamento.

Per il Centro storico di Venezia e le isole della laguna è consentita una maggiorazione del 30% dell'importo indicato al 1° comma nonché dell'importo di cui al precedente articolo 3.

Art. 6
Domande di concessione del mutuo e del contributo regionale

Al fine di ottenere i benefici previsti dal precedente articolo 1, dovrà essere presentata, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, domanda in carta semplice di mutuo e di contributo al Presidente della Giunta regionale del Veneto, Palazzo Balbi — Dorsoduro n. 3901 — Venezia, e all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, Via Forti n. 3 — Verona.

Art. 7
Contenuto della domanda

La domanda, rivolta a ottenere il mutuo e il contributo per l'acquisto di abitazioni da destinare alla locazione dovrà consentire l'individuazione dell'alloggio, con indirizzo, descrizione, superficie, prezzo previsto e dichiarazione di assenso del cedente.

Le domande relative alle opere di recupero dovranno anche contenere la descrizione catastale dell'immobile o degli immobili da recuperare.

Gli interventi di acquisto non saranno ammissibili ai benefici della presente legge se risulteranno diversi da quelli indicati nella descrizione di cui al primo comma del presente articolo.

La domanda dovrà essere corredata, per i soggetti individuali, dai seguenti documenti, redatti in carta semplice:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di residenza;
3) stato famiglia.

Per gli interventi di recupero dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

1) atto sostitutivo di notorietà relativo alla proprietà dell'alloggio da recuperare;
2) perizia di stima sommaria dei lavori che si intendono eseguire con la indicazione della spesa complessiva da sostenere;
3) pianta in scala 1/100 nel caso di appartamento o planimetria dell'area nel caso di villini.

La documentazione prevista dai precedenti commi dovrà essere allegata in originale o copia conforme sia al Presidente della Giunta regionale che al credito fondiario delle Venezie.

Per gli enti e le cooperative la domanda in carta semplice, redatta dal Presidente dell'ente o della cooperativa, dovrà essere corredata da copia autentica dello statuto dell'ente.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o prive delle indicazioni necessarie o quelle per le quali non risultasse la volontà di vendere del cedente.

Ai fini dell'attribuzione del contributo regionale i richiedenti dovranno dichiarare, con atto sostitutivo dell'atto di notorietà, il diritto all'ottenimento dei punteggi di priorità di seguito indicati:

a) acquisto e/o recupero di alloggio in centro storico, punti 1;
b) acquisto e/o recupero di alloggio nei comuni definiti a particolare tensione abitativa (Venezia, Padova, Verona e comuni contermini) punti 1;
c) disponibilità al prolungamento del periodo minimo di affitto, punti 1;
d) acquisto e/o recupero di alloggi di dimensione inferiore a 80 mq., e superiore a 45 mq., punti 1;
e) acquisto e/o recupero da parte di un soggetto privato, punti 4.

Per le cooperative edilizie si formulerà una graduatoria separata ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 5.

Nel caso le domande siano eccedenti ai finanziamenti disponibili le somme concesse saranno proporzionali alle domande pervenute garantendo comunque agli enti pubblici almeno i 2/5 dell'intero importo.

Art. 8
Modalità per l'ammissione al mutuo

Il Dipartimento per l'edilizia abitativa procede alla istruttoria e all'ammissione al contributo delle domande.

Sulla base dell'istruttoria predetta la Giunta regionale provvede a formare una graduatoria. La graduatoria verrà compilata con riferimento ai punteggi di priorità indicati nel precedente articolo 7 che sono cumulabili.

La graduatoria regionale viene compilata sulla base della semplice dichiarazione relativa al diritto all'attribuzione del punteggio di priorità contenuta nell'atto sostitutivo di notorietà.

L'attribuzione delle posizioni utili in graduatoria tra coloro che sono a parità di punteggio o senza alcun punteggio o priorità, viene effettuata con sorteggio le cui modalità verranno stabilite con il provvedimento di approvazione della convenzione di cui all'art. 4.

Coloro che risulteranno in posizione utile nella predetta graduatoria, previa conferma documentale della proprietà e degli eventuali requisiti di priorita ottenuti, verranno ammessi al contributo regionale con decreto del dirigente del dipartimento per l'edilizia abitativa.

Sulla base del predetto decreto il Credito Fondiario delle Venezie, effettuati gli accertamenti di propria competenza, procederà, in caso positivo, all'erogazione del mutuo richiesto.

Entro 90 giorni dalla erogazione del mutuo il beneficiario deve trasmettere copia autentica del contratto di locazione alla Regione e notificarla al Sindaco che provvederà a effettuare i controlli, comunicandone l'esito alla Giunta regionale.

Trascorso tale termine infruttuosamente la Regione revoca le agevolazioni concesse ai sensi del successivo art. 23 e ne dà comunicazione all'Istituto mutuante.

TITOLO III
INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE EDILIZIE E LORO CONSORZI

Art. 9
Destinatari dell'intervento

Il programma di investimenti riguarderà la realizzazione di alloggi da assegnare in proprietà quali prima abitazione e la realizzazione di alloggi da concedere in locazione con patto di futura vendita, da realizzarsi dalle cooperative edilizie e loro consorzi.

Oggetto del finanziamento possono essere interventi di nuova costruzione per la realizzazione nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 217, di alloggi conformi alle norme tecniche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, ovvero interventi di recupero edilizio rivolti al riuso di edifici esistenti.

Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere convenzionati a norma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli interventi di recupero dovranno essere convenzionati in conformità agli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le operazioni ammesse a contributo ai sensi della presente legge non devono essere assistite da altri contributi a norma della legislazione statale o regionale.

Art. 10
Domanda di concessione di mutuo
e del contributo regionale

Al fine di ottenere i benefici previsti dal precedente articolo dovrà essere presentata, entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, domanda in carta semplice di mutuo e di contributo al Presidente della Giunta regionale del Veneto — Palazzo Balbi — Dorsoduro — Venezia — e all'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie, Via A. Forti n. 3, Verona.

Art. 11
Condizioni di ammissibilità delle cooperative edilizie

Le cooperative edilizie per partecipare ai benefici previsti dalla presente legge, devono dimostrare di possedere l'assegnazione definitiva dell'area con delibera consiliare esecutiva e la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, regolarmente registrata. L'area deve risultare già di proprietà comunale o interessata da decreto di occupazione d'urgenza.

Art. 12
Caratteristiche della locazione
con patto di futura vendita

I contratti di locazione con patto di futura vendita sono ammessi per le cooperative edilizie e devono avere una durata minima di 2 anni e il canone mensile sarà composto di una quota calcolata come stabilito ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392, e di una quota aggiuntiva che sarà versata secondo programmi di risparmio che il soggetto attuatore sottopone alla approvazione regionale, in allegato alla richiesta di finanziamento.

Art. 13
Requisiti dei soggetti attuatori

Le cooperative edilizie devono essere legalmente costituite e iscritte al registro prefettizio, al Bollettino Ufficiale delle società cooperative, alla Camera di Commercio di industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui hanno sede legale.

Esse devono inoltre avere depositato presso la cancelleria del Tribunale il bilancio approvato relativo all'esercizio del precedente anno, e le cariche sociali vigenti.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere possedute alla data della presentazione della domanda.

Art. 14
Requisiti degli assegnatari

I soci assegnatari degli alloggi in proprietà devono possedere la cittadinanza italiana ed essere residenti o prestare attività lavorativa nell'ambito della provincia in cui si colloca il programma di intervento.

I soci assegnatari non devono altresì, risultare proprietari - essi stessi o altri componenti il nucleo familiare - di una abitazione adeguata alle necessità del nucleo familiare nel medesimo ambito provinciale di cui al precedente comma.

Il reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare dei soci assegnatari non può superare L. 24.000.000 annui ed è calcolabile secondo le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

Gli alloggi che usufruiscono di benefici della presente legge non possono essere alienati, in tutto o in parte, prima che siano trascorsi dieci anni dalla assegnazione in proprietà o, per la locazione, dalla concessione del contributo regionale.

In via eccezionale il trasferimento potrà avvenire prima che siano trascorsi i 10 anni, previa autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente a favore dei soggetti aventi i requisiti di cui al presente articolo, incluso quello del limite di reddito aggiornato, anche in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati quale risulta dalle determinazioni dell'Istat, nel biennio precedente.

Art. 15
Condizioni di ammissibilità e
localizzazione dei programmi

I programmi di nuova costruzione, oltre a rispettare i requisiti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 9, dovranno essere localizzati prioritariamente nei Comuni capoluogo di Provincia e in Comuni a essi contermini.

Alle Province di Padova, Venezia e Verona sono riservati i due terzi del finanziamento disponibile per i programmi di cui al primo comma.

Essi inoltre devono avere una dimensione minima di 9 alloggi.

I programmi di recupero devono rispettare i requisiti di cui al secondo e quarto comma dell'art. 9.

I costi ammissibili di intervento sono calcolati sulla base dei costi massimi periodicamente stabiliti dalla Giunta regionale per l'edilizia agevolata.

Per i programmi ammessi a beneficiare delle agevolazioni della presente legge si dovrà pervenire all'inizio dei lavori e al provvedimento deliberativo di concessione del mutuo da parte dell'Istituto di Credito prescelto entro dieci mesi dalla comunicazione regionale al soggetto attuatore di ammissione al mutuo agevolato.

Art. 16
Contenuti delle domande

Le domande presentate dalle cooperative edilizie devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
b) certificato di iscrizione al registro prefettizio;

c) certificato di iscrizione al Bollettino Ufficiale delle società cooperative;
d) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
e) certificato di deposito del bilancio presso la cancelleria del Tribunale;
f) certificato di vigenza cariche depositate presso la cancelleria del Tribunale;
g) per le cooperative edilizie aderenti alle centrali cooperative nazionali riconosciute, le domande possono essere vidimate dalla struttura regionale della centrale di appartenenza in sostituzione dei documenti di cui alle lettere b), c), d).

Art. 17
Commissione e formazione della graduatoria.

L'istruttoria delle domande e la formazione delle relative graduatorie verrà effettuata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 19 luglio 1983, n. 40, con le modalità contenute nel detto articolo.

La graduatoria definitiva è deliberata dalla Giunta regionale.

A ciascun programma di intervento non potranno essere assegnati più di 80 alloggi.

Art. 18
Punteggi di priorità per gli alloggi da assegnare in proprietà

La graduatoria per la nuova costruzione e il recupero è unica e verrà formata con riferimento ai punteggi di priorità di seguito indicati.

Per la costruzione:

a) programmi realizzati in un medesimo nucleo peep comunale che consistano:
— in almeno 12 alloggi punti 1
— in almeno 24 alloggi punti 2
— in almeno 36 alloggi punti 3
b) programmi che attestino fasi o procedure attuative (progettazione, accordi commerciali ecc.) coordinate fra categorie diverse di operatori (utenza e produzione) punti 2
c) programmi che prevedono almeno il 20 per cento di alloggi con superficie utile residenziale inferiore a mq. 81 punti 1
d) programmi con concessione edilizia già rilasciata punti 1
e) programmi con attestato di inizio lavori punti 1
f) programmi che prevedono almeno il 10 per cento degli alloggi in locazione punti 1
g) programmi con stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 30 per cento punti 3

Per il recupero:

a) intervento di recupero punti 3
b) programmi che attestino fasi o procedure attuative (progettazione, accordi commerciali ecc) coordinate fra categorie diverse di operatori (utenza e produzione) punti 2
c) programmi di recupero di immobili interamente di proprietà del richiedente punti 1
d) programmi con concessione edilizia già rilasciata punti 1
e) programmi con attestato di inizio lavori punti 1
f) programmi che prevedono almeno il 10 per cento degli alloggi in locazione punti 1
g) programmi con stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 30 per cento punti 3

A parità dei predetti punteggi, sarà data priorità ai programmi situati nei comuni di Venezia, Padova e Verona e Comuni contermini.

Nel caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio con le modalità che saranno previste nella convenzione di cui al precedente art. 4.

TITOLO IV

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AGGIUNTIVO IN FAVORE DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

Art. 19
Destinatari dell'intervento

Agli operatori individuati a seguito del bando approvato con D.G.R. n. 1621 del 20 marzo 1984 viene destinato un contributo aggiuntivo corrispondente a un numero di alloggi uguale al punteggio ottenuto, con un minimo di nove per punteggi uguali o inferiori a tale cifra.

Per i programmi localizzati nei Comuni capoluoghi di Provincia il numero di alloggi è pari al doppio del punteggio ottenuto, con un minimo di nove alloggi se il raddoppio è inferiore a tale cifra.

A ogni operatore sarà assegnato un unico intervento dallo stesso prescelto nella domanda di cui al sesto comma.

Possono inoltre essere ammessi alle provvidenze della presente legge quegli operatori che sono stati esclusi dalla graduatoria del bando di cui al primo comma per documentazione mancante, incompleta o non conforme, purché la mancata presentazione dei documenti non sia dipesa dalla insussistenza del requisito richiesto al tempo della domanda. A tali operatori sarà assegnato un numero di alloggi pari al punteggio che otterranno al riesame della domanda.

Le provvidenze del presente titolo sono estese, entro un massimo del 10 per cento dei finanziamenti disponibili, a operatori che hanno in corso interventi di edilizia solo convenzionata integrativi dei programmi finanziati ai sensi della legge 25 marzo 1982, n. 94, per le aree metropolitane o comunque funzionalmente correlati agli stessi.

Agli operatori è assegnato un termine di 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge per presentare domanda alla Giunta regionale.

Art. 20
Requisiti soggettivi degli utenti

Gli acquirenti degli alloggi di imprese di costruzione devono possedere la cittadinanza italiana ed essere residenti o prestare attività lavorativa nell'ambito della provincia in cui si colloca il programma di intervento.

Non devono inoltre risultare proprietari - essi stessi o altri componenti il nucleo familiare - di una abitazione adeguata alle necessità del nucleo familiare nel medesimo ambito provinciale di cui al precedente comma.

Il reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare non può superare L. 24.000.000 annui ed è calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

I requisiti soggettivi degli acquirenti degli alloggi del programma di intervento per il quale si chiede il finanziamento verranno accertati con le modalità previste dalla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95.

Gli alloggi realizzati in diritto di superficie che usufruiscono dei benefici della presente legge non possono essere alienati, in tutto o in parte, prima che siano trascorsi dieci anni dall'acquisto.

In via eccezionale il trasferimento potrà avvenire prima che siano trascorsi dieci anni, previa autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente a favore dei soggetti aventi requisiti di cui al presente articolo, incluso quello del limite del reddito aggiornato in relazione all'andamento del limite dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, nel biennio precedente, e considerato nella misura massima del 75 per cento.

Art. 21

Graduatoria

La Giunta regionale, entro 60 giorni successivi alla scadenza prevista dall'ultimo comma del precedente articolo, avvalendosi per i soggetti di cui al quarto comma dell'art. 19 della Commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 19 luglio 1983, n. 40, approva una graduatoria degli interventi e ammette gli operatori ai benefici della presente legge.

Tale graduatoria è comunicata al Credito Fondiario delle Venezie che procederà all'istruttoria per la concessione del mutuo.

Art. 22

Alloggi in locazione

Per gli alloggi realizzati dalle imprese di costruzione e loro consorzi o cooperative di produzione o loro consorzi ai sensi del primo, secondo e terzo (primo stralcio) biennio del piano decennale ex lege 5 agosto 1978, n. 457, che risultino invenduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito l'acquisto da parte dell'ente pubblico con subentro dello stesso nell'agevolazione e con il vincolo della locazione temporanea degli alloggi con priorità ai soggetti nei cui confronti sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile un provvedimento di rilascio dell'immobile locato.

Art. 23

Contributo regionale

La Regione concorre all'abbattimento dei tassi di interesse a carico dei mutuatari previsti dai titoli II, III e IV limitatamente ai primi 6 anni di durata del mutuo con contributi semestrali costanti.

L'importo di detto contributo sarà equivalente a quello previsto dalla legge regionale 3 luglio 1984, n. 29 e verrà determinato attualizzando al tasso del 14 per cento annuo effettivo le rate mensili di contributo variabili previste nella citata legge e rateizzando il valore attuale in 12 semestralità costanti allo stesso tasso del 14 per cento annuo effettivo.

Il contributo semestrale costante verrà determinato nel modo seguente:

— per i mutui erogati in unica soluzione, sulla base dello importo del mutuo risultante dal contratto di liquidazione finale e decorrerà dal semestre dal quale è avvenuta la stipulazione del contratto stesso;

— per i mutui erogati in somministrazioni decorrerà dal semestre in cui viene effettuata la prima erogazione e verrà determinato sulla base dell'importo risultante nel contratto di mutuo indipendentemente dall'ammontare della prima erogazione.

I mutui potranno essere perfezionati in uno dei seguenti modi:

a) mutui a rate costanti con ammortamento a un tasso fisso pari al tasso di riferimento fissato bimestralmente con decreto del Ministro del Tesoro per i mutui concessi per l'edilizia agevolata, diminuito dello 0,80%;

b) mutui a tasso variabile, determinato semestralmente in base a parametri finanziari in uso presso il credito fondiario autorizzati dalla Banca d'Italia e maggiorati di uno spread dello 0,50% semestrale;

c) mutui a tasso di interesse crescente secondo i seguenti parametri prestabiliti:

  — tasso effettivo semestrale del 6,20% per il primo anno, del 6,80% per il secondo anno, del 7,50% per il terzo anno, del 7,80% per il quarto anno e dell'8,40% a partire dal quinto anno; detti tassi si applicano con decorrenza dalla prima erogazione.

Gli oneri fiscali connessi con le operazioni di mutuo sono a carico delle ditte mutuatarie.

I mutui di cui ai precedenti punti a), b) potranno avere durata di anni 10 o 15 a scelta del richiedente oltre al periodo di preammortamento mentre quelle di cui al punto c) avranno durata di anni 15 comprensiva di un periodo di preammortamento non inferiore ad anni 2.

Per i mutui da perfezionarsi ai sensi della precedente lettera c) sono disponibili 80 miliardi della somma complessiva di 130 miliardi.

Hanno titolo di priorità per l'accesso a tale tipo di mutuo gli interventi previsti dal titolo terzo e quarto.

L'importo complessivo di 80 miliardi potrà essere incrementato, in ragione delle domande pervenute, in sede di stipulazione della convenzione di cui al punto 4.

Art. 24

Modalità di erogazione del contributo

La deliberazione di approvazione della convenzione con il Credito Fondiario delle Venezie determina l'ammontare complessivo dell'intervento regionale tenuto conto del limite massimo del finanziamento messo a disposizione dal Credito Fondiario stesso e della misura del contributo regionale, stabilita a norma del precedente articolo 23.

L'ammontare complessivo dell'intervento regionale è calcolato attualizzando le rate di contributo al tasso del 14 per cento annuo.

La deliberazione di cui al primo comma del presente articolo dispone la messa a disposizione a favore del Credito Fondiario delle Venezie del contributo complessivo regionale come sopra determinato, con versamento

su di un apposito conto corrente vincolato alla operazione, intrattenuto presso il tesoriere della Regione.

Il credito fondiario delle Venezie provvede bimestralmente a liquidare l'ammontare del valore attuale, al predetto tasso del 14 per cento annuo, del concorso regionale sugli interessi relativo ai mutui perfezionati nel periodo prelevandone direttamente l'importo con le valute corrispondenti alla decorrenza del credito direttamente dal conto corrente costituito a termini del presente articolo, dandone comunicazione alla Regione per la deliberazione di declaratoria di riscontro amministrativo.

Le somme ancora disponibili sul conto corrente medesimo al termine del secondo esercizio successivo a quello dell'accredito, dovranno essere restituite alla Regione.

La convenzione di cui al precedente articolo 4 disciplinerà la materia riguardante la restituzione alla Regione delle aliquote di contributo regionale attualizzate già liquidate, relative a operazioni di credito non andate a buon fine, dopo il regolare inizio dell'ammortamento.

Art. 25

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

Per il finanziamento del concorso regionale negli interessi sui mutui edilizi ammessi ai benefici della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 13 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1985.

La copertura finanziaria della spesa è ottenuta mediante l'utilizzazione di quota parte della disponibilità accantonata nel fondo globale per le spese di investimento di cui al Cap. 80230, prevista per l'esercizio 1985, dal bilancio annuale in corrispondenza della partita n. 2 «Edilizia nuova e di recupero» e da quello pluriennale 1985-87.

Art. 26

Variazioni di bilancio

Al bilancio per l'esercizio 1985 e al bilancio pluriennale 1985-87 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione

Cap. 80230 - «Fondo globale spese di investimento e sviluppo» (c.n.i.)

	Bilancio annuale		Bilancio pluriennale
Competenza	L. 13.000.000.000	1985	L. 13.000.000.000
Cassa	L. 13.000.000.000	1986	
		1987	

Variazioni in aumento

Cap. 40062 - «Interventi straordinari della Regione per favorire la locazione di alloggi» (c.n.i.)

Competenza	L. 5.000.000.000	1985	L. 5.000.000.000
Cassa	L. 5.000.000.000	1986	
		1987	

Codice 1 — Sezione 1

Cap. 40064 - «Interventi straordinari della Regione per favorire l'acquisizione della prima casa di abitazione» (c.n.i.)

Competenza	L. 8.000.000.000	1985	L. 8.000.000.000
Cassa	L. 8.000.000.000	1986	
		1987	

Codice 1 — Sezione 1

Art. 27

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 15 aprile 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1985, n. **33.**

Norme per la tutela dell'ambiente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 19 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Le norme generali

Art. 1

Finalità

Al fine di assicurare le condizioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, salvaguardandone, singolarmente e nel loro complesso, le componenti naturali e biologiche favorevoli all'insediamento umano e allo sviluppo della flora e della fauna, le funzioni regionali in materia sono esercitate, in armonia con l'art. 4 dello Statuto, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

1) prevenzione delle situazioni di pericolo e/o di danno all'igiene e alla salute pubblica o, comunque, di alterazione dell'equilibrio ambientale, nel suo complesso o in singoli settori;

2) risanamento delle componenti naturali e biologiche di ambienti inquinati per la ricomposizione o il ripristino delle condizioni di vita;

3) adozione di procedimenti tecnici nell'attività di prevenzione e risanamento, che consentano, ove possibile ed economicamente conveniente per il pubblico

interesse, il recupero, il riutilizzo e il riciclo degli elementi derivanti dalle operazioni di depurazione e di smaltimento;

4) adozione di norme e procedure per la valutazione dell'impatto ambientale.

Per tali obiettivi, la Regione disciplina le funzioni regionali anche mediante la delega, individua le strutture regionali competenti e ne stabilisce l'organizzazione.

Le funzioni regionali in materia sono disciplinate ed esercitate nel quadro della normativa statale vigente, con particolare riferimento al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alla L. 23 dicembre 1978, n. 833; alla L. 13 luglio 1966, n. 615, ai DD.PP.RR. 24 ottobre 1967, n. 1288, 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322 e al D.P.C.M. 28 marzo 1983; alla L. 16 aprile 1973, n. 171 e al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, alla L. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni nonché alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento; al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e alla L. 31 dicembre 1982, n. 979; al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; alla deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 luglio 1984 di cui all'art. 5 di tale decreto, e alle ulteriori disposizioni normative statali adottate in materia anche a integrazione o modifica di quelle sopra richiamate.

Art. 2

Oggetto della materia

La disciplina della materia della tutela dell'ambiente riguarda i seguenti oggetti:

1) emissione nell'atmosfera di fumi, gas, polveri, odori, provenienti da insediamenti di qualunque genere;
2) emissioni di vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche, causate da sorgenti fisse, ovvero da sorgenti mobili correlate a servizi, opere e attività, la cui competenza è trasferita alla Regione;
3) uso delle acque superficiali e sotterranee;
4) scarico, diretto o indiretto, di reflui di qualsiasi tipo, pubblici o privati, in tutte le acque superficiali, interne o marine, pubbliche o private, nonché in fognature, sul suolo o nel sottosuolo;
5) smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo o provenienza;
6) realizzazione di opere rilevanti per il loro impatto ambientale.

Rimane esclusa, ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, la disciplina riguardante gli ambienti di vita e di lavoro, relativamente a quanto attiene alle condizioni igieniche e di lavoro all'interno di ogni costruzione, stabile o precaria, a qualsiasi uso destinata, nonché all'interno del perimetro degli insediamenti produttivi o di prestazione di servizi.

Non si applica il comma precedente quando le situazioni igieniche e/o sanitarie abbiano a riprodursi all'esterno o comunque possano costituire all'esterno pericolo o danno per la salute pubblica e/o la salubrità dell'ambiente.

Art. 3

Azioni generali e azioni speciali

Le attività di tutela nella materia si esplicano in azioni di prevenzione e di risanamento dell'ambiente nel suo complesso o nei singoli settori dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

Le azioni di tutela sono finalizzate a impedire che si determinino condizioni di pericolo o di danno per la igiene e la salute pubblica e/o per l'ambiente, in singoli settori o nel complesso delle sue componenti, naturali, biologiche e umane, e comunque che le emissioni, gli scarichi o i rifiuti superino i limiti di accettabilità rispettivamente ammessi.

Le azioni sono generali, quando siano comuni almeno a due settori per l'oggetto o per la tutela assicurata o comunque quando siano destinate a influire sull'ambiente nel suo complesso; sono speciali, quando sono distintamente disciplinate nei singoli settori e rivolte alla tutela degli specifici interessi di settore.

Le azioni generali e le azioni speciali sono qualificate come attività di pubblico interesse.

Art. 4

Competenze della Regione

Le funzioni regionali, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'art. 1 e a norma della presente legge, consistono principalmente in:

1) attività di acquisizione ed elaborazione di dati, interessanti la tutela dell'ambiente, mediante i quali la Regione, con l'apporto delle Province e dei Comuni, acquisisce lo stato di fatto;
2) attività di programmazione, mediante le quali la Regione approva:
   a) il piano regionale dell'ambiente, in cui l'individuazione delle zone di protezione e di intervento, nonché dei beni da risanare, è operata con criteri unitari e secondo azioni programmatiche;
   b) i piani regionali dei singoli settori dell'atmosfera, delle acque, del suolo, come specificazione settoriale delle scelte e delle compatibilità generali previste all'interno del piano, di cui alla precedente lettera a);
3) attività di realizzazione di singole opere:
   a) direttamente o in concessione, in quanto di propria competenza;
   b) mediante concessione di contributi agli Enti locali, per quanto di loro competenza;
4) attività di coordinamento, mediante le quali la Regione provvede a coordinare:
   a) le reti e i sistemi provinciali e comunali di rilevamento e controllo, qualitativo e quantitativo, dell'inquinamento atmosferico e dei corpi idrici, in collaborazione anche col servizio idrografico italiano, nonché della qualità e quantità dei rifiuti prodotti;
   b) le operazioni di rilevamento per la redazione della mappa degli scarichi, nonché per la determinazione delle caratteristiche delle acque superficiali, anche ai fini della potabilizzazione e dell'uso balneare;
5) attività di controllo, mediante le quali la Regione:
   a) approva gli statuti dei consorzi fra enti locali, i regolamenti di funzionamento e quelli di gestione dei servizi per la materia;
   b) valuta l'impatto ambientale ai sensi della presente legge;

c) approva i progetti degli impianti di prima categoria e degli stoccaggi che dipendano da Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi, anche misti con imprese private, nonché da imprese pubbliche;

d) partecipa con i propri organi consultivi all'approvazione dei sistemi di abbattimento dell'inquinamento atmosferico;

e) autorizza e controlla istituti e laboratori privati ai quali le autorità preposte possano demandare l'esecuzione di accertamenti tecnici e analitici;

f) autorizza le attività sperimentali di depurazione e trattamento;

g) esercita l'alta vigilanza sui servizi e sugli impianti pubblici e privati, in materia di tutela dell'ambiente, nelle forme previste dalla presente legge.

Art. 5
Competenze della Provincia

Le attività della Provincia, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'art. 1 e delle funzioni a essa delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:

1) rilevamento ed elaborazione di dati ambientali di interesse provinciale, nell'ambito del coordinamento regionale di cui alla lett. a) del punto 4) dell'art. 4, segnalando altresì alla Regione e ai Comuni le situazioni richiedenti provvedimenti di loro competenza;

2) esercizio delegato del controllo preventivo:
   a) approvando i progetti degli impianti di prima categoria diversi da quelli di cui alla lett. c) del punto 5) dell'art. 4 e degli impianti di seconda categoria per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti di cui all'art. 49;
   b) rilasciando l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di cui agli artt. 44 e 49, per le discariche e per gli impianti di trattamento, ivi compresi gli impianti dei centri polifunzionali;
   c) rilasciando l'autorizzazione a effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali per conto terzi;
   d) rilasciando le autorizzazioni relative alle singole fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento, depurazione, stoccaggio definitivo di liquami, fanghi e rifiuti tossici e nocivi;
   e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle acque costiere marine;

3) esercizio del controllo successivo su:
   a) le caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature;
   b) il regolare funzionamento degli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti ivi compresi i centri polifunzionali;
   c) il regolare funzionamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
   d) l'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;

4) la formazione e l'aggiornamento del catasto:
   a) degli insediamenti produttivi e di quelli assimilati;
   b) delle fonti fisse di emissione nell'atmosfera, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;
   c) di tutti gli scarichi, pubblici e privati, sversanti nei corpi idrici superficiali;
   d) delle fonti di produzione di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi;

5) la raccolta ed elaborazione di dati inerenti le operazioni di competenza propria o delegata, con particolare riferimento a quelli inerenti la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

Restano escluse dalla delega di cui alla lett. d) del punto 2 del comma precedente le autorizzazioni relative al trasporto dei rifiuti tossici e nocivi di provenienza o a destinazione esterna alla Regione.

Art. 6
Competenze del Comune

Le attività del Comune, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato dall'art. 1 e delle funzioni a esso delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:

1) installazione e gestione, nell'ambito del coordinamento regionale di cui alla lett. a) del punto 4) dell'art. 4, dei sistemi integrativi di rilevamento e controllo sulle emissioni di fumi, polveri, gas e odori, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;

2) organizzazione e gestione dei servizi pubblici d'acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque, nonché di smaltimento dei rifiuti urbani, adottando allo scopo appositi regolamenti e provvedendo alla rilevazione annuale dei relativi dati;

3) esercizio del controllo preventivo mediante:
   a) approvazione dei progetti degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, esclusi quelli inseriti negli impianti di cui alla lett. c) del punto 5) dell'art. 4 e della lett. a) del punto 2) dell'art. 5;
   b) autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti, civili e produttivi, sversanti nella pubblica fognatura, sul suolo o in un corpo idrico superficiale, con esclusione delle acque costiere marine;
   c) rilascio dell'autorizzazione allo smaltimento dei liquami, fanghi e rifiuti non tossici e nocivi effettuati da privati per proprio conto. L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri o allevamento di animali al fine di fertilizzare i propri terreni.
   d) prescrizione, previo parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, dell'installazione di eventuali strumenti per il controllo automatico delle emissioni in atmosfera e degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica;

4) esercizio del controllo successivo:
   a) sull'inquinamento atmosferico, proveniente dagli impianti termici destinati esclusivamente a riscaldamento o da veicoli a motore in circolazione;
   b) sull'installazione e funzionamento dei sistemi di misura dell'acqua prelevata dai titolari di approvvigionamenti idrici autonomi;
   c) sui limiti di accettabilità degli scarichi di tutti gli insediamenti, nonché sul regolare funziona-

mento degli eventuali annessi impianti di depurazione;

d) sull'inquinamento ambientale prodotto da vibrazioni e rumori, anche generati da veicoli e natanti in circolazione, nonché da radiazioni elettromagnetiche.

Art. 7
Forme associative di gestione

I Comuni svolgono le funzioni di cui all'art. 6, singolarmente o riuniti in consorzio con altri Comuni e/o con Comunità Montane, oppure delegano le proprie funzioni alle Comunità Montane. Per gli stessi scopi, le Comunità Montane possono costituire Consorzi con Comuni e fra di loro.

Gli statuti dei Consorzi, di cui al primo comma, non possono riservare, nella composizione degli organi statutari, quote di rappresentanza a categorie particolari di cittadini, individuate in ragione del loro speciale rapporto di utenza col Consorzio.

I Comuni, le Comunità Montane o i Consorzi anche misti con Imprese pubbliche o private possono gestire uno o più servizi direttamente o mediante la costituzione di una azienda speciale o mediante la concessione del servizio, sulla base di apposito disciplinare, a enti e imprese specializzate o, previa intesa tra gli enti locali interessati, a enti, imprese e aziende di altro Comune, Consorzio o Comunità, conservando le proprie funzioni di autorizzazione e vigilanza, sulla base dei procedimenti di consultazione eventualmente concordati.

Gli ambiti, le forme e i termini per la realizzazione e/o la gestione unitaria dei servizi pubblici di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento sono determinati dai piani regionali di cui alla presente legge.

Fino all'approvazione dei rispettivi piani, la realizzazione e/o la gestione unitaria dei servizi pubblici è sottoposta a espressa autorizzazione della Giunta Regionale.

Gli statuti dei Consorzi fra Enti locali per le finalità di cui alla presente legge, già esistenti, sono adeguati al divieto, di cui al secondo comma, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. I poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti sono esercitati dal Presidente della Giunta Regionale.

Art. 8
Rapporti intersoggettivi

Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate, in armonia con i principi dell'ordinamento statale per la materia, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e i Consorzi sono tenuti a:

1) adottare sistemi di rilevamento e controllo compatibili con la rete regionale complessiva e collegabili con la struttura regionale per la raccolta e l'elaborazione dei dati di controllo ambientale;

2) trasmettere alla Regione semestralmente i dati rilevati ai fini delle competenze regionali in materia.

I Comuni sono tenuti a trasmettere semestralmente alla Provincia notizia delle autorizzazioni, concessioni e/o loro variazioni rilasciate.

Per l'accesso e l'ispezione a luoghi, per il controllo o la raccolta di documenti ai fini dei procedimenti previsti dalla presente legge, e, in particolare, per l'esercizio delle funzioni di alta vigilanza, la Regione può avvalersi dei corpi di vigilanza degli enti locali.

Analoga facoltà è altresì riservata alle Province.

Art. 9
Procedimenti di accertamento tecnico

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo loro affidate, la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e i Consorzi si avvalgono, oltre che dei propri uffici, anche direttamente del Settore della igiene pubblica dell'U.L.S.S., e per suo tramite dei Presidi e Servizi multizonali, competenti per territorio.

In tal caso, le singole autorità si rivolgono direttamente al responsabile del Settore, il quale provvede, a mezzo delle proprie strutture tecniche, dei Presidi e Servizi Multizonali o, previo accordo, delle strutture dipendenti da altri enti pubblici, a effettuare gli accessi, le ispezioni e i campionamenti richiesti e a eseguire le analisi sui campioni prelevati.

Le conclusioni tecniche e le proposte circa eventuali provvedimenti di competenza sono comunicate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria dal responsabile del Settore per l'igiene pubblica dell'U.L.S.S..

Quando per la complessità delle indagini necessarie o per l'urgenza della loro esecuzione le strutture pubbliche non siano in grado di corrispondere alla richiesta dell'Autorità preposta, quest'ultima può affidare accertamenti tecnici e analitici anche a Istituti e Laboratori privati autorizzati, dando comunicazione all'U.L.S.S. competente delle risultanze.

Il campionamento e il controllo avvengono:

1) per gli scarichi di acque e liquami, a norma degli artt. 5, 6 e 7 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 64, di cui l'ultimo comma dell'art. 5 viene così sostituito: «le Metodiche analitiche dei campioni prelevati per la determinazione dei limiti di accettabilità sono quelle descritte nei volumi «Metodi analitici per le acque» pubblicati dall'Istituto di ricerca sulle acque (C.N.R.) Roma, e successivi aggiornamenti;

2) per i rifiuti, a norma del punto 6 della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Il campionamento viene eseguito in contraddittorio con la parte interessata; dell'inizio delle operazioni di analisi dei campioni prelevati è dato avviso alla parte interessata la quale può presenziarvi, eventualmente assistita da un consulente tecnico di fiducia. Il risultato è in ogni caso comunicato alla parte interessata la quale, entro il termine perentorio di 10 giorni, può chiederne la revisione a proprie cura e spese.

TITOLO II

LE STRUTTURE REGIONALI

Art. 10
Dipartimento per l'Ambiente

Per la predisposizione, l'organizzazione e l'esecuzione delle azioni regionali in materia di tutela dello ambiente, a norma dell'art. 12 della lr 26 novembre

1973, n. 25, è competente il Dipartimento per l'Ambiente che succede al Dipartimento per l'Ecologia istituito con legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, nell'ambito della Segreteria Regionale per il territorio.

Con apposito provvedimento a norma dell'art. 12 della lr 26 novembre 1973, n. 25, sono determinati i servizi e gli uffici, in cui si articola il Dipartimento per l'Ambiente.

Il dirigente del Dipartimento partecipa, in qualità di componente, alla Commissione Tecnica Regionale, di cui all'art. 23 della lr 16 agosto 1984, n. 42; al Comitato consultivo regionale per la bonifica e l'assetto del territorio rurale di cui all'art. 11 della L.R. 1 marzo 1983, n. 9; alla Commissione Tecnica consultiva regionale per la pesca di cui all'art. 6 della lr 30 dicembre 1981, n. 81; alla Commissione Tecnica Regionale per le attività di cava, di cui all'art. 39 della L.R. 7 settembre 1982, n. 44; alla Commissione Tecnica per la Protezione Civile di cui all'art. 6 della L.R. 27 novembre 1984, n. 58.

Art. 11

Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente (C.T.R.A.)

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico del Veneto (C.R.I.A.V.), integrato ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, viene sostituito dalla Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente (C.T.R.A.) e dalle Commissioni Tecniche Provinciali per l'Ambiente (C.T.P.A.), a modifica e integrazione degli artt. 23, 25 e 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

La Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente è, nelle materie di cui all'art. 2, l'organo di consulenza tecnico-amministrativa della Regione, nei limiti fissati dalla presente legge.

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente è nelle stesse materie l'organo di consulenza tecnico-amministrativa degli Enti locali nei limiti fissati dalla presente legge.

I pareri della Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente e delle Commissioni Tecniche Provinciali per l'Ambiente sui progetti di impianti, sistemi e opere, pubbliche o private, sottoposti alla rispettiva competenza ai sensi della presente legge, sostituiscono a ogni effetto i pareri, altrimenti richiesti, della Commissione Tecnica Regionale e delle Commissioni Provinciali, di cui rispettivamente agli articoli 23, 25 e 28 della lr 16 agosto 1984, n 42.

I pareri, di cui al precedente comma, sono espressi ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

La competenza delle Commissioni è attivata dalla data del decreto della loro costituzione.

Art. 12

Composizione e funzionamento della Commissione Tecnica regionale, Sezione Ambiente

La Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente, è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato ed è così composta:

a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio Regionale per la durata della legislatura;

b) dal dirigente della Segreteria regionale per il territorio;

c) dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici;

d) dal dirigente del dipartimento per l'urbanistica e beni ambientali;

e) dal dirigente del dipartimento per l'ambiente;

f) dal dirigente del dipartimento per la viabilità e i trasporti;

g) dal dirigente del dipartimento per l'agricoltura;

h) dal dirigente del dipartimento per le foreste e l'economia montana;

i) dal dirigente del dipartimento per l'edilizia abitativa;

l) dal dirigente del dipartimento piani, programmi e legislativo;

m) dal dirigente della sezione legislativa del dipartimento piani, programmi e legislativo;

n) dal dirigente del dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale;

o) dal dirigente del dipartimento per le cave, torbiere, acque minerali e termali;

p) dal dirigente del dipartimento per la sanità;

q) dal dirigente del dipartimento per l'industria ed energia;

r) dal direttore dell'ufficio del genio civile regionale competente per territorio;

s) dal Presidente dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio o da un suo delegato.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione con voto deliberativo:

t) il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia o il Presidente del Magistrato per il Po secondo le rispettive competenze;

u) l'Ispettore di Zona dei Vigili del Fuoco per il Veneto;

v) il Capo compartimento dell'A.N.A.S. competente per territorio;

z) un rappresentante designato dell'Unione Regionale delle Province del Veneto.

In relazione alle materie trattate, il Presidente della Commissione deve altresì far intervenire, con voto consultivo, i rappresentanti degli Enti Locali interessati, e può far intervenire altri funzionari regionali o studiosi e tecnici o invitare dirigenti di altri uffici statali o rappresentanti delle associazioni o categorie interessate.

Il Presidente della Giunta regionale può nominare un Vice Presidente della Sezione per l'Ambiente, scegliendolo tra i componenti della Sezione stessa.

La Sezione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale. Con il medesimo decreto si provvede alla nomina dei sostituti in rappresentanza degli uffici regionali.

La Sezione è assistita da un segretario nominato dal Segretario regionale per il territorio.

L'art. 24 della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è così sostituito:

«L'assemblea generale della Commissione Tecnica Regionale è costituita dai componenti delle tre sezioni.

E' convocata dal Presidente della Giunta Regionale e presieduta dal Presidente della Giunta Regionale, o da un assessore da lui delegato, per l'espressione di pareri riguardanti argomenti o progetti di rilevante interesse regionale o di particolare complessità tecnica.

Esprime in particolare parere su:

a) il piano regionale per l'ambiente di cui all'art. 17;

b) i piani regionali ambientali di settore dell'aria, dell'acqua, del suolo;

c) la valutazione dell'impatto ambientale, per le opere assoggettate a detta procedura.».

Art. 13

Competenze della Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente

La Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente:

1) esprime parere su:

a) i progetti di impianti per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico proveniente da stabilimenti industriali, come definiti dall'art. 1 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, che occupino, in modo stabile, un numero di addetti superiore a 50 unità;

b) i progetti degli impianti di prima categoria, di cui alla lett. c) del punto 5) dell'art. 4;

c) i requisiti delle imprese private esercenti per conto terzi, nonché per l'autorizzazione dei laboratori privati di analisi di cui al precedente art. 4;

d) i progetti sperimentali per le attività di depurazione e trattamento;

e) gli statuti e regolamenti, adottati dagli enti locali nelle materie di cui all'art. 2;

f) i provvedimenti di competenza regionale, relativi ai criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione e controllo in materia di inquinamento ambientale, compreso quello derivante da vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche;

2) formula alla Giunta regionale proposte per indagini, studi e ricerche di grande rilievo, concernenti la tutela dell'ambiente e l'utilizzo delle risorse;

3) esprime parere su ogni questione concernente la tutela dell'ambiente sottoposta al suo esame dal Presidente, anche su richiesta del Presidente di una Commissione Provinciale.

E' in facoltà del Presidente della Commissione regionale avocare, in relazione alla loro particolare rilevanza, gli argomenti altrimenti di competenza delle Commissioni Provinciali.

Art. 14

Composizione e funzionamento delle Commissioni Tecniche Provinciali per l'Ambiente

Ogni Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente è composta da:

1) il Presidente dell'Amministrazione provinciale, con funzioni di Presidente;

2) l'Assessore provinciale competente per materia, con funzioni di Vicepresidente;

3) il responsabile dell'ufficio provinciale competente per la materia;

4) un funzionario regionale del Dipartimento per l'ambiente, designato dalla Giunta Regionale;

5) il dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

6) il responsabile del Presidio multizonale di prevenzione;

7) il responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente per territorio;

8) il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;

9) cinque esperti designati dal Consiglio Provinciale con voto limitato a uno, con competenze, fra l'altro, ai sensi del punto 0.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario.

Ogni Commissione si riunisce presso la sede della Provincia ed è nominata con Decreto del Presidente che designa altresì il Segretario.

Per ogni altra modalità relativa alla composizione, al funzionamento e alla durata delle Commissioni si fa riferimento alle norme previste per la Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente, di cui agli artt. 11 e 12, in quanto applicabili.

Art. 15

Competenze delle Commissioni Tecniche Provinciali per l'Ambiente

Ogni Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente relativamente al territorio di propria competenza,

1) esprime parere su:

a) i progetti, non rientranti nella competenza della Commissione regionale, per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico, ovvero per la depurazione e il trattamento di acque, fanghi, liquami e altri rifiuti, ovvero di discariche;

b) su ogni altro provvedimento di competenza di comuni o Province, sottoposto al suo esame su iniziativa rispettivamente del Comune o della Provincia;

c) l'idoneità delle aree per la realizzazione degli impianti di prima categoria, non previsti da strumenti territoriali o urbanistici;

2) rinvia, quando lo ritiene motivatamente opportuno, l'espressione del parere alla Commissione Regionale;

3) esercita ogni altra funzione a essa demandata da leggi e regolamenti, con particolare riferimento a quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 e dalla deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

TITOLO III
LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE NEL SUO COMPLESSO

Art. 16

Oggetto delle azioni generali

La tutela dell'ambiente nel suo complesso è perseguita con la disciplina delle azioni generali relativamente a:

1) il coordinamento, mediante un piano regionale complessivo, delle azioni generali e speciali secondo un quadro di reciproca compatibilità;

2) la valutazione dell'impatto ambientale e il controllo sulle opere aventi impatto ambientale;

3) il coordinamento dell'intervento comunale con quello regionale in materia di provvedimenti urgenti ed eccezionali, adottabili sia per la tutela di un settore specifico sia dell'ambiente nel suo complesso;

4) l'adozione di criteri progettuali e di procedimenti unitari per gli impianti di depurazione e di trattamento di scarichi e rifiuti;

5) le attività svolte dai privati per conto terzi relativamente all'ambiente in singoli settori o nel suo complesso;

6) le attività di coordinamento e di alta vigilanza regionale;

7) l'istituzione, il coordinamento e il controllo dei catasti provinciali, relativi alla produzione e smaltimento dei rifiuti.

Capo I
Il piano regionale per l'ambiente

Art. 17
Finalità

Il piano regionale per l'ambiente, in relazione alla generale situazione geografica e urbanistica dei luoghi e, in particolare, a:

— le prevalenti condizioni climatiche;

— i vincoli idrogeologici, paesaggistici, storici e monumentali;

— la dislocazione e la tipologia degli insediamenti produttivi;

— la densità della popolazione;

provvede, secondo criteri di reciproca compatibilità, a:

1) coordinare le azioni per impedire il formarsi di condizioni ambientali nocive alla salute dei cittadini e alla salvaguardia dell'ambiente;

2) determinare le zone del territorio regionale, da sottoporre a particolare controllo dell'inquinamento atmosferico in base alla densità abitativa, alla situazione orografica dei siti e ai valori ambientali;

3) compilare le mappe ecologiche in cui siano individuate le esigenze e gli obiettivi delle varie aree;

4) compilare le mappe di rischio che indichino i livelli di inquinamento esistenti e il grado di sfruttamento delle risorse;

5) individuare i corpi idrici da sottoporre a prevenzione o a risanamento prioritario, anche in ragione della loro collocazione e utilizzazione;

6) fissare i perimetri ottimali di utenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani e individuare le principali zone di smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi, nonché le azioni che consentano di ridurre le quantità di rifiuti smaltiti;

7) stabilire le modalità di coordinamento e i termini, intermedi e finali, compatibilmente con i quali promuovere e realizzare le principali azioni regionali e degli enti locali per la rimozione dell'inquinamento in atto e la salvaguardia delle condizioni ottimali di convivenza, indicando eventualmente gli oneri finanziari e i mezzi per farvi fronte.

Il piano regionale per l'ambiente, redatto sulla base di previsioni decennali, ha efficacia a tempo indeterminato.

Art. 18
Elaborati

Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:

1) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'articolo precedente e sulla base di allegati tecnici e statistici sullo stato di fatto, indica le finalità generali, i criteri di compatibilità adottati e le linee di intervento;

2) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, in cui siano rappresentate, distinte per finalità, le scelte e le delimitazioni previste;

3) le norme per l'attuazione del piano.

Art. 19
Procedura

Il piano regionale per l'ambiente è adottato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Tecnica Regionale in assemblea generale.

Il Presidente della Giunta Regionale provvede a darne notizia tramite il Bollettino Ufficiale della Regione, indicando le sedi in cui chiunque può prenderne visione e contemporaneamente inviandolo, anche per riassunto, al Governo, alle Province, alle Comunità Montane e ai Comuni.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione, il Governo e le Aziende di Stato, gli Enti Locali, le Organizzazioni e le Associazioni economiche, sociali e culturali possono far pervenire alla Giunta Regionale eventuali osservazioni o proposte.

Successivamente, la Giunta Regionale presenta al Consiglio regionale il piano adottato con le controdeduzioni alle proposte e osservazioni presentate e con le eventuali proposte di modifica.

Il Piano Regionale per l'Ambiente, eventualmente approvato prima dell'adozione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, viene adeguato a quest'ultimo con procedura analoga a quella dell'art. 20.

Il piano è approvato con delibera del Consiglio regionale.

Le varianti parziali, che non incidano sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente, gli enti locali interessati e la competente commissione consiliare.

Art. 20
Efficacia

Il piano regionale per l'ambiente costituisce quadro obbligatorio di riferimento per i singoli piani di settore; la sua approvazione e le sue successive modifiche comportano la variazione di quelli di settore già approvati: automaticamente, per le delimitazioni di cui ai

punti 1), 2) e 3) del primo comma dell'art. 17; con variante di adeguamento, quando si tratti di nuove direttive.

Il piano regionale per l'ambiente costituisce quadro regionali ambientali di settore sono, nel loro insieme e singolarmente, subordinati al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, e, rispetto ai piani territoriali e urbanistici, hanno la stessa efficacia del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Capo II

I piani regionali ambientali di settore

Art. 21

Articolazione dei piani

Il piano regionale per l'ambiente, di cui all'art. 17, coordina i seguenti piani regionali ambientali di settore:

1) il piano regionale di risanamento dell'atmosfera;

2) il piano regionale di risanamento delle acque;

3) il piano regionale di smaltimento dei rifiuti.

I piani regionali ambientali di settore eventualmente approvati prima dell'adozione del Piano Regionale per l'Ambiente vengono adeguati a quest'ultimo ai sensi dell'art. 20.

Sezione I

Il piano regionale di risanamento dell'Atmosfera

Art. 22

Finalità

Il piano regionale di risanamento dell'atmosfera, provvede a:

1) individuare le sostanze, che, pur non comprese nella tabella richiamata dall'art. 8 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 e dal D.P.C.M. 28 marzo 1983, costituiscono, in relazione ai fattori ambientali, locali e regionali, causa concreta di inquinamento;

2) individuare le zone in cui gli standards di qualità prescritti non sono assicurati;

3) catalogare e disciplinare specificamente le fonti, le cui immissioni interessino significativamente la qualità dell'aria;

4) indicare i sistemi e i procedimenti più idonei per la riduzione dell'inquinamento entro i limiti prescritti in generale e in relazione alle fonti di emissione e alla natura dei luoghi;

5) a preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte.

Il piano, redatto sulla base di previsioni decennali, si articola per fasi intermedie al fine di consentire il graduale conseguimento dei risultati fissati. Ha efficacia a tempo indeterminato.

Art. 23

Elaborati

Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:

1) una relazione, in cui sono determinati gli obiettivi finali del piano, anche in rapporto al piano per lo ambiente; il numero e la durata delle singole fasi; le azioni e i risultati da conseguire in ciascuna fase;

2) una planimetria, ove sono individuate le zone, di cui al punto 2) dell'art. 22, nonché le principali fonti di potenziale inquinamento, con l'indicazione dei Comuni, che, per le condizioni meteorologiche o naturali dei luoghi, possono essere significativamente interessati dalle relative immissioni;

3) l'eventuale elenco dei Comuni, nel cui territorio sono stabilite particolari norme di tutela ai sensi del punto 1) dell'art. 22;

4) la determinazione dei sistemi e dei procedimenti speciali di cui al punto 4) dell'art. 22, nonché le norme per la speciale disciplina da applicare a nuove sostanze o a particolari zone.

Sezione II

Il piano regionale di risanamento delle acque

Art. 24

Finalità

Il piano regionale di risanamento delle acque, provvede:

1) relativamente alle opere di ciascun servizio pubblico:

   a) a rilevarne lo stato di fatto, anche in rapporto al perimetro ottimale fissato ai sensi della lett. a) del successivo punto 2);

   b) a indicarne la necessità in ordine di priorità;

2) relativamente all'organizzazione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione:

   a) a fissarne i perimetri ottimali per una gestione unitaria, anche in rapporto all'individuazione dei corpi idrici, di cui al punto 2) dell'art. 17;

   b) a stabilirne le forme ottimali di gestione, secondo uno dei modi previsti all'art. 7, prescrivendo eventualmente termini e modi per il conseguimento di risultati intermedi e finali, anche nel quadro di un corretto e razionale uso dell'acqua;

3) relativamente a ciascun corpo idrico individuato ai sensi dell'art. 17:

   a) a delimitare le aree circostanti direttamente interessate alla tutela del bene, individuando le fonti di alimentazione e i deflussi;

   b) a individuare i principali scarichi, nonché la rispettiva qualità e quantità;

   c) a graduare, nel tempo e in rapporto alle caratteristiche del corpo idrico ricettore i diversi limiti di accettabilità dei singoli scarichi, tenendo anche presenti le indicazioni, di cui al D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, per le acque destinate alla potabilizzazione;

   d) a stabilire le altre azioni per il risanamento del corpo idrico nel suo complesso;

4) relativamente agli scarichi sul suolo e nelle unità geologiche profonde, a fissare i limiti di accettabilità, anche secondo parametri graduati in rapporto alla localizzazione dello scarico, alla composizione degli strati del suolo, alla destinazione d'uso dei terreni;

5) relativamente agli scarichi civili, non recapitanti in pubbliche fognature e agli scarichi di queste ultime, a dettarne la disciplina, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche;

6) relativamente agli aspetti finanziari, a preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte.

Il piano, redatto sulla base di previsioni decennali, si articola per fasi intermedie al fine di consentire il graduale conseguimento dei limiti di accettabilità fissati. Ha efficacia a tempo indeterminato.

Art. 25

Elaborati

Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:

1) una relazione, in cui sono determinati gli obiettivi finali del piano, anche in rapporto al piano per l'ambiente; il numero e la durata delle singole fasi; le azioni e i risultati da conseguire in ciascuna fase;

2) gli elaborati grafici e cartografici, ove sono localizzate le aree e i relativi scarichi, di cui alle lett. a) e b) del punto 3) dell'art. 24;

3) le norme per l'attuazione del piano, con particolare riferimento ai limiti di accettabilità degli scarichi sul suolo, anche in rapporto alla morfologia dei terreni.

Sezione III

Il piano regionale di smaltimento dei rifiuti

Art. 26

Finalità

Il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati risultanti dalle attività, di cui al punto 1) dell'art. 4, provvede a:

1) determinare le quantità e qualità dei rifiuti da smaltire, nonché le possibilità di recupero dei materiali utilizzabili e di produzione di energia;

2) individuare, in ragione dei principali poli di produzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, i siti idonei per l'installazione dei centri polifunzionali e degli impianti di trattamento e di stoccaggio di prima categoria, e delle stazioni di trasferimento, in relazione ai possibili bacini di confluenza;

3) stabilire le forme di gestione, secondo uno dei modi previsti all'art. 7, per l'organizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti, nel suo complesso o per singole fasi, prescrivendo altresì termini e modi per il conseguimento dei risultati finali;

4) fissare, relativamente a condizioni particolari, forme e modalità organizzative speciali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;

5) stabilire la tipologia degli impianti e degli apprestamenti, le cautele e le modalità organizzative di trattamento dei rifiuti in rapporto alla loro quantità e qualità, nonché alla condizione dei luoghi;

6) preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte.

Il piano, redatto sulla base di prevision decennali, si articola per fasi intermedie di organizzazione dei servizi e di realizzazione degli obiettivi. Ha efficacia a tempo indeterminato.

Art. 27

Elaborati

Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:

1) una relazione, in cui sono determinati gli obiettivi finali del piano, anche in rapporto al piano regionale per l'ambiente; il numero e la durata delle singole fasi; le azioni e i risultati da conseguire in ciascuna fase;

2) gli elaborati, grafici e cartografici, in cui sono localizzati i centri polifunzionali, gli impianti e le discariche, di cui al punto 1) dell'art. 26;

3) le norme per l'attuazione del piano, con particolare riferimento ai punti 4) e 5) dell'art. 26.

Sezione IV

Norme comuni

Art. 28

Procedura

Le procedure di adozione e approvazione dei piani regionali ambientali di settore, di cui al presente capo, e le loro varianti, sono le stesse del piano regionale per l'ambiente, di cui al Capo I del presente Titolo.

Capo III

L'impatto ambientale

Art. 29

Valutazione di impatto ambientale

Costituisce impatto ambientale ogni alterazione, qualitativa e/o quantitativa, dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici ed economici, in conseguenza della realizzazione di progetti relativi a particolari opere o interventi pubblici e privati.

Al fine di preservare la qualità dell'ambiente è istituita la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), che consiste nella stima preventiva degli effetti diretti e indiretti che l'eventuale realizzazione dei progetti, di cui al primo comma, può determinare sull'ecosistema considerato.

Art. 30

Ambito di applicazione

Sono soggetti a valutazione di impatto ambientale:

a) i progetti per la pianificazione dello sviluppo socio-economico regionale e i relativi progetti di settore limitatamente agli aspetti esecutivi ivi eventualmente previsti e aventi riferimenti importanti nei riflessi dell'equilibrio ambientale;

b) i progetti per la pianificazione territoriale e urbanistica, limitatamente agli aspetti esecutivi vincolanti ivi rappresentati e riguardanti la localizzazione di

nuove zone per insediamenti produttivi nonché di nuove grandi opere pubbliche o private quali: strade di grande comunicazione di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531, impianti di produzione di energia con potenze superiori a 100 MW, ferrovie interurbane e urbane, aeroporti, interporti, porti commerciali e turistici, idrovie e canali navigabili, invasi d'acqua di superficie superiore a 1 Km², grandi condotte di fluidi, terminali carboniferi e petroliferi;

c) i progetti per la realizzazione delle grandi opere di cui al punto b) relativamente agli aspetti esecutivi non contenuti nella localizzazione territoriale o urbanistica;

d) i progetti relativi a singole opere o interventi pubblici o privati la cui realizzazione possa avere, per specifica natura, dimensioni o localizzazione, un impatto ambientale importante.

L'obbligo della procedura di valutazione dell'impatto ambientale sussiste per i progetti di opere o di interventi previsti ai punti a), b) e c); per i progetti di opere di cui al punto d) l'obbligo insorge quando l'opera o lo intervento previsti siano localizzati in zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico oppure quando l'opera o l'intervento progettati appartengano ad apposito elenco, ai sensi dell'art. 32.

La valutazione di impatto ambientale è positiva quando l'esame comparato e ponderato dei diversi elementi considerati giustifica l'ammissibilità del progetto.

Quando la valutazione di impatto ambientale è negativa l'autorità competente denega il provvedimento richiesto.

Art. 31

Elaborati

Ai fini della valutazione di impatto ambientale sono richiesti i seguenti elaborati tecnici:

1) la descrizione del progetto e delle sue caratteristiche;
2) l'illustrazione dei motivi della localizzazione prescelta;
3) l'analisi dello stato iniziale delle principali componenti ambientali potenzialmente influenzabili a seguito dell'intervento progettato;
4) l'analisi dei possibili effetti modificativi sulle componenti di cui al punto 3) conseguenti alla realizzazione dell'intervento progettato;
5) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre o compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente e/o sulle sue componenti;
6) la valutazione delle motivazioni per la realizzazione dell'opera proposta anche in raffronto a eventuali soluzioni alternative proponibili.

Art. 32

Procedimento

Per le opere assoggettate alla valutazione di impatto ambientale, il giudizio di ammissibilità può essere chiesto dall'Ente proponente anche in fase preliminare alla procedura di approvazione del progetto.

L'autorità competente per la valutazione di impatto ambientale è quella preposta per legge all'approvazione dei progetti stessi; il giudizio di ammissibilità è espresso previo parere della Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente o in assemblea generale secondo il disposto dell'art. 12.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale approva un provvedimento organico contenente le norme e procedure per la valutazione di impatto ambientale. A tale provvedimento sono allegati l'elenco delle opere di cui al punto d) del primo comma dell'art. 30 e una cartografia in scala adeguata nella quale sono individuate le zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.

L'elenco e la cartografia sono soggette ad aggiornamento.

Sono soggetti a valutazione di impatto ambientale:

a) i progetti di cui ai punti a), b) e c) del primo comma dell'art. 30, adottati dopo 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) i progetti di cui al punto d) del primo comma dell'art. 30, adottati dopo 60 giorni dall'efficacia del provvedimento, di cui al terzo comma.

Capo IV

I provvedimenti urgenti ed eccezionali

Art. 33

Contenuto

Quando si verifichi sul territorio regionale uno stato contingente di grave pericolo o di danno per l'igiene e la salute pubblica o per l'ambiente, nel suo complesso o in singoli settori, e per la cui tutela sia necessario un intervento eccezionale e urgente, il Sindaco o il Presidente della Giunta regionale, adottano i provvedimenti necessari.

I provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale, di cui al presente capo, sono adottati su motivata proposta dei Segretari Regionali per il Territorio e per la Sanità.

In particolare, nel settore dei rifiuti, tali provvedimenti possono consistere anche nel ricorso a forme di smaltimento temporaneo o allo smaltimento presso impianti non istituzionalmente dipendenti dalle aree di provenienza dei rifiuti.

Quando per ragioni di urgenza o per inerzia del destinatario dell'ordine, l'autorità procede all'esecuzione in danno, le spese da addebitare sono determinate dalla stessa autorità provvedente sulla base degli oneri effettivamente sostenuti.

La stessa autorità informa il Ministro della Sanità e/o il Ministro dell'Ecologia circa la situazione determinatasi e i provvedimenti adottati.

Art. 34

Competenza del Sindaco e del Presidente della Giunta regionale

L'adozione dei provvedimenti, di cui all'art. 33, spetta al Sindaco, quando l'evento si verifichi nel territorio del proprio Comune e lo stato di pericolo o di danno sia limitato alla stessa circoscrizione; in caso diverso, la competenza è del Presidente della Giunta regionale.

Capo V

Gli impianti di prima categoria

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 35
Oggetto della disciplina

Sono considerati impianti di prima categoria:

a) gli impianti di depurazione, gli impianti di trattamento e/o di stoccaggio di rifiuti che dipendono da Comuni, Comunità montane, loro Consorzi, anche misti con imprese private, e imprese pubbliche;

b) gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento e/o di stoccaggio dei rifiuti che appartengono a imprese private esercenti per conto terzi;

c) gli impianti di depurazione che trattino effluenti provenienti da processi produttivi e/o prestazione di servizi, contenenti in ingresso all'impianto sostanze elencate nella tabella allegata al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 in misura superiore ai limiti indicati in paragrafo 1.2 e 1.3 della Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso D.P.R., in quanto applicabili, e gli impianti di trattamento e gli impianti di stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi.

E' impianto di trattamento ogni struttura tecnica, semplice o complessa, che dia luogo, mediante idonee tecnologie, al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero, al riciclo, all'innocuizzazione o allo incenerimento dei rifiuti.

E' impianto di stoccaggio definitivo ogni struttura in cui i rifiuti, in funzione delle specifiche caratteristiche dei siti interessati e dei materiali da smaltire, sono collocati in maniera controllata e definitiva, nell'osservanza di apposite norme tecniche di conduzione.

Art. 36
Forme di organizzazione

Gli impianti di depurazione e di trattamento di prima categoria possono essere organizzati in centri polifunzionali, formati da una pluralità, anche combinata, di impianti di depurazione e/o di trattamento.

L'organizzazione dell'attività degli impianti costituisce un servizio che, secondo convenienza economica e nel rispetto delle condizioni generali di igiene e di salubrità dell'ambiente, può essere reso sia attraverso il trasporto dello scarico o del rifiuto dal luogo di produzione all'interno dell'impianto o del centro, sia attraverso un servizio mobile, consistente nel trasporto di attrezzature di depurazione e/o di trattamento nel luogo di produzione dello scarico o del rifiuto.

I mezzi dei servizi mobili sono attrezzati in modo da consentire, oltre al trasporto delle apparecchiature, anche la misurazione e registrazione delle quantità e qualità di scarico o rifiuto trattato.

Art. 37
Regime

Gli impianti di prima categoria, considerati singolarmente od organizzati in centri polifunzionali, sono assimilati alle industrie insalubri di 1ª classe ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Devono essere pertanto dotati di tutti gli apprestamenti tecnici e igienici idonei a:

1) garantire il regolare controllo e deflusso delle acque depurate e di quelle di lavorazione, nonché degli eventuali fanghi e liquami;
2) evitare infiltrazioni nel terreno e ogni pericolo di inquinamento delle acque;
3) evitare l'inquinamento atmosferico da polveri o composti chimici;
4) evitare spandimenti ed esalazioni maleodoranti o nocive e la proliferazione di ratti e insetti;
5) evitare l'inquinamento da rumore.

In caso di arresto dell'impianto o di temporanea incompatibilità qualitativa o quantitativa degli scarichi con la sua potenzialità, va prevista la possibilità di trattamenti e/o di misure alternativi.

Art. 38
Gestione amministrativa

Gli impianti di prima categoria sono gestiti da un tecnico responsabile.

Presso gli impianti o i centri polifunzionali, deve essere tenuto apposito registro di carico e scarico, secondo il modello predisposto dalla Giunta regionale, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro, dove è giornalmente annotata la quantità e qualità di acque, liquami e fanghi o di rifiuti ricevute, la quantità trattata secondo la specie, quella giacente, quella consegnata a terzi e quella eliminata secondo un distinto procedimento.

E' altresì obbligatoria la tenuta del quaderno di registrazione e del quaderno di manutenzione, con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Ministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, allegato n. 4, punti 3.1, 3.2 e 3.4.

Il registro e i quaderni sono tenuti presso la sede dell'impresa o dell'impianto a cura del gestore e devono essere esibiti a ogni richiesta dell'autorità di controllo, unitamente agli eventuali documenti relativi al trasporto di acque, fanghi, liquami e rifiuti.

Quando sia organizzato un servizio mobile ai sensi dell'art. 36, sono istituiti analoghi registri di carico e scarico e quaderni di registrazione e manutenzione da custodire all'interno del veicolo, in cui, relativamente a ogni operazione eseguita, è registrato il nome, la ragione sociale, l'indirizzo e il codice fiscale del committente, il quantitativo di carico trattato, la sua provenienza e qualità, la destinazione delle acque depurate e dei residui.

La conservazione del registro e dei quaderni è obbligatoria e a tempo indeterminato; la eventuale distribuzione è soggetta ad autorizzazione dell'autorità di controllo.

In caso di cessazione dell'attività, i registri sono consegnati alla Provincia, che ne cura, in caso di riscontro di violazioni anche solo amministrative, l'inoltro di copia autentica all'Autorità Giudiziaria competente.

Sezione II

La progettazione degli impianti

Art. 39

Criteri di progettazione

Gli impianti di prima categoria, nonché i centri polifunzionali, sono progettati tenendo presenti le caratteristiche qualitative degli scarichi e/o quelle merceologiche dei rifiuti raccolti nell'area di confluenza, delle loro prevedibili variazioni nel tempo, nonché i possibili riutilizzi del materiale recuperato, anche in ragione delle condizioni locali e di mercato.

In particolare, per i rifiuti solidi e urbani, gli impianti di incenerimento devono avere una potenzialità minima di 100 t/g, quelli di riciclo di 200 t/g.

La Giunta regionale, per ragioni geomorfologiche delle aree interessate, può consentire deroghe con provvedimento motivato.

Il progetto degli impianti:

1) è corredato dagli elaborati tecnici necessari a individuare il processo e le apparecchiature del sistema di depurazione o di trattamento adottato, sia sotto il profilo funzionale sia sotto il profilo della convenienza economica;

2) indica gli apprestamenti tecnici e igienici atti a garantire, in ogni fase della lavorazione, il raggiungimento delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 37;

3) assicura che le caratteristiche chimiche e/o batteriologiche dei prodotti di recupero e di scarico siano compatibili con la destinazione successiva.

Art. 40

Elaborati di progetto

Gli elaborati tecnici dei progetti consistono principalmente in:

1) una dettagliata relazione tecnica, descrittiva delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi e dei rifiuti, del processo tecnologico di trattamento, nonché delle caratteristiche degli effluenti e dei materiali riutilizzabili, nonché, per quel che riguarda gli inceneritori, degli impianti per il recupero o reimpiego anche energetico del calore; quando sia previsto il trattamento di rifiuti tossici e nocivi la relazione deve, in particolare, specificare le sostanze tossiche e nocive trattate;

2) una planimetria generale dell'insediamento in scala 1:2000, riportante l'ubicazione dell'impianto, i confini dell'area di insediamento e di quella di proprietà, nonché la destinazione di zona dello strumento urbanistico generale;

3) una planimetria dell'impianto o del centro polifunzionale in scala non inferiore a 1:500, donde risulti, in particolare, la rete fognaria, il pozzetto di campionamento e il punto di scarico delle acque o di rilascio dei rifiuti;

4) i disegni e la descrizione delle opere da realizzare;

5) il piano per la bonifica delle aree interessate a fine esercizio dell'impianto, qualora necessario.

Art. 41

Ubicazione degli impianti

I nuovi impianti di prima categoria, nonché i centri polifunzionali, sono ubicati nelle aree appositamente individuate nel relativo piano regionale di settore e/o negli strumenti urbanistici generali, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi, con particolare riferimento a condizioni idrogeologiche favorevoli.

La Regione, con i piani ambientali regionali di settore, può confermare le destinazioni vigenti o, qualora non sussistano sufficienti e/o idonee localizzazioni, procedere alla delimitazione di nuove aree o variare quelle esistenti.

L'approvazione regionale dei piani, di cui al precedente comma, costituisce automatica variazione degli strumenti territoriali subordinati e urbanistici ai sensi e per gli effetti dell'art. 20.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di cui al primo comma da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono appositamente destinate, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dei progetti di cui al precedente comma costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

La pubblicazione, qualora dovuta, viene effettuata con le modalità previste dagli artt. 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Le funzioni consultive sono esercitate dalla Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente.

Per tali progetti non è richiesto il parere della Commissione consiliare, previsto dal punto 4 dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.

Nei casi previsti dal quinto comma, l'approvazione del progetto costituisce approvazione di variante, ove richiesta.

In carenza o in difformità dei piani regionali di settore e/o degli strumenti urbanistici generali, possono essere approvati progetti di impianti di prima categoria solo previo accertamento dell'idoneità delle aree da parte della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente.

L'approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, ne comporta la dichiarazione di pubblica utilità, nonché l'urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Sezione III

Realizzazione ed esercizio degli impianti

Art. 42

Controllo preventivo

Ferme restando le disposizioni di cui alla Legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, sulla progettazione, approvazione, realizzazione e collaudo delle opere pubbliche, la realizzazione degli impianti di prima categoria e dei centri polifunzionali, nonché le eventuali variazioni per

ampliamenti o ristrutturazioni, sono soggette all'approvazione del progetto da parte del Presidente della Regione o della Provincia e, quando non si tratti di opera comunale. al rilascio della concessione edilizia gratuita.

Il progetto dell'impianto viene presentato al Comune, e, secondo le rispettive competenze, ai sensi degli artt. 4 e 5, alla Regione o alla Provincia.

Il Comune può far pervenire le proprie osservazioni alla Regione o alla Provincia entro 30 giorni dal ricevimento.

Il progetto è approvato sentito il parere della competente Commissione.

La concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata dal Sindaco successivamente all'approvazione del progetto, secondo altresì le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite col provvedimento di approvazione.

I termini per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia decorrono dalla data della presentazione al Comune del progetto approvato.

Art. 43
Collaudo

Gli impianti di prima categoria sono soggetti a collaudo anche funzionale.

In sede di collaudo devono, fra l'altro, essere attestati:

1) la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
2) la funzionalità dei processi di depurazione delle acque o di trattamento dei rifiuti in relazione alla qualità delle acque influenti e dei rifiuti da trattare;
3) l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
4) il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e massima potenzialità;
5) l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge anche con riferimento ai singoli inquinanti, nonché il conseguimento delle finalità, di cui al secondo comma dell'art. 37;
6) l'esecuzione di campionamenti e analisi fisiche, chimiche e/o batteriologiche dell'influente e dello effluente depurato o del prodotto del processo di innocuizzazione, con specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi; le analisi potranno essere certificate anche dai laboratori di analisi autorizzati ai sensi dell'art. 54.

Art. 44
Avvio dell'impianto

L'avvio dell'impianto è soggetto a presentazione alla autorità di vigilanza, competente ai sensi dell'art. 46, di una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato.

Il certificato di collaudo deve essere presentato entro 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio dell'impianto.

L'autorità di vigilanza può concedere una motivata proroga del termine; in caso contrario, l'attività dello impianto deve essere sospesa.

La presentazione del certificato di collaudo dello impianto alla stessa autorità di vigilanza costituisce presupposto per il rilascio, entro 60 giorni, dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

La Giunta regionale è delegata a emanare entro un anno dalla data della presente legge i criteri per la determinazione delle garanzie che l'interessato è tenuto a fornire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dello impianto.

Dette garanzie, che, per quanto concerne gli stoccaggi vanno prestate per la durata di almeno un quinquennio anche dopo la cessazione dell'attività o la chiusura del singolo impianto, sono determinate ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione del Comitato Interministeriale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e possono anche consistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative, e sono soggette ad aggiornamento biennale.

L'autorizzazione, nel caso di impianti di depurazione, vale anche quale autorizzazione definitiva all'attivazione dei relativi scarichi.

Le autorizzazioni predette non sostituiscono il certificato di agibilità dell'opera.

Art. 45
Interruzione nel funzionamento
degli impianti di depurazione

Qualunque interruzione anche parziale nel funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, deve essere immediatamente comunicata all'autorità di vigilanza e, qualora diversa, anche al Sindaco.

L'autorità di vigilanza, a seguito dell'interruzione, può, in relazione al potere dovere di intervento in sede di discrezionalità tecnica, imporre prescrizioni e limiti, incluso anche l'ordine di chiusura degli scarichi.

Sezione IV

Le funzioni di vigilanza e controllo

Art. 46
Autorità di vigilanza

Il Presidente della Provincia è autorità di vigilanza per gli impianti di prima categoria, ivi compresi i centri polifunzionali.

L'autorità di vigilanza è competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al quarto comma dell'art. 44.

Art. 47
Contenuto della vigilanza e controllo

Il funzionamento degli impianti di prima categoria è sottoposto a periodici controlli dell'autorità di vigilanza mediante accessi, ispezioni e prelievo di campioni.

Il controllo comporta l'accertamento sull'osservanza della disciplina generale e di quella speciale, sull'adozione delle cautele prescritte in sede di approvazione, nonché sulla persistenza delle condizioni autorizzative o sulla sopravvenienza di fatti nuovi, prima non adeguatamente valutati, comunque incidenti sulle stesse.

Il titolare dell'impianto deve fornire tutte le informazioni richieste, nonché trasmettere all'autorità di vigi-

lanza, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sui tipi e sui quantitativi di liquami, fanghi e rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno precedente, anche ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 48

Provvedimenti modificativi dell'autorizzazione

Le autorizzazioni, di cui all'art. 44 possono essere sospese, modificate, revocate o dichiarate decadute a opera della stessa autorità di vigilanza.

La sospensione può essere:

1) una misura cautelare, quando vi siano fondati motivi per l'adozione di provvedimenti di modifica, di decadenza, o di revoca, e in pendenza dei relativi accertamenti tecnici e scientifici; essa non può essere protratta per più di 90 giorni, salvo motivata proroga; in caso contrario l'attività può essere ripresa;
2) un provvedimento sanzionatorio, quando si riscontrino violazioni od omissioni nell'esercizio dell'impianto o, nel caso di trasporto, esso avvenga senza i documenti necessari per legge; essa può essere protratta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto e comunque fino a che sia stato ottemperato agli adempimenti prescritti.

L'autorizzazione può essere modificata, previa approvazione del relativo progetto e rilascio dell'eventuale autorizzazione o concessione edilizia, quando si determinino condizioni, tecniche e/o economiche, di inadeguatezza dell'impianto o per altre sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

La decadenza è dichiarata:

1) quando non sia stato rispettato un precedente ordine di sospensione;
2) quando, nel caso di impianti per conto terzi, la gestione dell'impianto sia stata trasferita a impresa non autorizzata ai sensi dell'art. 52, o all'impresa siano venuti meno i requisiti per l'autorizzazione.

Contro i provvedimenti di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso gerarchico, entro 30 giorni, alla Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L'autorizzazione è in ogni caso revocata quando il funzionamento dell'impianto determini uno stato di pericolo e/o di danno per l'igiene pubblica e/o per l'ambiente nel suo complesso o in singoli settori.

Capo VI

Gli impianti di seconda categoria

Art. 49

Realizzazione ed esercizio degli impianti

Sono considerati impianti di seconda categoria, gli impianti costituenti pertinenza di immobili privati adibiti a processi produttivi e/o prestazione di servizi realizzati:

a) per la depurazione di liquidi o liquami contenenti sostanze elencate nella tabella allegata al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 in misura non superiore ai limiti indicati nei paragrafi 1.2 e 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui allo art. 5 dello stesso D.P.R.;
b) per il trattamento e/o per lo stoccaggio di rifiuti non tossici e nocivi.

La realizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti è subordinata all'approvazione del progetto, previo parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, da parte del Presidente della Provincia, la cui competenza è stabilita a norma dell'art. 5. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto dell'art. 42.

L'avvio e il funzionamento degli impianti di cui al primo comma sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Art. 50

Autorità di vigilanza

Sono autorità di vigilanza per gli impianti di seconda categoria:

1) Il Sindaco, relativamente agli impianti di depurazione sversanti nella fognatura pubblica, in corpi idrici superficiali o sul suolo;
2) il Presidente della Provincia, relativamente a tutti gli impianti di trattamento.

Le autorità di vigilanza rilasciano le autorizzazioni di competenza ed esercitano il controllo per i fini e secondo le modalità previste agli articoli 47 e 48, in quanto applicabili.

Il Sindaco, nel caso di impianti di depurazione sversanti in fognatura dipendente da Consorzio o Comunità Montana, può delegare la vigilanza al Presidente dell'Ente.

Capo VII

Le attività per conto terzi

Art. 51

Individuazione delle attività

L'attività di soggetti privati per conto terzi in materia di tutela dell'ambiente è consentita solo nei limiti stabiliti dalla legge.

Essa consiste:

1) nell'organizzazione di imprese per il trasporto, la depurazione, il trattamento, lo stoccaggio di acque, liquami, fanghi e altri rifiuti;
2) nella costituzione di laboratori privati per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, utilizzabili da enti pubblici e da privati a norma della presente legge;
3) nella sperimentazione di sistemi e processi di smaltimento e recupero di scarichi e di rifiuti.

Art. 52

Attività per conto terzi

L'attività di depurazione, trasporto, trattamento o stoccaggio per conto terzi è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia dove sorge l'impianto o, in difetto, la sede operativa dell'impresa.

Essa ha valore per l'intero territorio regionale e, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi, si ripartisce secondo le seguenti categorie:

1) raccolta e trasporto;

2) depurazione e/o trattamento;

3) stoccaggio provvisorio;

4) stoccaggio definitivo.

Ciascuna impresa può esercitare le attività connesse a una, a più o alla totalità delle categorie, attraverso l'esercizio di singoli impianti o di centri polifunzionali organizzati secondo le forme previste dall'art. 36.

L'autorizzazione ha la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile; per ogni categoria di cui al secondo comma del presente articolo si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 44.

Art. 53

Rilascio, cancellazione e rinnovo delle autorizzazioni provinciali

L'autorizzazione provinciale è rilasciata con decreto del Presidente della Provincia su istanza della parte interessata.

A tal fine l'istanza deve essere presentata, con sottoscrizione congiunta, dal titolare e dal direttore della impresa qualora si tratti di due persone diverse.

Essa va corredata da una relazione tecnica, ove sono descritte le attività da effettuare e dimostrate le capacità tecnico-economiche dell'impresa, sia per attrezzature che per personale, ai fini del regolare esercizio dell'attività.

L'autorizzazione può essere sospesa, ritirata o rinnovata a opera del Presidente della Provincia.

E' sospesa, quando, in seguito all'accertamento di violazione di prescrizioni della presente legge da parte dell'impresa, questa sia stata diffidata ad adeguarsi entro un idoneo termine e non vi abbia ottemperato.

E' ritirata quando, nonostante la sospensione di cui al comma precedente, si sia verificata una causa di decadenza o di revoca ai sensi dell'art. 48 circa il regolare esercizio dell'impianto o del centro.

Il rinnovo dell'autorizzazione non è denegabile quando, entro sei mesi prima della scadenza quinquennale, la autorità di vigilanza abbia accertato la permanenza delle condizioni autorizzative all'esercizio dell'impianto o del centro, previo adeguamento della eventuale cauzione in rapporto alle modifiche dell'impresa.

Art. 54

Laboratori privati

Per lo svolgimento delle analisi fisiche, chimiche e batteriologiche delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti nell'ambito dei procedimenti tecnici per il rilascio ai privati di certificati previsti dalla presente legge, i laboratori privati sono soggetti ad autorizzazione.

A tale scopo, i laboratori devono, in base ad apposita legge regionale:

1) essere sottoposti alla direzione tecnica di un laureato iscritto all'ordine professionale competente;

2) essere dotati del personale e delle attrezzature tecnico-scientifiche necessarie per le categorie di analisi da eseguire.

L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente.

Art. 55

Attività sperimentali

La sperimentazione di nuovi metodi o impianti per la salvaguardia e il risanamento dell'ambiente, anche mediante nuovi procedimenti di recupero degli elementi riutilizzabili, quando possa comportare situazioni di pericolo e/o di danno, sul territorio è sottoposta a preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è temporanea e revocabile; prevede, per il periodo intermedio, particolari forme di controllo in ordine allo sviluppo dell'attività sperimentale e al conseguimento dei fini prefissati; al termine del periodo consentito, può essere rinnovata.

L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente, con salvaguardia per i privati di ogni diritto connesso allo sfruttamento industriale dell'impianto o del procedimento sperimentale.

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, è sostitutiva di ogni provvedimento amministrativo regionale altrimenti richiesto.

Capo VIII

Le attività di coordinamento e di alta vigilanza

Art. 56

Attività di coordinamento

Il coordinamento regionale consiste nell'emanazione di direttive per l'organizzazione omogenea delle azioni, di cui al punto 4) dell'art. 4.

Il mancato adeguamento alle direttive emanate può comportare la sospensione dall'erogazione di eventuali contributi regionali per la materia fino all'intervenuto adeguamento.

Art. 57

Alta vigilanza regionale

In materia di tutela dell'ambiente, la Regione esercita funzioni di alta vigilanza, in rapporto agli interessi di carattere regionale connessi con la materia.

Tali funzioni si esplicano tramite il Presidente della Giunta regionale, su motivata proposta dei Segretari Regionali per il Territorio e per la Sanità.

Esse consistono principalmente nella potestà di:

1) ordinare accessi e ispezioni in seguito al verificarsi di turbative all'igiene e alla salute pubblica di entità e rilievo sovracomunale, nonché di adottare, ai sensi del precedente Capo IV del presente Titolo, i provvedimenti urgenti ed eccezionali di propria competenza;

2) ordinare accessi e ispezioni sul regolare funzionamento dei servizi locali per il rilevamento, la prevenzione e il risanamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo, nonché di diffidare gli enti locali all'osservanza delle norme vigenti, secondo i modi e nei termini previsti;

3) sostituirsi, quando si verifichino, nonostante espressa diffida, gravi e ripetute violazioni di legge, agli enti locali nell'adempimento degli atti e dei servizi prescritti.

Gli adempimenti, di cui al punto 3) del precedente comma, sono adottati, previa delibera della Giunta regionale.

TITOLO IV

LE NORME PARTICOLARI PER LA TUTELA DELL'ATMOSFERA, DELLE ACQUE, DEL SUOLO

Art. 58
Tutela dell'atmosfera

La tutela dell'atmosfera, a norma della L. 13 luglio 1966, n. 615, dei DD.PP.RR. 24 ottobre 1977, n. 1288, 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322, del D.P. C.M. 28 marzo 1983, nonché della presente legge, è perseguita con azioni speciali, anche di carattere preventivo, rivolte:

1) contro inquinanti atmosferici, quali fumi, polveri, gas e odori;
2) contro altri inquinanti, quali rumori, vibrazioni e radiazioni non ionizzanti atti a recare pregiudizio, diretto o indiretto, alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati.

Ai fini di assicurare una generalizzata tutela da fumi, polveri, gas, odori, tutti gli insediamenti, diversi da quelli esclusivamente domestici, che diano luogo a emissioni di aeriformi nell'atmosfera, in qualsiasi luogo del territorio regionale siano ubicati, sono soggetti alla disciplina prevista dal D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322; a tal fine devono, ove necessario ai sensi dell'art. 69, dotarsi dei sistemi di abbattimento rispondenti alle prescrizioni dell'art. 3 dello stesso decreto.

I progetti dei sistemi di abbattimento sono approvati dal Sindaco, su parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente competente ai sensi degli articoli 13 e 15, entro 30 giorni dal ricevimento del parere. L'inutile decorso del termine equivale ad approvazione del progetto.

L'approvazione può essere condizionata all'installazione di apparecchi di controllo in continuo sia circa il livello delle emissioni sia circa il funzionamento dei sistemi di abbattimento, ai sensi della lett. d) del punto 3) dell'art. 6.

Art. 59
Tutela delle acque

La tutela delle acque, a norma della L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e integrazioni, delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché della presente legge, è perseguita con la disciplina delle azioni speciali di settore relativamente:

1) ai prelievi e l'uso corretto delle acque;
2) agli scarichi di tutti gli insediamenti e delle pubbliche fognature;
3) al risanamento delle acque anche mediante la regolamentazione comunale.

La disciplina, di cui al punto 1), concerne gli approvvigionamenti idrici autonomi, secondo la molteplicità dei rispettivi usi, nonché le modalità del relativo utilizzo.

La disciplina, di cui al punto 2), concerne lo sversamento, continuo o saltuario, di sostanze liquide nelle pubbliche fognature o in un corpo ricettore, pubblico o privato, nonché i provvedimenti per l'attivazione degli scarichi.

Le sostanze, di cui al precedente comma, possono essere costituite da:

1) acque reflue, ivi comprese quelle di raffredamento, provenienti da insediamenti civili o produttivi o da pubbliche fognature;
2) liquami e deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici, nonché dallo svuotamento di pozzi neri e fosse biologiche;
3) fanghi residuati dai cicli di lavorazione o dai processi di depurazione, purché non tossici o nocivi.

La disciplina, di cui al punto 3) del primo comma, concerne principalmente, la definizione dei contenuti e la determinazione delle procedure per porre in essere, accanto a quelle generali, le norme speciali attinenti l'organizzazione e i limiti di accettabilità relativi ai singoli servizi pubblici, nonché agli scarichi sul suolo e nelle unità geologiche profonde, in ragione delle esigenze locali.

Sono corpi ricettori degli scarichi:

1) i corpi idrici superficiali, costituiti da:
   a) corsi d'acqua naturali o artificiali;
   b) laghi naturali o artificiali;
   c) acque di transizione formanti laghi salmastri, lagune e zone di foce in mare;
   d) acque costiere marine;
2) il suolo, destinato a uso agricolo e non, costituito dallo strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione degli scarichi, anche connessi con fossati «a perdere» non collegati a corpi idrici superficiali;
3) le unità geologiche profonde, costituite dalle formazioni geologiche e/o da cavità naturali o artificiali. situate in zone tettonicamente favorevoli e sicuramente isolate dalla superficie e dai serbatoi sotterranei di acqua dolce, nonché da altre risorse utili.

Non sono corpi ricettori degli scarichi le falde idriche sotterranee, il sottosuolo costituito dagli strati di terreno sottostanti allo strato superficiale, nonché gli stagni e i serbatoi di acqua potabile o da potabilizzare.

Gli scarichi degli insediamenti adibiti a ospedali e case di cura nonché quelli relativi a istituti scientifici, ove vengano impiegati virus e batteri, prima del loro sversamento in qualsiasi corpo ricettore o nelle pubbliche fognature, devono essere sottoposti a un accurato trattamento di disinfezione sotto la responsabilità del direttore sanitario dell'istituto.

Art. 60

Regolamento di fognatura

I Comuni, le Comunità Montane e i loro Consorzi, gestori del servizio di fognatura e/o depurazione, sono tenuti ad adottare un regolamento per l'esercizio del relativo servizio.

Il regolamento deve stabilire in particolare:

1) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;

2) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico per i nuovi insediamenti;

3) i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, nel suolo e nel sottosuolo;

4) la sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;

5) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;

6) le norme tecniche per gli allacciamenti;

7) le spese di allacciamento, le tariffe e le relative modalità di esazione;

8) le sanzioni amministrative.

Il regolamento è adottato dall'Ente di cui al primo comma, e approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente.

I Comuni, le Comunità Montane e i loro Consorzi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad aggiornare il loro regolamento, o ad adottarlo qualora ne fossero sprovvisti.

L'inutile decorso del termine, di cui al quarto comma, consente all'organo regionale di controllo competente, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, la nomina di un commissario «ad acta».

I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi ai nuovi limiti di accettabilità, entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento.

Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto a un anno.

Art. 61

Tutela del suolo

La tutela del suolo, a norma del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché della delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, di cui all'art. 5 dello stesso D.P.R., e della presente legge, è perseguita con la disciplina delle azioni speciali di settore relativamente:

1) ai rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;

2) alla regolamentazione locale dei servizi;

3) agli impianti di trattamento dei rifiuti e alle discariche.

La disciplina, di cui al punto 1), concerne le modalità di organizzazione e svolgimento dei singoli servizi di raccolta, trattamento o stoccaggio dei rifiuti, in rapporto alla specificità delle loro caratteristiche.

La disciplina, di cui al punto 2), concerne la delimitazione dei contenuti e la determinazione delle procedure, per porre in essere, in ragione delle esigenze locali, le relative norme speciali.

La disciplina di cui al punto 3) concerne i procedimenti di individuazione delle aree, la realizzazione, il funzionamento e il controllo delle discariche e delle aree per depositi temporanei, e cioè le aree destinate, in ragione della natura dei terreni e degli apprestamenti predisposti, all'accumulo temporaneo di rifiuti in attesa della definitiva destinazione, esclusi gli accumuli temporanei presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento e, come tali, soggetti solo a periodico smaltimento, secondo le direttive della Giunta regionale da emanare entro un anno dalla data della presente legge.

Art. 62

Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti

Per il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, i Comuni, le Comunità Montane e i loro Consorzi, devono essere dotati di un apposito regolamento, finalizzato a conseguire la migliore tutela della salute, della igiene pubblica e dell'ambiente, anche attraverso il recupero, il riutilizzo e il riciclo, anche energetico, dei rifiuti trattati.

In particolare, il regolamento deve stabilire:

1) per quanto attiene allo smaltimento dei rifiuti urbani:

  a) le modalità atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti;

  b) le modalità atte a favorire, fin dalla fase del conferimento, il recupero dei materiali riutilizzabili;

  c) le modalità e la periodicità del servizio di raccolta rifiuti urbani e del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico;

  d) le zone dove vengono istituiti i punti di raccolta dei rifiuti urbani all'esterno del perimetro di cui all'art. 63;

  e) le modalità per l'eventuale smaltimento diretto dei rifiuti urbani prodotti all'esterno del perimetro di raccolta, di cui all'art. 63;

  f) le modalità per il conferimento, il trasporto, lo eventuale trattamento ed eliminazione dei rifiuti ingombranti;

2) per quanto attiene i rifiuti speciali assimilati agli urbani, il contenuto della convenzione da stipularsi dall'ente gestore del servizio e l'utente;

3) per quanto attiene allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi:

  a) le modalità per lo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;

  b) i criteri per la realizzazione dei centri di raccolta di carcasse di veicoli, pneumatici e loro parti, comprendenti, tra l'altro, le dimensioni massime delle aree, la loro sistemazione e la massima quantità di materiale accumulabile;

  c) i tipi di rifiuto che conformemente a quanto indicato al punto 1.1.1 della delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.

5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, possono essere conferiti direttamente al servizio di smaltimento, nonché le relative prescrizioni, e il contenuto della eventuale convenzione;

d) eventuali ulteriori prescrizioni per le operazioni di carico, trasporto e scarico di una o più categorie di rifiuti speciali o tossici e nocivi.

Nel regolamento può venire previsto l'esonero dalla autorizzazione comunale, di cui alla lett. c) del punto 3) dell'art. 6, per determinate categorie di rifiuti di cui ai punti a) e c) del punto 3) del precedente comma.

Il regolamento è adottato dall'Ente, di cui al primo comma, cui è affidata la gestione del servizio; è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 60.

I titolari di autorizzazioni di cui al secondo comma dell'art. 52 sono tenuti ad adeguare l'attività entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento.

Art. 63
Zonizzazione del territorio comunale

La fase di raccolta del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani può essere programmata secondo tre distinte zone del territorio comunale: quella di conferimento, quella di deposito e quella di pubblica spazzatura.

All'interno del perimetro della zona di conferimento, i rifiuti sono conferiti al servizio a cura del produttore nei tempi e secondo le modalità organizzative stabilite.

All'esterno del perimetro di cui al precedente comma, i rifiuti possono essere, a cura del produttore, smaltiti direttamente o trasportati in appositi luoghi di raccolta, secondo il tipo di rifiuto, nonché secondo i modi e i tempi prescritti.

La zona di pubblica spazzatura è delimitata in ragione dei luoghi pubblici o di uso pubblico in cui la pulizia e il trasporto sono effettuati a cura diretta del servizio.

La determinazione del perimetro della zona di conferimento, quella delle zone di pubblica spazzatura, nonché l'individuazione dei luoghi di raccolta dei rifiuti, sono determinate dal Consiglio comunale.

TITOLO V
LE NORME FINANZIARIE, LE SANZIONI, LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64
Oneri e tasse per i servizi relativi alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti e conseguenti controlli

Le tariffe relative al canone dovuto per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto sono stabilite dai Comuni o loro Consorzi, in conformità a quanto stabilito dalla vigente legislazione.

Per le utenze civili le tariffe, che sono sottoposte all'approvazione del Comitato Regionale di controllo e alla omologazione del Ministero delle Finanze, sono adottate dagli Enti gestori entro i termini e i limiti stabiliti dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e successive modifiche e integrazioni.

Per le utenze relative agli insediamenti produttivi le tariffe sono determinate dagli Enti gestori entro i termini stabiliti al precedente comma mediante l'applicazione di apposita tabella deliberata e aggiornata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1980, n. 26.

I coefficienti ivi riportati si riferiscono agli impianti di depurazione meccanici o biologici tradizionali, con esclusione degli impianti non convenzionali, che comprendono cioè fasi depurative non usuali quali omogeneizzazione, trattamenti chimici e/o terziari.

In tal caso la tariffa relativa al servizio di depurazione viene stabilita direttamente dall'ente gestore sulla base dei costi reali, approvata dalla Giunta regionale e sottoposta all'omologazione del Ministero delle Finanze.

Per quanto concerne l'accertamento del canone, la riscossione e il contenzioso, nonché l'ammontare delle penalità per omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento, si applicano le norme stabilite dall'art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153 e successive modifiche e integrazioni.

Sono a carico dei richiedenti tutte le spese occorrenti per l'installazione e la gestione degli eventuali apparecchi di controllo.

Ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, i Comuni sono tenuti ad applicare una tassa per il servizio svolto per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Il canone si applica dal primo giorno del bimestre solare in cui ha inizio l'utenza.

La rinuncia di utenza, purché regolarmente denunciata e accertata, determina la cessazione dell'obbligo al pagamento dei canoni di cui sopra, a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo.

Le tasse e le tariffe di cui ai commi precedenti devono consentire l'equilibrio economico della gestione dei servizi e l'equa ripartizione delle spese sostenute.

Art. 65
Sanzioni amministrative

Per l'inosservanza delle norme previste dalla presente legge, qualora non sussistano sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, l'autorità di vigilanza applica le seguenti sanzioni amministrative:

1) per la mancata tenuta dei registri e dei quaderni di cui all'art. 38: da L. 200.000 a L. 2.000.000;
2) per l'inosservanza di altre norme previste dalla presente legge: da L. 200.000 a L. 2.000.000;
3) per l'inosservanza di disposizioni regolamentari: da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Qualora dall'inosservanza delle predette norme dovesse derivare situazione di grave pericolo o grave peggioramento della qualità dell'ambiente le suddette sanzioni sono triplicate.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui al presente articolo, qualora derivanti da sanzioni applicate in materia di inquinamento idrico, sono utilizzate dai Comuni unicamente per il

miglioramento dei servizi di fognatura e depurazione previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

La Giunta regionale provvede, ogni due anni, all'aggiornamento delle sanzioni previste ai commi precedenti sulla base dell'indice ISTAT del costo medio della vita.

Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in quanto compatibili, alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 66

Abrogazione di norme regionali

Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge e in particolare:

— l'allegato B) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 64;
— gli artt. 5 e 8 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 22;
— gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 e 41 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85.

Nelle materie di cui alla presente legge, l'attività ispettiva di vigilanza e controllo relativa alla tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento di cui allo art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 già affidata al Responsabile del Settore Igiene Pubblica ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale, è svolta dallo stesso solo per incarico della Regione, della Provincia, dei Comuni.

Art. 67

Decorrenza delle competenze

L'esercizio delle funzioni delegate, di cui alla presente legge, ha effetto dalla data del 1° gennaio 1986.

All'onere relativo, derivante alle Province e ai Comuni, si provvede mediante istituzione di apposito stanziamento nel bilancio della Regione.

Art. 68

Provvedimenti legislativi di settore

La disciplina tecnica delle azioni speciali per i singoli settori, per quanto non disciplinato dalla presente legge:

— in materia di atmosfera, relativamente alla tutela da fumi, polveri, gas, odori, rumori, vibrazioni, radiazioni non ionizzanti;
— in materia di acque, relativamente alla tutela dei corpi ricettori e alla disciplina degli scarichi;
— in materia di suolo, relativamente allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;

è demandata ad appositi provvedimenti legislativi.

Art. 69

Entrata in vigore delle singole norme

Gli insediamenti di cui al secondo comma dell'art. 58 che non vi abbiano già provveduto ai sensi degli artt. 5 e 10 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, debbono produrre al Comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione tecnica contenente la qualità e quantità delle proprie emissioni massime, misurate a valle dell'eventuale impianto di abbattimento esistente.

Qualora esista un impianto di abbattimento, unitamente alle indicazioni di cui sopra, devono essere comunicate le descrizioni, i principi tecnologici di funzionamento, i tempi di fermata necessari per la manutenzione e ogni altra notizia atta a caratterizzare tali impianti.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente, o della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, prescrive, ove necessaria, la presentazione del progetto per l'adeguamento o la costruzione dell'impianto di abbattimento, entro i successivi centottanta giorni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 16 aprile 1985

BERNINI

(3029)

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. 34.

Progetto oncologico regionale: integrazione alla legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 «Piano socio-sanitario regionale, triennio 1984-1986».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 26 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il documento di piano allegato alla legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 «Piano socio-sanitario regionale, triennio 1984-1986» è integrato con il «Progetto Oncologico Regionale», allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 23 aprile 1985

BERNINI

ALLEGATO alla legge regionale relativa a:

Progetto oncologico regionale: integrazione alla legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 «Piano socio-sanitario regionale, triennio 1984-1986»

PREMESSA

La patologia neoplastica è attualmente in Italia la seconda causa di morte e circa un terzo di questi decessi è causato dall'assenza di diagnosi tempestive e dall'insufficienza dei mezzi terapeutici a disposizione.

La necessità quindi di affrontare il problema del malato neoplastico investe anche la Regione Veneto, ove, nonostante l'ampiezza e l'articolazione della rete sanitaria, non esiste una organizzazione territoriale delle strutture adeguata alla complessità del compito da svolgere.

L'approccio migliore a questo problema non può prescindere dal potenziamento della ricerca biomedica; dallo sviluppo delle iniziative di prevenzione; da una vasta opera di educazione sanitaria della popolazione; dall'adeguata preparazione degli operatori sanitari e dall'utilizzazione più razionale delle strutture esistenti.

Tali strutture, distribuite in modo disomogeneo e insufficientemente collegate fra loro offrono comunque un numero di prestazioni ambulatoriali e di ricoveri tali da soddisfare circa la metà della richiesta globale.

Pertanto la necessità di migliorare il livello qualitativo e quantitativo dell'assistenza oncologica nella nostra Regione non può prescindere dal riconoscimento, dalla razionalizzazione e, dove necessario, dal potenziamento delle strutture esistenti, anche se l'attuale situazione finanziaria e la carenza del personale specializzato impongono una certa gradualità al tentativo di pianificazione. In sintesi si è soddisfatta questa esigenza proponendo modelli organizzativi basati non tanto sulla creazione di nuove strutture, ma sulla confluenza dipartimentale a vari livelli di quelle esistenti. Inoltre è stato seguito il principio di dimensionare le «unità operative» alla richiesta ottimale per bacino di utenza, potenziando l'offerta di prestazioni oncologiche ambulatoriali o di tipo Day Hospital.

In questo modo si consegue il duplice scopo di razionalizzare efficacemente la rete dei servizi e di ampliare il livello culturale degli operatori senza ricorrere all'impiego di notevoli risorse.

MODELLI ORGANIZZATIVI

Per le nazioni industrializzate come l'Italia l'Organizzazione mondiale della sanità prevede che per ogni 100.000 abitanti, si avranno 350 nuovi casi di tumore e 1.000 richieste di ricovero l'anno. Pertanto, nel Veneto, che ha una popolazione di circa 4.500.000 abitanti, sono prevedibili 16.000 nuovi casi di neoplasia, con una richiesta di 45.000 ricoveri.

Un approccio strategico dotato dei contenuti innovativi necessari per affrontare un problema di queste dimensioni e che non comporti al tempo stesso un aumento della spesa deve essere basato sui seguenti presupposti:

1) utilizzare al meglio le risorse di mezzi e di uomini disponibili;
2) riconvertire e razionalizzare le strutture già esistenti.

Ciò implica la formazione di medici con competenza specifica (oncologi clinici) e la trasformazione qualitativa di attuali strutture sanitarie in centri dotati di spazi e attrezzature destinati alla diagnosi e alla cura dei pazienti neoplastici.

Tenendo conto delle indicazioni della Commissione Oncologica Nazionale, per il Veneto viene definito un modello organizzativo basato su una rete di strutture rapportate a diversi bacini funzionali di utenza:

a) 50-200.000 abitanti, «Consulenza Oncologica (C.O.) o 1° livello;
b) 200-500.000 abitanti, «Centro Oncologico Multizonale» (C.O.M.) o 2° livello;
c) 2-2.500.000 abitanti, «Centro Oncologico Regionale» (C. O.R.) o 3° livello.

Le Consulenze oncologiche devono essere istituite presso ciascuna Unità locale socio-sanitaria priva di strutture oncologiche di assistenza.

Nei Centri oncologici multizonali sono istituiti Servizi autonomi di oncologia medica presso i presidi ospedalieri delle seguenti Unità locali socio-sanitarie:

Unità locale socio-sanitaria n. 3, Belluno
Unità locale socio-sanitaria n. 5, Bassano
Unità locale socio-sanitaria n. 6, Alto Vicentino
Unità locale socio-sanitaria n. 8, Vicenza
Unità locale socio-sanitaria n. 10, Treviso
Unità locale socio-sanitaria n. 13, Castelfranco
Unità locale socio-sanitaria n. 16, Venezia
Unità locale socio-sanitaria n. 17, Mirano
Unità locale socio-sanitaria n. 28, Legnago
Unità locale socio-sanitaria n. 30, Rovigo
Unità locale socio-sanitaria n. 36, Mestre.

I centri oncologici regionali sono localizzati presso le sedi universitarie di Padova e Verona, come divisioni di oncologia medica.

Inizialmente l'attività dei citati centri è coordinata dal C.O.R. di Padova sede dell'unica divisione di oncologia medica della Regione, della scuola di specializzazione di oncologia, del dipartimento oncologico e della scuola di specializzazione di radioterapia oncologica.

La relativa complessità della prevenzione dei tumori e della cura e riabilitazione dei pazienti neoplastici, inducono a prospettare che a livello di ciascuna Unità locale socio-sanitaria debba costituirsi un riferimento unitario per lo svolgimento di attività omogenee.

Tale riferimento è identificato al primo livello con una struttura organizzativa funzionale denominata «comitato oncologico», composta dal medico internista (eventualmente dall'oncologo consulente), dal chirurgo, dal radiologo e dall'anatomopatologo (dove possibile). Al secondo e terzo livello deve essere istituito il «dipartimento oncologico», struttura più complessa il cui direttivo deve essere costituito da: l'oncologo medico, il chirurgo, il radioterapista, il radiologo, l'anatomopatologo e da altri specialisti di tipo e numero variabile a seconda delle caratteristiche strutturali.

Entrambe queste strutture sono coordinate a turno da uno dei componenti.

I seguenti compiti di ordine culturale e operativo devono essere svolti dai «comitati oncologici» in stretta

collaborazione con il «dipartimento oncologico», secondo i limiti imposti dal livello della struttura e dal relativo ambito territoriale di competenza:

— l'aggiornamento culturale in oncologia e la formazione permanente del personale;
— il coordinamento e il controllo delle attività delle strutture oncologiche;
— la raccolta dei dati anamnestici e clinici relativi ai pazienti neoplastici in apposito registro;
— il coordinamento di eventuali attività scientifiche e didattiche di pertinenza ecologica.

DIRETTIVE
ALLE UNITA' LOCALI SOCIO-SANITARIE

Primo livello

L'attività di ciascuna Unità locale socio-sanitaria a questo livello deve essere principalmente rivolta alla prevenzione primaria e secondaria dei tumori (in particolare della sfera genitale femminile) e alla cura dei pazienti portatori delle neoplasie più comuni.

Il «comitato oncologico», prima e fondamentale forma di struttura organizzativa nella lotta contro il cancro, deve orientare la propria azione principalmente verso il coordinamento e il controllo delle attività di diagnosi e cura in stretta collaborazione con il C.O.M. e il C.O.R. di affluenza.

Per una più corretta gestione collegiale dell'attività oncologica è opportuno che a questo organismo si affianchi, almeno in un secondo tempo, la «consulenza oncologica» (C.O.).

I centri oncologici multizonali (C.O.M.) e i centri oncologici regionali (C.O.R.) attuano la C.O. presso i presidi sanitari delle Unità locali socio-sanitarie sprovviste di strutture oncologiche di assistenza.

La C.O. deve assumere le seguenti funzioni:

— collaborare con gli altri specialisti all'impostazione dei casi dal punto di vista diagnostico-terapeutico;
— favorire il collegamento con le altre strutture oncologiche;
— collaborare alla gestione dell'ambulatorio oncologico che deve consentire:

a) il rapido svolgimento dell'iter diagnostico dei casi in esame eliminando le attese;

b) l'esecuzione della chemioterapia endovenosa anche prolungata;

c) il controllo clinico periodico dei pazienti.

La C.O. si estende anche alla collaborazione per la indicazione e il controllo delle funzioni svolte dall'ambulatorio oncologico dell'Unità locale socio-sanitaria ivi compresa la valutazione dell'utilità di invio del paziente per interventi chirurgici, chemioterapia antiblastica o trattamento radiante presso i C.O.M. e i C.O.R.

Secondo livello

L'istituzione dei C.O.M. si rende necessaria per la concentrazione delle competenze e delle apparecchiature specializzate corrispondenti alle esigenze di popolazioni superiori per il numero a quelle delle singole Unità locali socio-sanitarie.

Nei C.O.M. devono confluire in senso dipartimentale le attività di:

— Oncologia medica
— Radioterapia
— Chirurgia generale e specialistica
— Radiodiagnostica (generale, operatoria, ultrasonografica, TAC...)
— Medicina nucleare
— Laboratorio (generale, radioimmunologia)
— Endoscopia
— Immunoematologia
— Analgesia
— Anatomia patologica e citodiagnostica.

Devono inoltre essere assicurate le consulenze di tutti gli specialisti alla necessità.

Le funzioni dei C.O.M. sono di seguito sintetizzate:

— coordinamento dell'attività oncologica a livello multizonale (prevenzione primaria, diagnosi, protocolli terapeutici, riabilitazione, attività didattica e scientifica);
— diagnosi e programmazione terapeutica dei nuovi casi;
— controllo clinico periodico dei pazienti;
— servizio di consulenza per le Unità locali socio-sanitarie confluenti e per i medici di base;
— trattamenti integrati;
— collegamento con le altre strutture oncologiche;
— gestione dell'anagrafe oncologica (Registro Tumori Ospedaliero).

Il C.O.M. deve erogare l'assistenza ai pazienti neoplastici nell'ambito dell'ambulatorio e in struttura di tipo day-hospital; il day-hospital è infatti una struttura che eroga e/o coordina nell'arco delle ore diurne prestazioni sanitarie specialistiche, rivolte ai fini diagnostici o terapeutici di carattere unitario.

Terzo livello

Elemento centrale dell'organizzazione oncologica è il C.O.R..

Il C.O.R. deve essere caratterizzato da strutture dotate di spazi propri devoluti all'assistenza, alla ricerca clinica e scientifica, all'insegnamento per la formazione di nuovi oncologi e preparazione di personale paramedico.

Le funzioni del C.O.R. sono così sintetizzabili:

— impostazione e coordinamento regionale delle ricerche di epidemiologia descrittiva e analitica e di laboratorio;
— impostazione e coordinamento regionale delle attività di prevenzione primaria e secondaria;
— messa a punto di nuove procedure diagnostiche e terapeutiche con valutazione dei risultati;
— diagnosi e programmazione terapeutica dei nuovi casi;
— trattamenti integrati e ultraspecialistici;
— controllo clinico periodico dei pazienti;

— servizio di consulenza per le Unità locali socio-sanitarie afferenti, compresa un'azione di controllo dei protocolli terapeutici;
— formazione e aggiornamento permanente del personale medico e paramedico;
— gestioni delle anagrafi oncologiche (Centro di riferimento).

La dotazione minima di strutture oncologiche diagnostico-assistenziali del C.O.R. dovrebbe garantire lo svolgimento «in loco» di tutte le attività previste per il C.O.M. e comprendere comunque l'attività delle divisioni di Oncologia medica (con ambulatorio e day-hospital) e di Radioterapia.

Il C.O.R. rappresenterà il Centro «pilota» per l'assistenza oncologica regionale. Nel suo ambito saranno previste strutture oncologiche di tipo «superiore e raro» alle quali dovranno affluire particolari e selezionate patologie per prestazioni integrate mediche, chirurgiche e/o radioterapiche ultraspecialistiche.

AREE DI INTERVENTO

La carenza di strutture oncologiche nella Regione, sia dal punto di vista numerico che organizzativo e la grave arretratezza culturale della popolazione sul problema tumori comportano la necessità di una serie di interventi finalizzati a breve-medio termine.

Secondo le indicazioni della «Commissione Oncologica Nazionale», per la riorganizzazione dell'attività delle strutture oncologiche, sono state individuate le seguenti aree di intervento:

— epidemiologia
— prevenzione primaria
— prevenzione secondaria
— diagnosi, cura e riabilitazione
— interventi educativi
— ricerca.

1 - Epidemiologia

Le statistiche correnti sono assai poco utilizzate per analizzare la distribuzione di una malattia o di una causa di morte all'interno di una popolazione, e ciò non è dovuto solo e tanto all'imprecisione del numeratore dei tassi (credibilità della causa di morte) ma anche e soprattutto all'impossibilità di avere dei denominatori adeguati, cioè disaggregabili per classe di età e sesso. Così l'impossibilità di disaggregare i dati demografici fino al livello richiesto (sottopopolazioni che costituiscono lo oggetto della ricerca) rende superflua la spesa per ottenere una definizione accurata dei numeratori dei tassi mediante l'istituzione di un registro tumori. Per questa ragione non si ritiene utile istituire un Registro Tumori nella Regione Veneto.

Si ritiene più utile la costituzione da parte delle Unità locali socio-sanitarie di archivi di lavoro contenenti denominatori dei tassi, creando elenchi nominativi esposti o ex esposti a cancerogeni noti o sospetti nello ambiente di lavoro, o di soggetti esposti a fattori di rischio nell'ambiente extra-lavorativo (inquinamento, farmaci, alimenti, ecc...).

I Registri Tumori Ospedalieri (anagrafe oncologica ospedaliera) sono più economici e facilmente gestibili dei registri di popolazione, in quanto l'archiviazione dei dati va riferita ai soli pazienti ricoverati e a tale scopo devono essere utilizzate anche attrezzature già esistenti all'interno degli ospedali che attualmente provvedono alle procedure di routine. Tali registri permetteranno una più sistematica e completa raccolta dei dati anamnestici e clinici ai fini di ricerca scientifica.

I dati da archiviare debbono essere individuati in maniera univoca, salvo che per richieste speciali, in modo che si possono anche aggregare, disaggregare e facilmente raccogliere anche per registri multizonali.

2 - Prevenzione primaria

Gli interventi operativi di carattere generale nello ambito della prevenzione primaria dovranno essere i seguenti:

— ottenere informazioni il più possibile complete e aggiornate sui composti dotati di attività cancerosa certa o sospetta per l'uomo e su composti per i quali sono in corso saggi di cancerogenicità. Tali dati possono essere forniti dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro (I.A.R.C. - Lione) e dovranno essere depositati presso il Centro di Cancerogenesi Ambientale;
— costruire delle mappe di rischio sulla base delle informazioni di cui al precedente punto e dei dati disponibili presso i servizi di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
— attuare i regolamenti vigenti al fine di eliminare o ridurre grandemente l'esposizione di agenti cancerogeni o con potenziale capacità cancerogena.

3 - Prevenzione Secondaria

E' necessario che gli screenings diano garanzia di efficacia (che portino cioè a una diminuzione delle diagnosi di forme avanzate e delle morti) e di efficienza (cioè che il costo sia giustificato dal risultato atteso).

Si possono quindi distinguere tre categorie di situazioni:

1) tumori ginecologici per i quali le condizioni sopra citate sono realizzabili e dove quindi è possibile un intervento su larga scala (es. ca del collo dell'utero);
2) tumori per i quali è ancora necessario sperimentare l'efficacia di possibili proposte operative (es. ca della mammella, ca del colon-retto, ca dello stomaco);
3) tumori per i quali è poco verosimile che tali condizioni si verifichino.

Ai fini operativi si dovrà pertanto:

— istituire presso ciascuna Unità locale socio-sanitaria, nell'ambito dell'ambulatorio oncologico, centri per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici. Si può calcolare che da un bacino di utenza di 50-200.000 abitanti possono affluire agli ambulatori 8-32.000 donne in età di rischio all'anno. L'impiego di 1-6 ginecologi, a seconda della domanda, consentirebbe di svolgere tale servizio in ogni Unità locale socio-sanitaria.
— Istituire o potenziare l'attività di citodiagnostica presso ciascun servizio di anatomia patologica (attualmente nel Veneto viene soddisfatta circa la metà

della richiesta di esami colpocitologici ottimale per una efficace opera di prevenzione sui tumori dello utero). Può essere utile prendere in considerazione la ipotesi di una struttura di tipo dipartimentale qualora l'attività di citodiagnostica sia svolta al di fuori del servizio di anatomia patologica.

— Potenziare i servizi di radiologia della Unità locale socio-sanitaria sedi di «Centro oncologico multizonale» e di «Centro oncologico regionale» ai fini della diagnostica radiologica del ca. mammario. La richiesta attuale di questo tipo di prestazioni nella nostra Regione è di 3-3.500 esami/anno/1.000.000 di abitanti. Tale numero è destinato ad aumentare con l'avvio di campagne di educazione sanitaria.

— Avviare campagne di educazione sanitaria rivolte alla popolazione generale e ai medici per la diffusione di alcune pratiche di comportamento dirette alla identificazione precoce delle neoplasie (a esempio autopalpazione del seno), con previsione di momenti di valutazione delle campagne stesse in collaborazione con le associazioni di volontariato impegnate nel settore.

4 - Diagnosi e Cura

Anatomia patologica e citodiagnostica.

Necessario potenziamento dei servizi di Anatomia Patologica previsti dalla legge regionale 2 aprile 1984, n. 13, di approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 1984-1986. Per quanto concerne la strutturazione degli organici si riporta il parametro suggerito dalla Società Anatomo-Patologi Ospedalieri (S.A.P.O.I.) che indica in 1.250 il numero medio annuale di casi esaminati per ciascun patologo. Tale numero risulta largamente superato in ciascuna provincia del Veneto. Nell'ambito della programmazione oncologica il controllo di qualità delle attività dei servizi di anatomia e istologia patologica e citodiagnostica è indispensabile per migliorarne e garantirne l'efficacia.

Consulenza oncologica.

Dopo aver costituito e reso operante il Comitato oncologico ciascuna Unità locale socio-sanitaria deve poter usufruire della «Consulenza oncologica». Contingentemente sarà opportuno seguire un principio di gradualità nell'istituzione di questo servizio, a seconda della richiesta territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria stessa e della disponibilità di oncologi clinici, i quali dovranno essere inviati dal C.O.M. o dal C.O.R. di competenza. Il Presidio Ospedaliero dell'Unità locale socio-sanitaria ospite dovrà mettere a disposizione dei consulenti oncologi i locali per l'ambulatorio e il relativo personale paramedico.

Servizio autonomo di oncologia medica.

Per il bacino di utenza servito da un C.O.M. (200-500.000 abitanti) 6-10 letti di tipo Day Hospital possono ridurre del 40% la richiesta dei ricoveri. Presso il Day Hospital potrebbero essere inoltre eseguite circa 7-12.000 prestazioni ambulatoriali annue su 700-1.200 pazienti calcolati come affluenza stabilizzata su un totale di 1.050-1.750 nuovi casi di tumore l'anno. Per quanto si riferisce al personale medico e ai fini di una specifica qualificazione in senso oncologico di questo servizio, deve essere considerato requisito fondamentale per accedere alla posizione apicale l'aver conseguito l'idoneità a primario di Oncologia medica. In via transitoria nella fase di avvio del servizio, la responsabilità dello stesso può essere affidata a un coordinatore consulente proveniente da una divisione di Oncologia medica, coadiuvato da due sanitari locali (possibilmente uno di estrazione internistica e uno chirurgica).

Divisione di Oncologia medica.

Oltre alla istituzione della divisione di Oncologia medica presso l'Unità locale socio-sanitaria n. 25 di Verona risulta necessario potenziare l'organico di quella della Unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova in rapporto alle consulenze oncologiche da attivare sul territorio e al lavoro da svolgere nei Day Hospital.

Oncologia pediatrica.

Istituzione di un centro di Oncologia Pediatrica presso l'Unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova strutturato con una sezione di degenza (20-25 letti), 1 o 2 stanze sterili, ambulatorio, day hospital e organici adeguati.

Radioterapia oncologica.

Tenuto conto delle necessità effettive della popolazione e delle attrezzature radioterapiche attualmente a disposizione o in corso di allestimento, si dovrà:

— attivare la divisione di radioterapia nell'Unità locale socio-sanitaria n. 30 di Rovigo;
— completare l'installazione delle strutture in corso di allestimento e potenziare le attrezzature dei centri di Verona e Treviso;
— potenziare gli organici degli addetti alla radioterapia, in particolare quelli dei medici e dei tecnici;
— potenziare i centri esistenti nella regione di isotopocuriterapia, secondo l'accessibilità geografica;
— attivare il servizio di consulenza.

Ematologia.

Attivazione delle divisioni di ematologia previste dalla legge regionale 2 aprile 1984, n. 13, di approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 1984-1986.

Trattamento antalgico del paziente neoplastico.

Una corretta organizzazione del trattamento antalgico nei pazienti neoplastici deve prevedere l'istituzione di:

— ambulatori e centri di terapia antalgica, gestiti da anestesisti, a livello di ogni Unità locale socio-sanitaria per la diagnostica di base (filtro), i trattamenti antalgici non invasivi, la terapia e i controlli domiciliari, il follow-up a distanza dei singoli malati;
— ambulatori e centri di terapia antalgica altamente specializzati, così come previsti dalla legge regionale 2 aprile 1984, n. 13, coordinati da anestesisti e supportati da diversi specialisti (oncologo, radioterapista, fisioterapista, neurochirurgo) per le indagini più sofisticate, i trattamenti antalgici invasivi, la raccolta e archiviazione dei dati forniti dai centri periferici.

Assistenza domiciliare al paziente neoplastico.

A fianco del medico generico, è necessario che si provveda ad aggiungere l'opera dello psicologo, dello oncologo, di altri specialisti e di personale paramedico qualificato. Tale personale deve essere realmente esper-

to dei problemi oncologici e collaborare in stretto contatto con il centro esistente in quel dato ambito territoriale; utilizzazione del volontariato particolarmente e specificamente preparato.

Riabilitazione del paziente neoplastico.

Per fronteggiare gli aspetti più urgenti del problema è indispensabile un potenziamento del personale paramedico (fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali, infermieri professionali) particolarmente adatto a svolgere attività sia a livello ospedaliero che extraospedaliero, ambulatoriale e domiciliare, facendo uso delle possibilità offerte anche dal volontariato.

Dipartimento Oncologico (D.O.).

Il dipartimento oncologico consiste nel coordinamento sistematico e permanente delle varie unità operative che lo compongono così come indicato per il C.O.R. e ha come fine l'efficienza operativa, l'efficacia dei risultati e il progresso tecnico e scientifico della materia.

L'attività di questa struttura non può essere limitata alla diagnosi e cura dei pazienti neoplastici, ma deve estendersi anche alla prevenzione, alla ricerca e all'aggiornamento permanente in oncologia.

Con il dipartimento oncologico devono essere collegate funzionalmente strutture soico sanitarie esterne in grado di fornire alle attività dipartimentali apporti qualificanti. Il dipartimento oncologico costitutivo presso l'Unità locale socio-sanitaria n. 21 ha carattere regionale e può svolgere almeno inizialmente funzione di impostazione e coordinamento dell'attività oncologica della Regione.

Per la prevenzione primaria un utile punto di riferimento deve essere individuato nel Centro cancersogenesi ambientale, struttura già afferente al D.O.

Dal punto di vista assistenziale le strutture afferenti al D.O. dell'Unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova devono essere migliorate con interventi su:

— l'edilizia, facilitando il funzionamento e l'integrazione delle strutture stesse;
— il personale, potenziando l'organico dei medici, paramedici, del personale tecnico;
— le attrezzature, puntando sull'alta specializzazione.

5 - Interventi educativi

Per la popolazione generale, attraverso i mass-media, o direttamente a gruppi di individui (scuole, fabbriche, categorie di lavoratori, consigli di quartiere), deve essere rivolta un'intensa opera di educazione sanitaria sul problema cancro usufruendo anche dell'apparato organizzativo delle sezioni locali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Esemplificamente, i seguenti argomenti dovrebbero essere trattati: natura dei tumori; pericolosità di alcune abitudini voluttuarie e dietetiche (fumo, alcoolismo, diete squilibrate, eccessiva esposizione a UV); utilità di controlli periodici onde svelare stati neoplastici iniziali (autopalpazione delle mammelle, Pap test, ecc.).

Per operatori medici e paramedici devono essere organizzati corsi di aggiornamento permanente su diversi problemi oncologici.

Per il settore medico tali corsi, indirizzati soprattutto a medici di base, devono vertere su argomenti pratici, quali modalità di accertamento precoce di condizioni neoplastiche, significato e limiti di prove diagnostiche di laboratorio, assistenza domiciliare al paziente neoplastico.

I corsi suddetti devono essere programmati dalla Giunta regionale e realizzati dalle facoltà mediche universitarie con la collaborazione delle Unità locali socio-sanitarie e degli ordini professionali.

Per personale medico e paramedico operante in strutture oncologiche la qualificazione e l'aggiornamento periodico deve aver luogo nell'ambito delle scuole di specializzazione in Oncologia e, rispettivamente, di scuole dirette a fini speciali (tecnici di citologia e istopatologia, ecc.) nonché da appositi corsi da effettuarsi allo interno dei dipartimenti oncologici.

6 - Ricerca

L'intervento in questa area deve tendere a potenziare le ricerche in corso nell'ambito della Regione e sviluppare i rapporti con gli altri centri di ricerca nazionali e internazionali. Inoltre devono essere individuate e rese operative linee di ricerca di prevalente interesse territoriale.

Al fine di realizzare un adeguato sviluppo della ricerca oncologica in maniera coordinata nel Veneto, la Giunta regionale riserva una parte degli stanziamenti per la ricerca sanitaria finalizzata allo specifico settore.

7 - Finanziamenti

Per consentire un immediato avvio dei servizi previsti dal presente piano oncologico viene istituito per il 1985 un apposito fondo di lire 4 miliardi, riassorbibile nelle assegnazioni ordinarie per il 1986, da ripartirsi tra le Unità locali socio-sanitarie sulla base di specifici programmi presentati dalle stesse e destinato a finanziare oneri derivanti da acquisto di attrezzature, arredi e da spese per il personale.

Il finanziamento avviene mediante prelevamento dalla quota del fondo sanitario regionale 1985 di parte corrente di cui alla lettera f) dell'articolo 11 della legge regionale di piano socio-sanitario destinato alla copertura «delle spese connesse a interventi imprevisti ai sensi dell'articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e alla riserva per i programmi di sviluppo».

(segue tabella)

TABELLA A)

FUNZIONI	UBICAZIONE	STRUTTURA
Consulenza oncologica (C.O.)	In tutte le Unità locali socio-sanitarie	Comitato oncologico
Centro oncologico multiz. (C.O.M.)	U.L.S.S. n. 3	Compreso SRAU di oncologia medica
Centro oncologico multiz. (C.O.M.)	U.L.S.S. n. 5	Compreso SRAU di oncologia medica
Centro oncologico multiz. (C.O.M.)	U.L.S.S. n. 6	Compreso SRAU di oncologia medica
Centro oncologico multiz. (C.O.M.)	U.L.S.S. n. 8	Compreso SRAU di oncologia medica
Centro oncologico multiz. (C.O.M.)	U.L.S.S. n. 10	Compreso SRAU di oncologia medica
Centro oncologico multiz. (C.O.M.)	U.L.S.S. n. 13	Compreso SRAU di oncologia medica
Centro oncologico multiz. (C.O.M.)	U.L.S.S. n. 16	Compreso SRAU di oncologia medica
Centro oncologico multiz. (C.O.M.)	U.L.S.S. n. 17	Compreso SRAU di oncologia medica
Centro oncologico multiz. (C.O.M.)	U.L.S.S. n. 28	Compreso SRAU di oncologia medica
Centro oncologico multiz. (C.O.M.)	U.L.S.S. n. 30	Compreso SRAU di oncologia medica
Centro oncologico multiz. (C.O.M.)	U.L.S.S. n. 36	Compreso SRAU di oncologia medica
Centro oncologico region. (C.O.R.)	U.L.S.S. n. 21	Compresa 1 divisione di oncologia medica con 50 p.l.
Centro oncologico region. (C.O.R.)	U.L.S.S. n. 25	Compresa 1 divisione di oncologia medica con 30 p.l.

(3030)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. 35.

Partecipazione azionaria della regione Veneto alla società Autovie venete S.p.A. con sede in Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 del 3 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della S.p.A. Autovie Venete, con sede legale a Trieste, per complessive lire 5.000 milioni, da realizzarsi in due soluzioni, per lire 2.500 milioni nell'anno 1985 e lire 2.500 milioni nell'anno 1986, in sede di nuove emissioni per l'aumento del capitale sociale della predetta società.

Art. 2

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 2.500 milioni per l'esercizio finanziario 1985 e in lire 2.500 milioni per l'esercizio finanziario 1986, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 80230 «Fondo globale spese d'investimento» - partita n. 10 - del bilancio di previsione per lo esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987.

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1985 e pluriennale 1985-1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione

Cap. 80230 - «Fondo globale spese di investimento» - Partita n. 10.

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 2.500 milioni	1985	L. 2.500 milioni
Cassa	L. 2.500 milioni	1986	L. 2.500 milioni
		1987	—

Variazioni in aumento

Cap. 45252 - «Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla S.p.A. Autovie Venete» (capitolo di nuova istituzione).

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 2.500 milioni	1985	L. 2.500 milioni
Cassa	L. 2.500 milioni	1986	L. 2.500 milioni
		1987	—

Titolo 06 Categoria 03 Sezione 03
Codice ISTAT 2.12.54.3.09.17

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 29 aprile 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. **36.**

Interventi a sostegno della formazione, aggiornamento dei quadri tecnici, organizzativi e amministrativi e della ricerca nel settore sport.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 del 3 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

La Regione del Veneto riconosce rilevanti contenuti culturali e scientifici nella pratica dello sport e delle attività motorie e individua la necessità di interventi atti al sostegno della formazione e dell'aggiornamento dei quadri tecnici, organizzativi, amministrativi di animatori ed educatori e della ricerca nel settore sport, mediante la concessione di contributi.

Art. 2
Livelli di intervento

La Regione individua tre livelli di intervento per il perseguimento di quanto enunciato all'articolo 1 della presente legge:

a) formazione, qualificazione e aggiornamento di dirigenti, animatori ed educatori, tecnici e arbitri, attraverso corsi promossi dai livelli regionali delle Federazioni sportive nazionali e dagli Enti di promozione sportiva e da tenersi in collaborazione con le Università e le sedi staccate ISEF di Bologna, in Padova e Verona;

b) qualificazione e aggiornamento del personale degli enti locali addetto agli uffici sport dei medesimi, per mezzo di corsi da tenersi presso le sedi delle Amministrazioni Provinciali del Veneto;

c) ricerca scientifica nel settore delle attività motorie e sportive attivata dalle Università agli studi del Veneto: Padova, Venezia e Verona, dal Centro Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), dalla Scuola dello Sport (S. d.S.), dai livelli nazionali o regionali delle Federazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva, dalle sedi staccate dell'ISEF di Bologna, in Padova e Verona, e in collaborazione con eventuali altri Enti che perseguono in modo primario la ricerca nel settore dello sport.

Art. 3
Soggetti destinatari

I contributi possono essere concessi, secondo la classificazione di cui all'articolo 2 della presente legge, per il livello indicato alla lettera:

a) agli organi regionali delle F.S.N. e degli Enti di promozione sportiva;

b) alle Amministrazioni Provinciali della Regione Veneto;

c) ai competenti dipartimenti delle Università agli studi di Padova, Venezia e Verona, agli organi regionali delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva, al C.N.R., alla scuola dello sport e all'ISEF.

Art. 4
Domande

Le domande per usufruire dei contributi, redatte in carta legale per le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva e in carta intestata dell'Amministrazione per gli Enti locali e le Università agli studi, devono essere indirizzate, dai soggetti di cui al precedente articolo, al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, corredate da:

— relazione illustrativa dettagliata sull'iniziativa, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 2 della presente legge;

— preventivo sommario di spesa.

Le domande dovranno essere presentate prima della attuazione dell'iniziativa. Almeno 30 giorni prima dello avvio delle iniziative di formazione dovranno pervenire al Presidente della Giunta regionale le seguenti ulteriori informazioni:

— livello a: elenco nominativo delle persone aderenti al corso che comunque non potranno essere inferiori a 20; date, orari e sedi delle lezioni con dettaglio dei docenti e degli argomenti da trattare.

— livello b: elenco nominativo delle persone aderenti al corso, che comunque non potranno essere inferiori a 30, e indicazione dell'Ente locale di appartenenza; date, orari e sedi delle lezioni, con dettagli dei docenti e degli argomenti da trattare.

— livello c: finalità e tempi della ricerca, individuazione dell'oggetto di studio, persone impegnate nella ricerca, eventuali campi o modalità di attuazione.

Art. 5
Assegnazione ed erogazione dei contributi

I contributi non potranno superare l'ammontare massimo di L. 8.000.000 per i livelli di intervento indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della presente legge e di L. 15.000.000 per il livello c).

I contributi sono assegnati annualmente dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

In sede di assegnazione è disposta l'erogazione a titolo di acconto fino al 50% del contributo.

L'erogazione della quota residua di contributo è disposta dalla Giunta regionale sulla base di dettagliata rendicontazione della spesa e delle attività svolte.

La Giunta regionale dispone la riduzione del contributo qualora la situazione finanziaria evidenziata dal rendiconto risulti diversa, per difetto, da quella indicata nella documentazione previsionale prodotta in precedenza.

In caso di mancata attuazione dell'iniziativa per la quale è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale ne dispone la revoca e procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, assegnandole ad altre analoghe iniziative.

Art. 6

Vincolo di destinazione - Priorità

Per gli interventi di cui al livello a) dell'articolo 2 della presente legge, priorità sarà attribuita ai corsi con indirizzo tecnico e organizzativo per la formazione, qualificazione, e aggiornamento per i quadri dirigenti, tecnici, animatori ed educatori operanti nel campo della promozione sportiva. Per l'erogazione del contributo è fatto obbligo di usufruire di personale altamente specializzato riconosciuto dalle competenti Federazioni sportive nazionali o dagli Enti di promozione sportiva o di docenti ISEF. I corsi dovranno essere articolati in almeno sei giornate di lezioni teorico-pratiche per complessive numero minimo di 30 ore di istruzione.

Per gli interventi di cui al livello b) dell'articolo 2, priorità assoluta sarà attribuita ai corsi con indirizzo organizzativo e amministrativo per la qualificazione o aggiornamento del personale degli Enti locali, addetto agli uffici sport. Per l'erogazione del contributo è fatto obbligo di usufruire delle strutture delle Amministrazioni Provinciali, nonché di docenti con alta specializzazione in materia di costruzione, gestione e finanziamento di impianti sportivi con particolare riferimento alle tipologie, ai criteri urbanistici e alla regolamentazione degli stessi, di tutela sanitaria delle attività sportive e di legislazione e normativa sportiva.

I corsi dovranno essere articolati in almeno 10 giornate di lezioni tecniche o di laboratorio per un complessivo numero minimo di 20 ore di istruzione.

Per gli interventi di cui al livello C) dell'articolo 2, priorità assoluta sarà attribuita alle ricerche nei settori: impiantistica, urbanistica, scienze sociali, medicina, pedagogia, psicologia, giurisprudenza ed economia con preminente riferimento allo sport. Per l'erogazione del contributo hanno titolo di priorità i corsi che usufruiscono delle strutture delle Università agli studi del Veneto, nonché di docenti con alta specializzazione.

Art. 7

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di L. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1985, a cui l'Amministrazione regionale fa fronte mediante un prelievo di pari importo dal Fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 80020 del Bilancio regionale.

Per gli esercizi finanziari successivi la spesa relativa verrà determinata dalla legge annuale di approvazione del Bilancio.

Sulla base dei livelli di intervento di cui all'articolo 2, le provvidenze sono, per ciascun esercizio, così ripartite in percentuale:

- — livello a (Federazioni ed Enti di promozione sportiva) 50 per cento
- — livello b (Amministrazioni provinciali) 20 per cento
- — livello c (Università agli studi e soggetti citati al precedente articolo 2 - comma c) 30 per cento

Eventuali eccedenze che si rendessero disponibili nell'ambito di uno o più livelli di intervento, potranno essere trasferite ad altro livello.

Art. 8

Variazione di Bilancio

Al Bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di attuazione della spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 80020 - Fondo di riserva per le spese impreviste.

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 300.000.000	1985	L. 300.000.000
Cassa	L. 300.000.000	1986	—
		1987	—

Variazioni in aumento

Cap. 73060 - Interventi regionali per la formazione e lo aggiornamento dei quadri tecnici del settore Sport.

Competenza	L. 300.000.000	1985	L. 300.000.000
Cassa	L. 300.000.000	1986	—
		1987	—

Tit. 09 - Cat. 04 - Sez. 01

Art. 9

Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti interventi previsti dall'articolo 19 - primo comma della legge regionale 24 agosto 1979, n. 60:

«— l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini conoscitive;

— l'organizzazione di convegni, corsi di formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti.»

Art. 10

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 29 aprile 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. 37.
Norme disciplinanti l'attività di estetista.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 del 3 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La presente legge disciplina l'attività d'estetista nel quadro della vigente legislazione statale. Tale attività comprende:

— la pulizia e il trattamento del viso;
— la depilazione a caldo e a freddo;
— il manicure e pedicure estetico;
— il massaggio per soli scopi estetici del viso e del corpo;
— il trucco.

Tale attività, consistente in trattamenti a livello cutaneo, è svolta, sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Comunità Economica Europea e alla legislazione dello Stato.

Art. 2

Le apparecchiature atte all'esplicazione delle attività di cui all'articolo precedente sono quelle indicate nella tabella allegata alla presente legge.

La Giunta regionale, qualora ne ravvisi la necessità, aggiorna la tabella suddetta con proprio provvedimento.

Art. 3

L'attività di estetista può essere esercitata previa apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali e le apparecchiature in essa indicate.

Le attività di cui al comma precedente non possono essere esercitate in forma ambulante; possono, invece, essere svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nel successivo art. 4.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando trattasi di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando trattasi di imprese diverse da quelle disciplinate dalla legge predetta.

Art. 4

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve essere concessa previo accertamento da parte dell'autorità competente:

a) del possesso da parte dell'impresa, di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.
Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della predetta legge, la Commissione Provinciale per l'Artigianato deve accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle Imprese o nell'albo della Camera di Commercio. La richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda;
b) dei requisiti igienici dei locali e delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. L'accertamento di tali requisiti è effettuato dagli organi tecnici delle unità locali socio-sanitarie competenti per territorio;
c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda, conseguita con le modalità di cui al punto c) dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
d) del rispetto della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, come previsto dal regolamento comunale.

Art. 5

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sulla base degli accertamenti previsti dal precedente articolo, svolti dagli organi competenti, sentita la Commissione comunale di cui all'art. 2/bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato.

Art. 6

Il Sindaco, accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nella autorizzazione, previa diffida può sospendere l'autorizzazione.

Il Sindaco stesso dispone la revoca dell'autorizzazione qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni stabilite nel termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione.

Chiunque eserciti attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione ovvero continui a esercitarla dopo che la stessa gli sia stata negata o revocata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Per quanto riguarda le modalità di accertamento, irrogazione della sanzione e riscossione coattiva della somma dovuta, si applicano le norme della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 7

Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, esercitano attività di estetista da almeno due anni, sprovvisti dei requisiti di cui al punto c) dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sono ammessi a frequentare, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione professionale richiesto dalla legge stessa, corsi straordinari da istituirsi da parte della Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'esercizio delle attività, ai fini della partecipazione al corso di cui al comma precedente, potrà essere dimostrato con ogni mezzo di prova entro il termine di 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 29 aprile 1985

BERNINI

ALLEGATO

TABELLA

delle apparecchiature consentite per l'esplicazione delle attività di estetista

- vaporizzatori
- apparecchi per il vuotomassaggio, per il pneumassaggio, per il vibromassaggio, per il drenaggio, per la ionoforesi cosmetica, per la ginnastica eccitomotoria
- elettrodepilatori
- scaldacere
- pinze elettroniche
- saune
- idromassaggiatori
- lampade abbronzanti
- raggi ultravioletti tipo A

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. **38.**

Contributi straordinari per la realizzazione dei programmi culturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 del 3 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

La Regione del Veneto concede per l'anno 1984 agli Enti di seguito indicati, un contributo straordinario per la realizzazione di programmi di particolare rilevanza culturale non finanziabili con i contributi regionali ordinari o dagli Enti stessi con proprie risorse:

— Fondazione Canova di Possagno	L. 300.000.000
— Veneto Teatro	L. 250.000.000
— Comune di Vicenza per le celebrazioni del IV Centenario del Teatro Olimpico	L. 200.000.000
— L'Arena di Verona	L. 250.000.000
— La Fenice di Venezia	L. 200.000.000
— Orchestra Filarmonia Veneta	L. 200.000.000
— Conservatorio B. Marcello di Venezia	L. 200.000.000
— Centro Studi e Ricerche Musicali «Baldassarre Galuppi» di Venezia per il programma di attività celebrative del bicentenario della morte	L. 100.000.000
— Associazione Culturale «Orchestra del Teatro Accademico» di Castelfranco Veneto	L. 50.000.000
— Associazione Musicale Vicentina	L. 50.000.000
	L. 1.800.000.000

Art. 2
Modalità per la concessione del contributo

Il contributo viene deliberato dalla Giunta regionale su presentazione di idonea documentazione dell'attività programmata.

Il contributo è liquidato dal Dipartimento competente su presentazione di una relazione sull'impiego del contributo.

Art. 3
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1985 di L. 1.800.000.000 si procede mediante riduzione del cap. 80210 «Fondo globale spese correnti» Partita n. 2 «Nuove iniziative culturali» - del bilancio di previsione per l'esercizio 1985.

Art. 4
Variazione di bilancio

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazione in diminuzione		
Capitolo 80210 - Fondo globale spese correnti partita n. 2 - nuove iniziative culturali.	**L. 1.800.000.000**	**L. 1.800.000.000**
Variazione in aumento		
Capitolo 70144 - Contributo straordinario ad Enti		

culturali diversi per la realizzazione di programmi di particolare rilevanza culturale. (c.n.i.)

	Competenza	Cassa
	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000

Titolo 09 - Categoria 01 - Sezione 01
Codice ISTAT 1116220606

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 29 aprile 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. **39**.
Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 del 3 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

La Regione Veneto, in attuazione degli artt. 2 e 4 dello Statuto nonché dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e al fine di favorire lo studio, la documentazione e la conoscenza della civiltà veneta, sotto il particolare aspetto delle culture popolari, promuove la pubblicazione di una collana di studi e ricerche sulla «Cultura popolare veneta».

Art. 2
Modalità di attuazione

Per l'attuazione dell'iniziativa editoriale di cui al precedente articolo, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Fondazione Cini, la quale provvederà, sulla base di apposito piano organico, all'organizzazione, alla cura redazionale e alla pubblicazione dei testi, avvalendosi anche delle Università e degli Istituti di cultura, con particolare riguardo a quelli presenti nel Veneto.

Nella convenzione saranno disciplinati anche i tempi e i termini di attuazione delle opere in progetto, le collaborazioni e la entità del contributo regionale.

Art. 3
Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di L. 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 a cui l'Amministrazione regionale fa fronte mediante un prelievo di pari importo dal fondo globale per le spese correnti di cui al cap. 80210 del bilancio regionale secondo l'esatta destinazione attribuita alla partita n. 11 del fondo globale medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi la spesa relativa verrà determinata dalla legge annuale di approvazione del bilancio.

Art. 4
Variazioni di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di attuazione della spesa:

Variazione in diminuzione

Cap. 80210 Fondo globale per le spese correnti partita n. 11 - Cultura popolare.

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	200.000.000	1985	200.000.000
Cassa	200.000.000	1986	—
		1987	—

Variazione in aumento

Cap. 3446 Iniziative editoriali della Regione per la pubblicazione di una collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta. (c.n.i.)

Competenza	200.000.000	1985	200.000.000
Cassa	200.000.000	1986	—
		1987	—

Tit. 01 Cat. 01 Sez. 04
Cod. ISTAT 1.1.1.63.2.01.01

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 29 aprile 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. **40**.
Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, relativa a «Norme per la costituzione e il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 del 3 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 23 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, è così sostituito:

«Le indennità di carica del Presidente e dei componenti del Comitato di gestione non sono cumulabili con altre percepite quali titolari di cariche elettive presso gli enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, è dovuta la corresponsione della sola differenza.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 29 aprile 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. 41.

Norme per la tenuta degli albi delle imprese artigiane e disciplina delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 del 3 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

Con la presente legge sono disciplinate le funzioni relative alle Commissioni provinciali e regionale per lo artigianato, alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane e all'approvazione e revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2

Domanda d'iscrizione nell'albo

Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatte in duplice copia e indirizzate alla Commissione provinciale per l'artigianato, sono presentate o spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune ove ha sede l'impresa. Il Comune provvede a trasmettere immediatamente una copia della domanda alla Commissione.

L'istruttoria, svolta dal Comune, è diretta a certificare:

a) i dati anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;
b) l'effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata;
c) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nell'impresa e la partecipazione al lavoro, anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci.

Il Comune trasmette i risultati dell'istruttoria alla Commissione provinciale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali la Commissione stessa provvede ai necessari atti istruttori.

La Commissione provinciale per l'artigianato dispone l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti da norme statali vigenti, sulla base degli elementi attestati dall'autorità comunale e/o di quelli acquisiti direttamente.

La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato deve essere comunicata all'interessato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale accoglimento della domanda.

Il provvedimento di iscrizione deliberato dalla Commissione provinciale per l'artigianato ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

Art. 3

Tutela della denominazione artigiana

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi che non siano iscritti nella separata sezione dell'Albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dalla Regione la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a L. 5.000.000 con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4

Consorzi artigiani iscrivibili in separata sezione dell'albo

I Consorzi tra singole imprese sono registrati in separata sezione dell'albo ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) garanzia del carattere artigiano dell'organismo desumibile dalla natura artigiana di almeno i due terzi delle imprese associate e assenza di imprese associate di altra natura aventi più di 30 dipendenti e un capitale investito superiore a 1,250 miliardi;
b) svolgimento di attività di servizio per conto e nello interesse delle singole imprese associate al fine di ridurre i costi di produzione, razionalizzare le lavorazioni, favorire la commercializzazione dei prodotti o l'acquisizione dei lavori, agevolare l'accesso al credito oppure favorire l'insediamento in apposite aree urbane, comunali o intercomunali curandone anche la gestione o la manutenzione;

c) assenza di qualsiasi finalità di lucro e reale possibilità per tutte le imprese associate di beneficiare dei servizi e di partecipare all'attività degli organi sociali indipendentemente dall'apporto sociale.

Art. 5
Cancellazione dall'albo

I titolari delle imprese artigiane iscritte nell'albo devono comunicare alla Commissione provinciale per lo artigianato, entro 30 giorni, il venir meno dei requisiti stabiliti da norme statali vigenti o la cessazione della attività e ogni altra variazione o modificazione dell'attività, della ragione sociale e della sede.

L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma precedente è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.

Almeno ogni quinquennio la Commissione provinciale per l'artigianato provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo, rilevandone l'effettiva consistenza e la caratterizzazione socio-economica.

Il provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione della attività o dalla data della sua adozione negli altri casi.

Il superamento delle limitazioni numeriche stabilite da norme statali vigenti è rilevante ai fini della cancellazione dall'albo qualora esso abbia durata continuativa per i seguenti periodi:

a) oltre 18 mesi, se trattasi mediamente di una sola unità lavorativa;

b) oltre 12 mesi, se trattasi mediamente di non più di due unità lavorative;

c) oltre 6 mesi, se trattasi mediamente di non più di tre unità lavorative.

Sono consentite tutte le modifiche della ditta, della denominazione e della ragione sociale che non comportino la trasformazione dell'impresa in una forma societaria inammissibile.

Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'art. 2 l'impresa il cui titolare o i soci siano colpiti da invalidità o siano impossibilitati a gestirla direttamente e a partecipare al lavoro anche manuale per altri motivi indipendenti dalla loro volontà per un periodo non superiore ai 18 mesi.

Art. 6
Ricorsi

Le deliberazioni di diniego di iscrizione nell'albo o di cancellazione possono essere impugnate dalle imprese mediante ricorso nelle forme o nei termini stabiliti da norme statali vigenti.

Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al precedente comma è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata la iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo.

Art. 7
Notifiche delle decisioni sulla tenuta dell'albo

Per l'effetto sostitutivo dell'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'art. 47 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, disposto dalle norme statali vigenti le Commissioni provinciali per l'artigianato, entro trenta giorni, comunicano alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni deliberate.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata alla locale sede dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza sociale.

Art. 8
Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato

Oltre alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, le Commissioni provinciali per l'artigianato svolgono ogni altro compito a esse affidato dalla Regione.

Le funzioni di segreteria e i servizi tecnico amministrativi delle Commissioni sono svolti da personale regionale o da personale individuato — in via transitoria — ai sensi dell'art. 16, penultimo comma.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico della Regione.

Il funzionamento delle Commissioni è disciplinato da un regolamento deliberato dalla maggioranza assoluta dei loro componenti con diritto al voto e approvato dalla Giunta regionale. Il regolamento può prevedere la istituzione di singole sottocommissioni con competenze tecniche limitate a particolari materie o adempimenti nell'ambito delle competenze stabilite dal presente articolo.

Art. 9
Composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato

La Commissione provinciale per l'artigianato è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale tra gli stessi imprenditori artigiani con le modalità stabilite nel D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative della provincia in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

c) da tre rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della provincia in ragione di uno per ciascuna di esse;

d) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale;

f) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente della Commissione scegliendoli tra gli imprenditori artigiani eletti.

Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia;

h) un rappresentante dell'organizzazione sindacale degli industriali più rappresentativa della provincia;

i) il direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione o un suo delegato permanente;

l) il direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

m) due esperti della materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione Bancaria Italiana e dalla Federazione Regionale delle Casse Rurali e Artigiane.

Le Commissioni durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.

La designazione dei componenti di cui alle lettere b), c), g), m), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alle nomine in base alle designazioni pervenute e le Commissioni sono validamente costituite e possono funzionare con la nomina di almeno metà più uno dei componenti aventi funzioni deliberative.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti aventi funzioni deliberative. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I componenti decadono dall'Ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.

La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del segretario regionale competente.

Art. 10
Ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato

Il Presidente della Giunta regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato ai sensi della presente legge.

Ai componenti delle Commissioni provinciali per lo artigianato eletti a norma della lettera a) dell'art. 13, della legge 25 luglio 1956, n. 860, è riconfermato il mandato nelle nuove Commissioni fatte salve le condizioni di decadenza di cui al precedente articolo.

I membri di cui al precedente comma, cessati dalla carica per qualsiasi causa, possono essere sostituiti dal Presidente della Giunta regionale con imprenditori artigiani designati dalle organizzazioni di categorie che risultino presentatrici delle liste di appartenenza dei membri da sostituire.

Le Commissioni provinciali contiunano a funzionare nell'attuale composizione fino all'insediamento delle nuove Commissioni.

Art. 11
Vigilanza sulle Commissioni provinciali per l'artigianato

Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni e inchieste sul loro funzionamento.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa diffida, è nominato un commissario straordinario nella provincia in cui la Commissione per l'artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.

Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione provinciale per l'artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che in ogni caso, non potrà superare i dodici mesi. Entro lo stesso termine la commissione deve essere ricostituita.

Art. 12
Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato

La Commissione regionale per l'artigianato, ha sede presso la Giunta regionale competente per materia. Le relative funzioni di segreteria sono svolte da personale dipendente dalla Regione assegnato al Dipartimento preposto alla trattazione degli affari dell'artigianato.

La Commissione regionale per l'artigianato, oltre a decidere in via definitiva sui ricorsi di cui all'art. (
svolge altri compiti a essa demandati dalla Regione.

Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento deliberato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e approvato dalla Giunta regionale.

Il regolamento può prevedere l'istituzione di singole sottocommissioni con competenze tecniche limitate a particolari materie o adempimenti nell'ambito delle competenze generali stabilite dal presente articolo.

Art. 13
Composizione e ricostituzione della Commissione regionale per l'artigianato

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:

a) dall'assessore regionale preposto agli affari dell'artigianato o da un suo delegato;

b) dai presidenti delle Commissioni provinciali per lo artigianato del Veneto;

c) da quattro esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative della Regione;

d) da due esperti in materia giuridica.

Fa parte, inoltre, della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del capoluogo della regione.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della commissione.

La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica per lo stesso periodo di durata delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

La designazione dei componenti di cui alla lettera c) deve essere comunicata alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere e la Commissione è validamente costituita e può funzionare con la nomina di almeno metà più uno dei componenti.

Alla scadenza la Commissione continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.

In caso di cessazione dall'ufficio, i componenti sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina della Commissione.

Art. 14
Competenze dovute ai membri delle Commissioni

Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato estranei all'amministrazione regionale è dovuta un'indennità determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di L. 40.000 per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno.

A tutti i componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali.

Ai componenti delle Commissioni incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un Comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità previste per i dirigenti regionali.

L'indennità di presenza alle sedute è aumentata del 50% ai presidenti delle Commissioni provinciali per lo artigianato e ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato e del 100% al presidente di quest'ultima.

Art. 15
Diritti di segreteria sugli atti delle Commissioni

Sono dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato nelle stesse misure stabilite con legge statale a favore delle Camere di commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura.

Art. 16
Sede delle Commissioni provinciali per l'artigianato

Fin quando la Giunta regionale non provveda diversamente, la sede delle Commissioni provinciali per lo artigianato è mantenuta presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle Commissioni e il regolare collegamento funzionale fra la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e il registro delle ditte, ai sensi delle disposizioni di leggi statali vigenti in materia, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in conformità a un apposito disciplinare approvato dalla Giunta regionale.

La convenzione, in particolare, dovrà prevedere che il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, eventualmente adibito in modo esclusivo all'espletamento dei compiti di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato, pur rimanendo inquadrato nei ruoli organici degli stessi enti camerali mantenendo il relativo stato giuridico e trattamento economico, è posto funzionalmente alle dipendenze del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato e, sempre funzionalmente, è coordinato dalla Giunta regionale.

La disciplina transitoria prevista dal presente articolo non può avere validità superiore alla durata in carica delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 17
Determinazione dei mestieri artistici e tradizionali

Sono considerati artistici e tradizionali, ai fini della applicazione delle norme statali vigenti, i mestieri indicati negli elenchi allegati al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537.

Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dello abbigliamento, di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537, possono essere modificati o integrati, su proposta della Commissione regionale per l'artigianato e in attuazione dei regolamenti eventualmente emanati dalla Comunità economica europea, con deliberazione della Giunta regionale, soggetta a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18
Richiamo alla normativa statale

Per quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge, valgono le disposizioni statali in materia.

Art. 19
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 550.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 in L. 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 e in L. 650.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 si fa fronte mediante prelevamento dei rispettivi importi dal capitolo 80210 «Fondo globale per le spese correnti» - Partita n. 3 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987.

Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione

Cap. 80210 — «Fondo globale spese correnti» - Partita n. 3 - «Istituzione delle Commissioni provinciali artigianato».

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 550.000.000	1985	L. 550.000.000
Cassa	L. 550.000.000	1986	L. 600.000.000
		1987	L. 650.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 21402 — «Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato» (capitolo di nuova istituzione).

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 550.000.000	1985	L. 550.000.000
Cassa	L. 550.000.000	1986	L. 600.000.000
		1987	L. 650.000.000

Titolo 03 Categoria 02 Sezione 03

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 29 aprile 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. 42.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99: disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella regione Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 del 3 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99, viene sostituito con il seguente:

«E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci. Detta qualifica è subordinata al possesso dei requisiti e titoli previsti dalla presente legge.»

Art. 2

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99, viene abrogato.

Art. 3

Dopo l'unico comma dell'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99, viene aggiunto il seguente comma:

«L'attività di maestro di sci può essere svolta in forma singola o associata.»

Art. 4

L'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99, viene così sostituito:

«Gli esami teorico-pratici per ottenere l'idoneità allo insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nel fondo sono sostenuti davanti alla Commissione tecnica regionale e consistono in:

a) prova tecnico-pratica;

b) prova didattica pratica e prova didattica teorica;

c) prova teorica.

Per l'ammissione all'esame è richiesta la frequenza all'apposito corso di preparazione istituito dalla Regione.

La Commissione tecnica regionale è nominata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per lo sport, ed è composta da:

1) il membro della Giunta regionale competente per lo sport o un suo delegato, che la presiede;

2) un funzionario della struttura regionale allo sport e un funzionario del dipartimento regionale per i servizi formativi;

3) un maestro di sci iscritto al ruolo regionale e in possesso della licenza, designato dal Consiglio regionale dei maestri di sci;

4) tre istruttori nazionali, di cui due specializzati nelle discipline alpine e uno nel fondo, compresi nell'elenco di cui al successivo art. 7 e designati dal Consiglio regionale dei maestri di sci;

5) due esperti, di cui uno in topografica e sicurezza alpina e uno in materie giuridiche, fiscali e tributarie;

6) un medico esperto in medicina sportiva.

Sono nominati altrettanti membri supplenti scelti con gli stessi criteri previsti dal precedente comma.

La Commissione dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale e comunque fino alla sua sostituzione.

Limitatamente all'espletamento delle prove, tecnico-pratica e didattico-pratica, la Commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.

La sottocommissione per le discipline alpine è composta:

— dal membro della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
— dal maestro di sci, previsto al numero 3) del precedente terzo comma;
— da due istruttori nazionali in discipline alpine, previsti al numero 4) del precedente terzo comma.

La sottocommissione per il fondo è composta:

— dal membro della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
— dal maestro di sci, previsto al numero 3) del precedente terzo comma;
— da un istruttore per il fondo, previsto al numero 4) del precedente terzo comma.

Le sottocommissioni, nell'espletamento delle prove, possono avvalersi di un numero adeguato di istruttori nazionali in discipline alpine e per il fondo, designati contestualmente all'indizione dei corsi propedeutici di cui al successivo articolo 6.

Le funzioni di segretario della Commissione e delle Sottocommissioni sono esercitate da un funzionario della struttura regionale per lo sport.

La Commissione determina e rende noti:

a) il programma delle prove tecnico-pratica, didattica e teorica da superare nei vari esami;

b) i criteri di valutazione delle singole prove per l'accertamento della capacità tecnica nelle singole discipline;

c) i criteri generali tecnici per l'insegnamento dello sci nelle scuole.

Il contenuto dei corsi, di cui al successivo articolo 6, e della prova tecnico-pratica, didattica e teorica viene adeguato ai più aggiornati criteri metodologici di insegnamento.

Il programma e i criteri di valutazione delle singole prove devono essere resi noti almeno un mese prima dell'inizio dei corsi previsti al successivo articolo 6.

Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni i componenti della Commissione di cui al presente articolo.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Ai membri della Commissione e delle sottocommissioni, non dipendenti della Regione, compresi tutti gli istruttori nazionali, compete per ogni giornata di partecipazione alle sedute l'indennità prevista dall'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Art. 5

All'articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99, primo comma, sono soppresse le parole «e corsi per la formazione di istruttori».

Art. 6

L'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99, viene sostituito con il seguente:

«Art. 7 — Istruttori.

Il titolo di istruttore di maestri di sci si consegue attraverso esami tecnico-pratici, distinti per disciplina, da sostenere davanti al competente organo nazionale (Scuola tecnici federali FISI), integrato, per l'occasione, dal Presidente delle Sottocommissioni di cui al precedente articolo 5.

Per l'ammissione agli esami, i candidati devono aver frequentato apposito corso, essere iscritti al ruolo regionale ed essere in possesso della licenza da almeno quattro anni.

E' istituito l'elenco degli istruttori veneti, che viene tenuto e aggiornato dal Consiglio regionale maestri di sci.»

Art. 7

Al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99, viene abrogato il punto n. 2). Il punto n. 3) diventa il n. 2).

Al quarto comma la lettera b) è così sostituita:

«b) curare la tenuta e l'aggiornamento del ruolo regionale maestri di sci, dell'elenco regionale delle scuole di sci e dell'elenco degli istruttori.»

Vengono aggiunte le seguenti lettere:

«d) esprimere il parere relativo al riconoscimento di nuove scuole di sci;

e) designare i componenti della Commissione tecnica regionale di cui ai numeri 3) e 4) del terzo comma del precedente articolo 5.»

Art. 8

Al primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99, dopo le parole «le tariffe», vengono inserite le seguenti: «minime e massime».

Art. 9

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99.

Art. 10

Dopo l'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99, viene inserito il seguente articolo:

«Esercizio della professione in forma singola.

Chi svolge l'attività in forma singola deve comunicare al comune di residenza e al consiglio regionale maestri di sci:

— il numero delle polizze di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento;
— il documento relativo alla propria posizione fiscale.

Qualora si rechi, per un periodo superiore a cinque giorni, a svolgere la professione in un comune diverso da quello che gli ha rilasciato la licenza, oltre agli obblighi di cui sopra, dovrà comunicare, preventivamente, al Comune in cui andrà a svolgere la professione:

— il documento relativo alla propria posizione fiscale;
— il numero della polizza di assicurazione;
— il periodo di svolgimento dell'attività e il proprio recapito.

Quanto previsto per chi svolge l'attività in forma singola è anche fatto d'obbligo per i maestri di sci provenienti da altre regioni.»

Art. 11

L'art. 12 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99, è sostituito con il seguente:

«Attività in forma associata - Scuole di sci.

L'esercizio della professione in forma associata comporta la formazione di una Scuola di sci.

L'esercizio di Scuola, invernale e/o estiva, per l'insegnamento della pratica dello sci, è soggetta ad autorizzazione regionale, previo accertamento dei seguenti requisiti da documentarsi a carico dei richiedenti:

1) siano costituite da un numero minimo di 12 maestri in possesso di regolare licenza, per i Comuni ove esistano più Scuole, o da almeno sei maestri nei Comuni sprovvisti di Scuole;
2) abbiano sede in località di interesse turistico, sciistico, funzionale all'esercizio della Scuola;
3) perseguano in coordinamento con le attività turistiche lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;
4) si diano un ordinamento interno a base democratica;
5) ripartiscano i proventi esclusivamente fra i maestri in ragione delle loro effettive prestazioni;
6) dimostrino che l'organico è composto da Maestri non appartenenti ad altra Scuola di sci, con l'eccezione di cui al successivo art. 13;
7) si impegnino a prestare la propria opera in operazioni di soccorso;
8) collaborino con le competenti autorità scolastiche (Consiglio di circolo e di istituto) per favorire la più ampia diffusione dello sci nelle scuole;
9) collaborino con i Comuni e gli enti turistici per le iniziative intese a incrementare l'afflusso turistico;
10) dimostrino di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento;
11) non pongano preclusione alla partecipazione alle scuole stesse di maestri di sci provenienti da altre regioni.»

Art. 12

L'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99, è sostituito con il seguente:

«Riconoscimento delle Scuole di sci.

La Giunta regionale, in presenza dei requisiti previsti dal precedente articolo 12, accertati dal Comune competente e sentito il Consiglio regionale maestri di cui all'articolo 8, delibera il riconoscimento della associazione, che può denominarsi:

— scuola di sci estiva;

— scuola di sci invernale.

La specifica nella denominazione «Scuola di sci estiva-invernale» è subordinata a relativa distinta domanda.

L'appartenenza a una Scuola di sci invernale consente l'appartenenza a una Scuola di sci estiva limitatamente al periodo di funzionamento della medesima, nella sola stagione estiva e viceversa.

Nel rispetto dei requisiti di cui sopra, è sufficiente, per le Scuole di sci estive, un organico di sei maestri di sci.

Il Comune verifica annualmente la persistenza di tutti i requisiti indicati all'articolo 12 e ne dà comunicazione alla Regione entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno; entro il successivo 31 dicembre la Giunta regionale approva le iscrizioni e le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole di sci.

La revoca del riconoscimento, prevista in assenza dei requisiti di cui sopra, è deliberata dalla Giunta regionale sentiti il Comune competente e il Consiglio regionale dei maestri di sci.»

Art. 13

L'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99, è sostituito con il seguente:

«Sanzioni.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della Regione Veneto, l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

La violazione di quanto stabilito dal precedente articolo 9 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000. Nel caso di recidiva può essere rifiutato il rinnovo della licenza.

Chiunque organizzi o conduca una Scuola di sci non autorizzata è punito con una sanzione pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 10.000.000.

La mancata comunicazione di cui all'articolo 10 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 300.000 a L. 900.000.»

Art. 14

Il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99 è sostituito con il seguente:

«Il Comune competente per territorio è incaricato dell'osservanza della presente legge, tramite gli organi di polizia locale; sono, altresì, incaricati della vigilanza gli organi di pubblica sicurezza.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 29 aprile 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. **43.**

Contributo per la candidatura di Cortina d'Ampezzo quale sede dei giochi olimpici invernali 1992.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 del 3 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge

La Regione del Veneto, considerata l'importanza, sotto il profilo sportivo, turistico ed economico, per il Veneto e per la zona montana bellunese, dell'effettuazione dei Giochi Olimpici Invernali del 1992 in Cortina d'Ampezzo, contribuisce con la somma di lire 350 milioni alle spese che saranno sostenute dal «Comitato di promozione per i XVI Giochi olimpici Invernali 1992 - Cortina d'Ampezzo» a sostegno della candidatura di detto Comune a sede della manifestazione.

Il contributo regionale, è concesso per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) attività promozionali e pubblicitarie;

b) studi e progettazioni degli impianti sportivi, delle strutture e infrastrutture necessari ai fini della presentazione della candidatura;

c) spese generali del Comitato di cui al precedente comma.

Art. 2

Concorso regionale nelle spese

Il contributo è corrisposto con deliberazione della Giunta regionale a favore del Comitato di cui al precedente articolo, in due soluzioni:

1) il 50 per cento previa presentazione di domanda corredata del programma delle iniziative da realizzare, da presentare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

2) il restante 50 per cento sarà erogato sulla base di una relazione dettagliata circa l'impiego della quota già erogata con l'indicazione delle risorse eventualmente ancora disponibili.

Il Comitato è tenuto a presentare alla Giunta regionale, entro il termine stabilito dalla Giunta medesima, la rendicontazione dell'impiego della somma concessa.

Art. 3

Autorizzazione di spesa

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di lire 350 milioni a carico dello esercizio finanziario 1985, a cui l'Amministrazione regionale fa fronte mediante il prelievo dell'importo a tal uopo accantonato nella partita n. 5 «Olimpiadi di Cortina» del fondo globale per le spese correnti di cui al cap. 80210 del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 4

Variazioni di bilancio

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

Variazione in diminuzione

Cap. 80210 - Fondo globale per le spese correnti - Partita n. 5 «Olimpiadi di Cortina».

Bilancio Annuale		Bilancio Pluriennale	
Competenza	350.000.000	1985	350.000.000
Cassa	350.000.000	1986	—
		1987	—

Variazione in aumento

Cap. 73060 - Contributo al Comitato promotore a sostegno della candidatura di Cortina d'Ampezzo per la effettuazione dei Giochi Olimpici Invernali del 1992.

Bilancio Annuale		Bilancio Pluriennale	
Competenza	350.000.000	1985	350.000.000
Cassa	350.000.000	1986	—
		1987	—

Tit. 09 Cat. 04 Sez. 01

Cod. ISTAT 1.1.1.62.2.08.09

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 29 aprile 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. 44.

Interventi straordinari a favore di aziende colpite da avversità atmosferiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 del 3 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e destinatari

Per consentire la normale ripresa dell'attività delle imprese dei settori secondario e terziario colpite dalle eccezionali calamità atmosferiche con le grandinate avvenute in data 25 e 26 luglio 1984 e con le nevicate del mese di gennaio 1985, la Regione concede contributi sui finanziamenti destinati alla ricostruzione o alla riparazione degli immobili aziendali, alla riparazione o sostituzione di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli di trasporto merci, distrutti o danneggiati e alla ricostituzione delle scorte di esercizio distrutte.

Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente comma, per quanto attiene le grandinate, le imprese svolgenti attività nei Comuni ricadenti nei territori danneggiati individuati con decreto del M.A.F. 21 dicembre 1984, n. 1817, per quanto attiene ai danni derivanti dalle nevicate, le imprese ubicate nei Comuni individuati con appositi procedimenti dalla Giunta regionale.

Art. 2

Finanziamenti agevolabili e contributi

Sono agevolabili i finanziamenti concessi o richiesti a istituti, enti e aziende di credito nel periodo dal 26 luglio 1984 al 30 giugno 1985 fino a un importo di lire 3.000.000.000.

La Giunta regionale, a fronte di finanziamenti concessi da istituti e aziende di credito per i fini di cui allo articolo 1, a un tasso non superiore al 15%, interviene mediante l'erogazione di un contributo per il primo e secondo anno di ammortamento.

L'entità del contributo, da liquidare in unica soluzione, è stabilita per il primo anno nella misura del 7% del finanziamento ottenuto e del 6% per il secondo anno.

Qualora le spese sostenute per le stesse finalità indicate nell'art. 1 siano finanziate con mezzi propri, il contributo regionale, fino a un massimo di L. 5.000.000, è concesso nella misura del 20% della spesa definitiva documentata al netto di imposte.

Art. 3

Procedure

Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata

in vigore della presente legge corredate dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la causa, la natura e l'entità del danno subito dall'impresa, nonché l'eventuale esistenza di richiesta o di concessione di analoghe agevolazioni, delle quali dovrà essere indicato l'ammontare, a carico di altri enti o pubbliche amministrazioni;

b) dichiarazione del Sindaco o del Dirigente dell'ufficio regionale del Genio Civile competente per territorio attestante che l'evento è conseguenza delle avversità climatiche di cui all'art. 1);

c) relazione e preventivo di spesa con riferimento alle opere da eseguire e agli acquisti necessari per il ripristino della normale attività dell'impresa. Per opere o acquisti già eseguiti completamente il preventivo dovrà essere sostituito con fatture regolarmente quietanzate;

d) attestazione di congruità delle spese preventivate o effettuate rilasciata entro 45 giorni dalla richiesta dall'ufficio tecnico comunale o dall'ufficio regionale del Genio Civile in relazione al danno effettivamente subito;

e) attestazione dell'istituto o azienda di credito in ordine alla decorrenza, all'importo, al tasso d'interesse e alla durata del finanziamento concesso, nonché alla periodicità e all'importo delle rate di ammortamento. Nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, l'attestazione dovrà essere sostituita con la documentazione definitiva di spesa quietanzata.

Sulla base delle domande di contributo a essa pervenute, la Giunta regionale approva il piano di ripartizione dei contributi disponendone l'erogazione direttamente alle imprese interessate, oppure per il tramite degli istituti o aziende di credito con il quali è autorizzata a stipulare apposita convenzione.

Art. 4

Norma urbanistica

Agli immobili danneggiati in conseguenza dell'eccezionale avversità atmosferica di cui alla presente legge, si applica, in ogni caso, l'ultimo comma dell'art. 76 della legge regionale del 2 maggio 1980, n. 40.

La concessione di autorizzazioni per la ricostruzione e il ripristino totale o parziale dei fabbricati nei Comuni individuati all'art. 1, anche se realizzati in area diversa, sono esenti da contributi ai sensi della lettera g) del primo comma dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fino a concorrenza delle superfici danneggiate. Per detti fini la presente legge deve intendersi come provvedimento emanato a seguito di pubblica calamità.

Art. 5

Norma finanziaria

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 20.000.000.000 per lo esercizio finanziario 1985, si provvede mediante applicazione, per pari importo del saldo finanziario positivo presunto al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 6

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento

	Competenza	Cassa
Saldo finanziario positivo presunto Fondo iniziale di Cassa	20.000.000.000	20.000.000.000

Variazioni in aumento

	Competenza	Cassa
Cap. 53310 - «Contributi per la ricostruzione o la riparazione di immobili aziendali, riparazione o sostituzione di impianti, arredi, macchinari attrezzature e veicoli di trasporto merci danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, nonché per ricostituzione delle normali scorte di esercizio». (c.n.i.)	20.000.000.000	20.000.000.000

TITOLO 07 - CAT. 04 - SEZ. 02
ISTAT 2.1.2.43.3.10.07

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 29 aprile 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. 45.

Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 del 3 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

La Regione Veneto favorisce e promuove l'inserimento e l'integrazione dei cittadini in condizioni di permanente disabilità fisica e sensoriale nella vita sociale

e di relazione migliorando le condizioni di fruibilità di spazi aperti al pubblico e della struttura urbanistica mediante interventi rivolti alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 2

Disciplina urbanistica ed edilizia

Nella formazione e adozione degli strumenti urbanistici attuativi deve essere prevista la possibilità per le persone disabili di accedere e fruire degli spazi urbani edificati e non edificati.

La mancata osservanza di tale prescrizione costituisce titolo per l'introduzione, in sede di controllo, di una modifica d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 e successive modificazioni relativamente ai piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, ovvero per l'introduzione di dettagliate modifiche ai sensi del settimo comma dell'art. 60 di detta legge, relativamente ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata.

L'approvazione di opere pubbliche o il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia sono subordinati all'osservanza da parte dell'ente che esegue l'opera delle norme contenute nel D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 3

Contributi per l'adeguamento delle strutture pubbliche

Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della presente legge, la Regione concede contributi:

1) ai Comuni che intendono apportare modifiche alla organizzazione urbanistica esistente mediante l'adozione di appositi strumenti urbanistici per la revisione o l'adeguamento delle infrastrutture e per la adozione di particolari accorgimenti tecnici;

2) agli altri enti pubblici, in quanto titolari di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, qualora provvedano ad adeguarli alle norme tecniche contenute nel D.P.R. citato;

3) a istituti universitari e istituti specializzati pubblici per la realizzazione di infrastrutture sperimentali.

Art. 4

Norme e procedure di concessione dei contributi

I soggetti interessati, di cui al precedente art. 3, presentano la domanda di contributo al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando una descrizione dell'intervento richiesto.

Gli enti pubblici, oltre alla relazione, dovranno presentare un progetto di massima degli interventi progettati.

La misura del contributo concesso può raggiungere il massimo del 50% della spesa preventiva ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese tecniche di progetto.

La Giunta regionale ripartisce le somme a disposizione in rapporto all'ammontare delle domande pervenute; approva le relative graduatorie che saranno compilate in base ai criteri di priorità che verranno deliberati dalla Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare.

I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, agli uffici del Genio civile competente per territorio, un dettagliato preventivo di spesa ed entro i successivi 30 giorni possono dare inizio ai lavori qualora l'ufficio competente non abbia richiesto ulteriori chiarimenti o documentazioni.

I contributi saranno erogati per il 50% dell'importo ammesso all'inizio dei lavori e per il rimanente 50% a opera ultimata.

Qualora l'opera sia soggetta a collaudo verrà effettuata una trattenuta del 10% sull'importo ammesso.

Per ottenere il saldo a lavori ultimati dovranno essere presentate, all'ufficio del Genio civile regionale competente, le fatture e la documentazione attestante le spese occorse per l'esecuzione dell'intervento.

L'ufficio del Genio civile provvederà al controllo della regolare esecuzione delle opere.

Gli uffici del Genio civile devono istruire le domande pervenute e trasmetterle debitamente corredate della documentazione al dipartimento per i lavori pubblici entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 5

Interventi a favore di privati

La Regione, in concorso e d'intesa con l'ente locale interessato, concede un contributo ai cittadini portatori di handicaps permanenti, accertato ai sensi delle norme vigenti del 66% e che non abbiano altri cespiti diversi da redditi di lavoro e da pensioni, per interventi, non a carattere strutturale, sulle abitazioni civili che gli stessi abitino per diritto di proprietà o per locazione non precaria.

Il contributo viene assegnato fino a un massimo del 50% della spesa, se trattasi di abitazione o costruzione singola; se trattasi di opera di natura condominiale tale contributo è concesso sino a un massimo del 50% della quota gravante sugli interessati: in entrambi i casi il contributo regionale non può superare la quota assegnata dall'ente locale interessato.

I contributi di cui al presente articolo sono assegnati nell'ambito delle provvidenze previste dal sesto comma dell'art. 3 e dal sesto comma dell'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.

Le domande di contributo vanno presentate al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando una descrizione dell'intervento richiesto.

I contributi vengono erogati in unica soluzione a presentazione di documentazione di spesa.

Art. 6

Finanziamento

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge previsto in lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985, in lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986, in lire 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987, si fa fronte:

— per l'esercizio 1985, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa del cap. 61401, «Fondo regionale per i servizi sociali - contributi agli Enti locali»;

— per gli esercizi 1986-1987 mediante riduzione di pari importo dal cap. 80230 - Fondo globale per le spese d'investimento e di sviluppo - partita n. 7.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione

Cap. 61401 - «Fondo regionale per i servizi sociali - contributi agli Enti locali.»

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 1.000.000.000	1986	—
Cassa	L. 1.000.000.000	1987	—

Cap. 80230 - «Fondo globale spese d'investimento - partita n. 7 - progetto disabili»

Competenza	—	1986	L. 2.000.000.000
Cassa	—	1987	L. 3.000.000.000

Variazione in aumento

Cap. 61060 - Contributi ai comuni e ad altri enti pubblici per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche

Competenza	L. 1.000.000.000	1986	L. 2.000.000.000
Cassa	L. 1.000.000.000	1987	L. 3.000.000.000

Tit. 08 cat. 02 sez. 01

Art. 7
Norma transitoria

Le domande rivolte a ottenere i contributi di cui ai precedenti artt. 3 e 5 vanno presentate al Presidente della Giunta regionale entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8
Norma finale

E' abrogato l'art. 9 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 30 aprile 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. 46.

Interventi regionali per la valorizzazione e il coordinamento del volontariato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 del 3 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

La Regione Veneto riconosce e valorizza, nel rispetto del pluralismo, le attività delle associazioni di volontariato che realizzano, mediante autonome iniziative, forme di solidarietà sociale e di impegno civile per contrastare l'emarginazione, per migliorare la qualità della vita e le relazioni umane, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e per salvaguardare l'ambiente.

Art. 2
Obiettivi

La Regione favorisce l'apporto delle associazioni di volontariato al conseguimento delle finalità delle leggi e dei piani regionali, anche mediante nuove autonome esperienze.

Art. 3
Attività di volontariato

Ai fini della presente legge si considerano attività di volontariato le attività di associazioni liberamente costituite, dotate o meno di personalità giuridica, le cui norme statutarie o i cui ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione sia da parte dell'associazione che dei singoli soci.

Tali attività devono contribuire allo sviluppo della società civile e al conseguimento del pubblico interesse.

Art. 4
Campo di applicazione

Le attività di volontariato che la Regione valorizza con la presente legge riguardano le materie trasferite o delegate alla Regione.

Sono prioritarie, anche ai fini di cui al successivo art. 10, le attività riguardanti i seguenti settori:

— servizi socio-sanitari e assistenziali;

— tutela e miglioramento delle qualità della vita, dei beni culturali e del diritto all'ambiente;

— iniziative per l'educazione permanente e per il completo riconoscimento del diritto allo studio.

Art. 5
Registro regionale delle associazioni di volontariato

E' istituito il registro regionale delle associazioni di volontariato con deliberazione della Giunta regionale.

Le associazioni, riconosciute o meno ai sensi dello art. 12 del codice civile, che intendono chiedere l'iscrizione devono presentare domanda corredata:

— dall'atto di costituzione;

— dall'ordinamento interno nonché dall'indicazione della persona o delle persone cui è conferita la presidenza o la direzione;

— da una relazione degli interventi già attuati e da un programma di quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di intervento e la qualificazione del personale volontario impiegato.

La domanda va presentata al Presidente della Giunta regionale.

L'iscrizione è disposta con provvedimento della Giunta regionale.

La conferma dell'iscrizione al registro deve essere richiesta dai soggetti interessati ogni due anni dalla data dell'avvenuta iscrizione, con la rinnovazione della documentazione sopra citata.

L'iscrizione al registro è condizione necessaria per poter fruire dei benefici previsti dalla presente legge.

La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge, e in particolare di quelli di cui al precedente art. 3, comporta la cancellazione dal registro. La cancellazione è disposta con provvedimento della Giunta regionale.

La Giunta regionale comunica alle associazioni di volontariato interessate le motivazioni dell'eventuale rifiuto dell'iscrizione e della cancellazione dal registro.

Art. 6
Osservatorio

La Giunta regionale dispone, con propria delibera, l'attivazione di un'osservatorio finalizzato al censimento del volontariato e alla diffusione della conoscenza delle sue iniziative.

Sulle risultanze di quanto previsto dal presente articolo e sui dati relativi al registro delle associazioni di cui al precedente art. 5, la Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale.

Art. 7
Partecipazione alla programmazione regionale

E' garantita la consultazione di associazioni di volontariato di particolare rilevanza regionale od operanti in specifici settori nella fase legislativa e nell'adozione di piani e programmi che possono interessare l'attività del volontariato.

Art. 8
Convenzione

Gli enti pubblici e loro associazioni e le associazioni di volontariato, iscritte al registro regionale, possono stipulare convenzioni per attuare iniziative e servizi destinati a perseguire le finalità della presente legge.

Art. 9
Contenuti della convenzione

Le convenzioni di cui al precedente articolo devono, tra l'altro, prevedere:

— eventuali contributi per costi di funzionamento in rapporto agli impegni di servizio assunti dall'organizzazione volontaria, ivi compreso il rimborso alle associazioni delle spese vive sostenute dai propri soci nell'espletamento del servizio, adeguatamente documentate;
— l'eventuale contributo sugli oneri per la copertura assicurativa del rischio di infortunio o dei danni verso terzi durante l'espletamento dell'attività convenzionata;
— le modalità di rapporto tra l'organizzazione volontaria e gli operatori professionali dei servizi;
— i contenuti dell'attività di formazione di base e di aggiornamento per l'acquisizione delle condizioni teoriche o pratiche sufficienti ad assicurare gli interventi;
— l'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato nel rispetto dei diritti dei soggetti destinatari compresa la loro libertà di rifiutare l'intervento;
— le eventuali prestazioni specializzate e finalizzate fornite da terzi e retribuite;
— l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;
— la periodicità di verifiche e informazioni reciproche concernenti l'attività svolta.

Art. 10
Formazione e aggiornamento dei volontari

La Giunta regionale, nell'ambito del programma annuale di formazione professionale, sulla base delle proposte di formazione e aggiornamento inoltrate dagli enti locali e dalle associazioni di volontariato, presenta al Consiglio regionale un piano di corsi intesi a offrire la conoscenza di nozioni e tecniche utili all'esercizio delle attività di volontariato.

Art. 11
Destinatari dei contributi

Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:

— gli enti pubblici e loro associazioni che abbiano stipulato apposite convenzioni con associazioni di volontariato;
— le associazioni di volontariato che svolgano attività previste dalla presente legge e non convenzionate.

Il contributo regionale viene destinato per il 1985 per il 60% alle attività convenzionate e per il 40% alle attività non convenzionate.

Per gli esercizi successivi la ripartizione del fondo verrà effettuata sulla base delle indicazioni dell'osservatorio di cui al precedente articolo 6 e sarà formulata dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.

I benefici previsti dalla presente legge sono compatibili con altre provvidenze, non concorrenti, previste da altre leggi regionali.

Art. 12
Presentazione delle domande

Le domande rivolte a ottenere i contributi di cui alla presente legge vanno presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno per l'esercizio successivo, dagli enti pubblici interessati per le associazioni convenzionate e dalle associazioni non convenzionate: queste ultime sono tenute a trasmettere copia delle domande al Comune in cui hanno sede o svolgono la loro attività principale.

Art. 13
Erogazione dei contributi

La Giunta regionale approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il piano di riparto dei contributi relativi all'esercizio successivo, sentite le competenti Commissioni consiliari, tenuto conto delle priorità di cui al precedente art. 4 e dei requisiti delle associazioni di volontariato di cui al precedente art. 3.

Il contributo regionale viene erogato per il 50% quale anticipazione e il saldo a presentazione del rendiconto.

Art. 14
Norme transitorie

Per l'anno 1985 le domande di cui al precedente art. 12, vanno presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale approva il piano di riparto di cui al precedente art. 13 entro i successivi 60 giorni, sentite le competenti Commissioni consiliari.

Le convenzioni già in atto dovranno essere adeguate alla presente legge entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge medesima.

Art. 15
Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1985 una spesa di L. 500.000.000 a cui la amministrazione regionale fa fronte per L. 250.000.000 mediante il prelievo di pari importo dall'apposita partita - interventi regionali per il volontariato - del fondo globale corrente di cui al cap. 80210 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario e per L. 250.000.000 mediante storno dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al cap. 80020 del bilancio regionale.

Per gli esercizi successivi al 1985, gli stanziamenti, distinti in due capitoli «Interventi regionali per il volontariato» e «Interventi per le attività di formazione e aggiornamento del personale di cui all'art. 10», saranno determinati dalla legge annuale di approvazione del bilancio.

Art. 16
Variazione di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985/1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

Variazioni in diminuzione

Cap. 80210 Fondo globale per le spese correnti - interventi regionali per il volontariato

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
competenza	250.000.000	1985	250.000.000
cassa	250.000.000	1986	—
		1987	—

Cap. 80020 Fondo globale di riserva per le spese impreviste

competenza	250.000.000	1985	250.000.000
cassa	250.000.000	1986	—
		1987	—

Variazioni in aumento

Cap. 61420 Interventi regionali per il volontariato operante nei settori di competenza regionale (capitolo di nuova istituzione)

competenza	500.000.000	1985	500.000.000
cassa	500.000.000	1986	—
		1987	—

Tit. 08 Cat. 42 Sez. 03

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 30 aprile 1985

BERNINI

(3031)

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 47.

Abrogazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 e successive modificazioni, concernente «Norme per la istituzione e il funzionamento dei Consigli di comprensorio».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 10 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I Consigli di comprensorio, istituiti ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, cessano di esercitare le funzioni a essi finora attribuite e a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono soppressi.

Cessano, altresì, di esercitare le funzioni di Consiglio di comprensorio le Comunità montane di cui all'art. 6 ultimo comma della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 15, nonché i Consorzi e le Associazioni di Comuni di cui all'art. 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80.

Art. 2

Le funzioni già di competenza dei Consigli di comprensorio sono esercitate dagli organi della Regione secondo le competenze previste dallo Statuto e le norme contenute nelle leggi regionali 1 settembre 1972, n. 12 e 16 marzo 1979, n. 15.

Tutti i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma sono sospesi per un periodo di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

I Presidenti dei Consigli di comprensori e degli Enti di cui all'art. 1, nel termine previsto dallo stesso articolo:

a) curano il trasferimento alla Giunta regionale degli atti e documenti attinenti le funzioni di cui all'articolo 2. Gli atti presupposti o intermedi mantengono la propria efficacia ai fini dell'ulteriore seguito dei procedimenti amministrativi;

b) provvedono:

— alla definizione dei rapporti e delle obbligazioni esistenti;

— alla presentazione alla Giunta regionale del rendiconto della situazione finanziaria e dell'inventario dei beni;

— alla consegna dei beni inventariati all'Amministrazione regionale e al versamento delle somme eventualmente residuate alla Tesoreria regionale.

Art. 4

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

— 9 giugno 1975, n. 80: «Norme per la istituzione e il funzionamento dei Consigli di comprensorio»;

— 7 maggio 1976, n. 15: «Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80»;

— 12 gennaio 1979, n. 2: «Modifiche e integrazioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, recante norme per l'istituzione e il funzionamento dei Consigli di comprensorio»;

— 22 gennaio 1980, n. 4: «Norme per il coordinamento della programmazione comprensoriale nell'area dei Colli Euganei».

Sono, altresì, abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 6 maggio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 48.

Norme sulla produzione, sul commercio e sulla difesa fitosanitaria del materiale di propagazione del settore orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

La presente legge detta norme per tutelare e valorizzare la produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali, qualificandone il relativo materiale di propagazione, e a tal fine:

1) disciplinare la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali;

2) regolamentare il rilascio delle autorizzazioni:
   a) alla produzione di piante e di loro parti, da destinare alla vendita;
   b) al commercio di piante, di loro parti, bulbi, sementi.

Sono escluse dalla presente legge:

a) la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento, di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269;

b) la disciplina dell'attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modificazioni e integrazioni;

c) la disciplina della produzione e del commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164;

d) le materie riservate alla competenza dello Stato a norma dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616.

Ai sensi dell'art. 66 e 74, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge disciplina altresì la difesa e la lotta fitosanitaria.

Art. 2
Autorizzazioni

Chiunque intenda produrre e destinare alla vendita piante e loro parti o esercitare il commercio di piante, di parte di piante, di bulbi e sementi, deve ottenere preventiva autorizzazione mediante decreto del Presidente della Giunta regionale ed è iscritto nell'albo professionale regionale appositamente istituito ai sensi del successivo art. 7. Detta autorizzazione è rilasciata previo riscontro dei requisiti di cui al successivo articolo 6, punto 1).

Coloro che sono attualmente in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni, devono presentare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda al Presidente della Giunta regionale per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione decade in caso di morte del titolare o di cessione dell'azienda da parte del medesimo.

Art. 3
Obblighi e prescrizioni

I conduttori di vivai o di altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo:

1) di notificare annualmente al dirigente del Dipartimento per l'agricoltura, su apposito modello, l'ubicazione dei terreni destinati a vivaio e dei servizi inerenti la attività produttiva, la consistenza di piante divisa per genere, specie e varietà coltivate in ogni singolo appezzamento;

2) di tenere un registro di carico e scarico vidimato dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura;
3) di mettere in posizione visibile nelle diverse confezioni apposite etichette che precisino nome e sede della ditta produttrice e venditrice, numero di autorizzazione e ogni altro elemento atto a identificare l'origine e la rispondenza varietale;
4) di notificare al dirigente del Dipartimento per l'agricoltura la comparsa nelle rispettive aziende di eventuali parassiti o malattie non conosciute o non controllabili con mezzi di lotta correnti, capaci di compromettere la sanità delle coltivazioni;
5) di non porre in vendita e di non cedere ad alcun titolo materiale vegetale che presenti sintomi di infezione o infestazione, se non dopo l'eliminazione totale dei parassiti mediante disinfezione o disinfestazione;
6) di comunicare tempestivamente al dirigente del Dipartimento per l'agricoltura la cessazione sia definitiva che temporanea dell'attività.

Art. 4
Comitato Tecnico Consultivo Regionale

Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico consultivo regionale per il settore vivaistico-sementiero.

Il comitato, presieduto dall'assessore competente per materia o da un suo delegato, è composto:

1) da tre tecnici della Regione particolarmente competenti in materia, di cui uno dell'osservatorio delle malattie delle piante di Verona;
2) da un rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.);
3) da due rappresentanti della Facoltà di Agraria dell'Università di Padova, scelti fra gli istituti competenti in materia;
4) dal direttore dell'Istituto di frutticoltura dell'amministrazione provinciale di Verona;
5) dal direttore dell'Istituto di genetica e sperimentazione agraria «N. Strampello» di Lonigo;
6) da una rappresentante per ciascuna delle Associazioni regionali dei floricoltori, dei vivaisti e dei sementieri iscritte nell'albo regionale delle associazioni dei produttori agricoli, a norma della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57;
7) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali di categorie maggiormente rappresentative;
8) da tre rappresentanti degli organismi cooperativi operanti nel settore;
9) da un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.);
10) da un rappresentante per ogni consorzio fitosanitario obbligatorio.

I componenti di cui ai punti 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), sono designati dagli enti, istituti, associazioni od organismi interessati.

Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il Presidente della Giunta provvede in via sostitutiva alla nomina del comitato nel rispetto dei suddetti criteri di rappresentatività e tenendo conto delle designazioni pervenute.

Funge da segretario del comitato un dipendente, del Dipartimento per l'agricoltura.

Il Comitato rimane in carica per la durata di anni cinque dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di costituzione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Ai componenti del Comitato esterni all'amministrazione regionale, è corrisposto, per ciascuna riunione, un gettone di presenza nella misura stabilita dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5
Compiti del Comitato

Il Comitato tecnico consultivo regionale, nel quadro delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, fornisce indicazioni e formula pareri alla Giunta regionale in ordine agli oggetti previsti dall'articolo 6.

Art. 6
Criteri e procedure

La Giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 4, delibera in ordine a:

1) i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2 della presente legge;
2) le norme sul confezionamento del materiale vegetale da porre in vendita;
3) le liste varietali, indicative per ciascuna specie;
4) i programmi per riorganizzare la produzione e riqualificare gli addetti al settore;
5) le disposizioni di attuazione ai fini della certificazione volontaria genetico-sanitaria per le specie di maggior interesse del vivaismo veneto;
6) i criteri e norme sulla produzione della patata da seme nelle aree vocate mediante l'obbligatorietà dello uso di materiale di propagazione certificato, il controllo di tutte le colture nelle zone soggette al vincolo anche se non destinate alla produzione di seme e l'adozione delle misure colturali e fitosanitarie ritenute necessarie;
7) la produzione di materiale di super-èlite e la sua razionale utilizzazione;
8) la costituzione di consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, ovvero la estensione a quelli già esistenti delle competenze oltre il proprio limite territoriale, avvalendosi degli stessi quali unità operative qualificate anche per la certificazione volontaria genetico-sanitaria;
9) i criteri e le procedure per l'istituzione delle misure di quarantena sanitaria di cui al successivo art. 9.

La Giunta regionale, inoltre, provvede a determinare i criteri e le procedure per l'attuazione della presente legge.

Art. 7
Albo Professionale Regionale

Presso la Giunta regionale è istituito l'albo pubblico regionale delle ditte autorizzate ai sensi dell'art. 2 della

presente legge. In tale albo le ditte sono iscritte d'ufficio previa esecutività del relativo decreto di autorizzazione.

Art. 8
Vigilanza e controlli

Alla vigilanza e ai controlli derivanti dall'applicazione della presente legge, provvede il nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare, istituito ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, d'intesa con l'osservatorio per le malattie delle piante.

Gli incaricati al servizio di vigilanza svolgono i seguenti compiti:

1) accedere in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, e in tutti i luoghi di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, nonché negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi e di piante, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie o di parassiti e di provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge e dalle normative nazionali vigenti, alla disinfezione o alle cure delle piante, parti di piante, semi e di ogni altro materiale e imballi o quant'altro, trovati infetti o infestati;
2) procedere all'immediata e totale distruzione del materiale infetto, nonché di ogni suo imballo o quanto altro, a cura e a spese a totale carico della ditta interessata, qualora ci sia la presenza di malattie, di parassiti diffusibili o pericolosi non eliminabili con i mezzi terapeutici conosciuti;
3) effettuare eventuali prelievi di campioni di vegetali per esami;
4) elevare verbali relativi a infrazioni alla presente legge e alle altre norme in materia.

Art. 9
Quarantena sanitaria

Allo scopo di proteggere l'agricoltura veneta dall'introduzione e dal diffondersi di organismi nocivi alle colture in atto, e qualora circostanze eccezionali lo rendano necessario, il Presidente della Giunta regionale o l'autorità sanitaria locale secondo le rispettive competenze, su segnalazione o denuncia di qualsiasi soggetto pubblico o privato, provvedono a istituire una quarantena sanitaria per le piante, parti di piante, altro materiale vegetale e i loro imballi o materiali assimilabili.

Art. 10
Sanzioni amministrative

Chiunque eserciti l'attività vivaistica e il commercio delle piante, parte di piante, e di ogni altro materiale vegetale senza la prescritta autorizzazione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da uno a dieci milioni di lire.

Chiunque eserciti il commercio di materiale vegetale non autorizzato a norma della legge 18 giugno 1931, n. 987, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila a cinque milioni di lire.

Le autorizzazioni concesse ai termini del precedente art. 2 sono revocate a chiunque neghi agli incaricati del servizio di vigilanza regionale l'accesso ai vivai, o a ogni altro esercizio autorizzato o, comunque, impedisca il corretto espletamento delle funzioni a essi attribuite in ordine a quanto previsto dalla presente legge, nonché di ogni altra normativa vigente in materia.

Coloro che non adempiono agli obblighi di cui allo art. 3 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e alla sospensione dell'autorizzazione; nel caso in cui si ripeta l'infrazione si procede anche alla revoca dell'autorizzazione.

Gli interessati che si rifiutino di effettuare quanto prescritto nell'articolo 8, secondo comma, punto 2), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da uno a dieci milioni di lire, con la sospensione temporanea e altresì, nei casi di recidiva, con la revoca definitiva dell'autorizzazione di cui all'articolo 2. In tal caso l'intervento richiesto è eseguito in via coattiva addebitandone le relative spese alla ditta renitente.

Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi precedenti, si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dalla gente per la eliminazione delle conseguenze della violazione.

Le revoche e le sospensioni previste nel presente articolo sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale e decorrono dalla data di notifica del decreto stesso ai soggetti interessati.

Art. 11
Modalità di applicazione delle sanzioni amministrative

Le contravvenzioni previste dall'articolo precedente sono accertate dai soggetti indicati dall'articolo 8.

I verbali sono redatti in forma circostanziata in modo da consentire l'accertamento dei fatti, delle circostanze, dei danni, delle responsabilità e l'identificazione dei responsabili.

La violazione è contestata immediatamente da parte del soggetto accertante al trasgressore, nonché alle persone obbligate in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il processo verbale a carico di persone non identificate è immediatamente trasmesso all'autorità competente a irrogare la sanzione.

Qualora non abbia avuto luogo da parte dei soggetti stessi la contestazione immediata nei confronti di tutte o di alcune delle persone indicate al comma precedente, il Sindaco nel cui territorio si è verificata la trasgressione, provvede, entro novanta giorni dalla data di ricezione del verbale di accertamento, a notificare copia, alle medesime persone, in via amministrativa o a mezzo di ufficiale giudiziario secondo le disposizioni, di cui agli articoli 137 e seguenti del c.p.c. in quanto applicabili, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'obbligazione al pagamento della somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione del termine prescritto.

Per quanto non esplicitamento espresso dal presente articolo, si applicano le disposizioni della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli introiti conseguenti al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 8, nel caso di riscossione im-

mediata o dal Comune alla Tesoreria regionale, ai sensi dell'articolo 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

Per gli interventi previsti dall'articolo 6 della presente legge, è disposta, autorizzazione di spesa per l'anno 1985, di lire 100.000.000.

Per gli esercizi successivi l'ammontare degli stanziamenti sarà stabilito con legge di bilancio.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo 80230 «Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo» - Partita n. 5.

Art. 13
Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle spese
Variazioni in diminuzione

	Competenza	Cassa
Cap. 80230 «Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo».	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Variazione in aumento		
Cap. 11544 «Interventi per la produzione, commercio e difesa fitosanitaria del materiale di propagazione del settore orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali» (c.n.i.)	L. 100.000.000	L. 100.000.000
cod. ISTAT 2.1.2.10.3.10.10		

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 6 maggio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 49.

Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della regione Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, è fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico o a combustione interna) e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni.

Art. 2

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla navigazione dei seguenti mezzi:

a) motoscafi e altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del fuoco e degli altri servizi di pubblica utilità;

b) natanti adibiti alla pesca e utilizzati da pescatori residenti nei Comuni rivieraschi e che esercitino l'attività di pescatore in modo professionale e/o a titolo principale;

c) natanti adibiti a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante competizioni sportive organizzate sotto l'egida degli enti riconosciuti di promozione sportiva e della Federazione nazionale di sport nautici o da Comuni e consorzi di Comuni rivieraschi.

Art. 3

Deroghe al divieto di cui all'art. 1 possono essere concesse di volta in volta per manifestazioni turistico-sportive dall'ente locale ove ha sede il bacino interessato dalle manifestazioni.

Art. 4

Per la violazione del divieto di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

In caso di recidiva si provvede alla confisca del natante a motore. L'acquisizione del mezzo confiscato attiene al Comune nel cui ambito territoriale l'infrazione è stata accertata.

La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge è esercitata, oltre che dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dai vigili urbani dei Comuni rivieraschi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 6 maggio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 50.

Valorizzazione della produzione del vino veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

La presente legge, al fine di valorizzare la produzione del vino veneto in coerenza con la politica comunitaria, nazionale e regionale, mira a promuovere e a intensificare i rapporti fra la produzione e la commercializzazione.

Art. 2
Comitato interprofessionale

E' costituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il comitato per la valorizzazione della produzione del vino veneto.

Il comitato, presieduto dall'Assessore competente per materia o da un suo delegato, è così composto:

1) da due rappresentanti della produzione;
2) da due rappresentanti delle cantine sociali;
3) da due rappresentanti degli industriali;
4) da due rappresentanti dei commercianti.

I suddetti componenti, designati dalle organizzazioni interessate, rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Funge da segretario del comitato un dipendente regionale.

Art. 3
Compiti del comitato

Il comitato promuove la stipulazione annuale di accordi fra le parti di cui al precedente articolo 2, al fine di definire:

1) le quantità di vino oggetto del contratto;
2) i prezzi minimi delle uve e del vino;
3) le modalità di consegna e dei relativi pagamenti;
4) le azioni promozionali tese a valorizzare l'immagine del prodotto.

Art. 4
Agevolazioni regionali

La Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al 50 per cento sulle spese relative alle azioni promozionali di cui al punto 4) del precedente articolo, purché tali azioni siano svolte sulla base di organici programmi approvati dalla Giunta stessa.

Art. 5
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1986 e successivi, la cui copertura sarà assicurata nell'ambito delle entrate previste dal bilancio stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 6 maggio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 51.

Interventi straordinari a favore dell'occupazione giovanile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Attività di formazione professionale in azienda

Per favorire l'avvio al lavoro dei giovani, promuovendo professionalità adeguate alle esigenze delle imprese, vengono istituite, nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 3, punto 13, incentivazioni finanziarie straordinarie per l'attivazione presso le aziende di corsi formativi, destinati a giovani tra i 15 e i 29 anni in cerca di occupazione.

I corsi possono essere promossi dalle imprese, dagli enti pubblici economici, dai loro consorzi nonché dalle loro organizzazioni nazionali a livello regionale e locale. Devono avere la durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi, prevedere esercitazioni pratiche e teoriche ed essere conformi ai regolamenti comunitari.

La formazione teorica si esplica presso gli enti e i centri di formazione allo scopo convenzionati, o presso le aziende che siano in grado di assicurarla anche avvalendosi delle strutture dell'attuale sistema di formazione professionale.

La formazione tecnico-pratica si esplica presso la azienda, con addestramento all'uso degli impianti e delle attrezzature, in modo che al termine del ciclo formativo i soggetti che vi abbiano preso parte siano in grado di svolgere autonomamente le corrispondenti attività lavorative.

La Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale a livello regionale, predispone un documento-quadro sulle priorità degli interventi e sui criteri generali di organizzazione delle attività formative, stabilendo i settori produttivi, le qualifiche professionali e le aree territoriali da privilegiare.

Dovranno ritenersi in ogni caso prioritari:

a) i progetti che prevedono l'impegno ad assumere a tempo indeterminato, entro 12 mesi dalla fine del corso, almeno il 50% dei partecipanti al corso stesso;

b) i progetti predisposti d'intesa con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale a livello locale.

Art. 2
Finanziamento dell'attività di formazione

A ciascun giovane che partecipa ai corsi di cui allo articolo precedente viene corrisposto un assegno di formazione per l'importo di lire 400.000 mensili.

Le spese sostenute dalle aziende per l'attività formativa sono assunte dalla Regione nella misura del 70%.

Non sono ammessi progetti formativi che comportino spese per importi superiori a 6 milioni per praticante.

Per ogni giovane assunto a tempo indeterminato entro 12 mesi dal termine del periodo di formazione, per il quale si renda necessaria un'ulteriore specializzazione, sono concessi contributi per la nuova attività formativa fino a un massimo di lire 4 milioni nel primo anno per ogni lavoratore assunto.

Per tutto il periodo di formazione, i praticanti hanno diritto alle prestazioni sanitarie e alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le modalità di cui al punto 13, dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 3
Procedure

Gli enti e le imprese che intendano promuovere un corso formativo presentano domanda alla Giunta regionale corredata del relativo progetto.

Nel progetto devono essere indicati: il numero di giovani ammessi a frequentare il corso e il titolo di studio richiesto, tempi, caratteristiche e modalità del percorso formativo nei suoi aspetti pratici e teorici, obiettivi di qualificazione professionale perseguiti, preventivo dettagliato di spesa e numero delle persone che si prevede di assumere a tempo indeterminato entro un anno dal termine dell'attività formativa dall'impresa richiedente o, nel caso di domanda inoltrata da associazioni e consorzi, dalle imprese interessate.

Il progetto è approvato dalla Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale a livello regionale.

L'avvio dei partecipanti ai corsi ha luogo mediante avvisi pubblici, da affiggersi presso tutte le sezioni comunali degli uffici di collocamento.

Al termine dell'attività formativa, gli enti e le imprese interessate presentano alla Giunta regionale, ai fini della liquidazione, la documentazione attestante le spese sostenute, nonché una relazione sull'attività svolta e i risultati formativi conseguiti dai singoli praticanti.

Nel caso di cui al quarto comma dell'art. 2 l'azienda, ai fini del conseguimento dei contributi previsti, comunica l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato corredata del progetto di ulteriore specializzazione.

La Giunta regionale, nel disporre il contributo, stabilisce i tempi e le modalità per la sua erogazione, nonché i controlli ritenuti necessari a garanzia dell'attuazione dell'attività formativa.

Art. 4
Trasformazione dei contratti di formazione lavoro

Agli enti pubblici economici, alle imprese e loro consorzi che, al termine dei contratti di formazione lavoro di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a essa successivi, assumano a tempo indeterminato il 70% almeno dei giovani precedentemente assunti a termine, viene corrisposto un contributo di lire 4 milioni a titolo di ulteriore specializzazione per ciascun giovane assunto.

Ai fini del conseguimento del contributo previsto al comma precedente, l'azienda comunica l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato corredata dal contratto di formazione lavoro scaduto, nonché del progetto di ulteriore specializzazione.

La Giunta regionale, nel disporre il contributo, stabilisce i tempi e le modalità per la sua erogazione, nonché i controlli ritenuti necessari a garanzia dell'attuazione dell'attività formativa.

Art. 5
Riassorbimento di lavoratori
in cassa integrazione guadagni

La Giunta regionale favorisce il riassorbimento lavorativo di soggetti in cassa integrazione guadagni speciale.

A tal fine incentiva la predisposizione di corsi di riconversione professionale, mirati ad agevolare l'assunzione di personale collocato da oltre un anno in cassa integrazione guadagni speciale a zero ore e che possegga una qualifica inadeguata o scarsamente adeguata alle attuali tecnologie caratterizzanti i processi produttivi.

Alle imprese che presentano progetti di formazione professionale e concomitante assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dal comma precedente, viene concesso un contributo per l'attività di riconversione professionale fino al limite massimo di lire 8 milioni.

L'entità del contributo viene determinata in relazione alle caratteristiche e alla durata del percorso formativo e, a parità di altre condizioni, viene aumentata del 30% in caso di assunzione di lavoratrici o di personale anziano non pensionabile.

I progetti sono approvati dalla Giunta regionale che, nel disporre il contributo, stabilisce i tempi e le modalità per la sua erogazione, nonché i controlli ritenuti necessari a garanzia dell'attuazione degli impegni assunti.

L'erogazione del contributo non può essere disposta prima dell'accertamento dell'avvenuta assunzione a tempo indeterminato.

Art. 6

Lavoro autonomo

Al fine di promuovere la formazione di nuove e qualificate imprenditorialità, la Regione Veneto eroga contributi a giovani tra i 18 e i 29 anni e a lavoratori che intendano uscire dalla Cassa Integrazione Guadagni e avviino nuove attività di lavoro autonomo in forma singola o associata, iscrivendosi alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.

Il contributo regionale è finalizzato al sostegno tecnico professionale per l'avvio della nuova attività.

La Giunta regionale determina le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse e la concessione dei contributi, nonché forme di verifica sull'effettivo avvio dell'attività di cui al comma precedente.

Il progetto è approvato dalla Giunta regionale che dispone il contributo nella misura massima di lire 8 milioni, dandone comunicazione all'interessato.

L'erogazione del contributo non può essere disposta prima della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.

Art. 7

Fondo straordinario
per la promozione economica e l'occupazione

Nell'ambito delle competenze regionali, è istituito un fondo straordinario per la promozione economica e la occupazione, destinato ai seguenti interventi:

— iniziative di animazione economica mediante individuazione delle aree e attività che meglio si prestino all'insediamento e consolidamento di iniziative di nuove attività produttive e presentino un buon indice di attrazione di nuova imprenditorialità al fine di organizzare e integrare complementarmente le risorse e offrirle ai potenziali imprenditori;

— attivazione di un servizio capace di operare, su richiesta della Giunta, precise diagnosi sui caratteri e le prospettive delle situazioni di crisi o difficoltà aziendale, onde proporre le possibili soluzioni e i rimedi atti a evitarne l'irreversibilità.

Il fondo di cui al comma precedente, opera ai sensi della legge regionale 16 agosto 1983, n. 43, presso la Veneto Sviluppo S.p.A. che ne disporrà in conformità con il proprio statuto e con gli indirizzi della programmazione regionale in materia.

Per lo svolgimento dei compiti previsti al presente articolo, la Veneto Sviluppo S.p.A. potrà avvalersi di personale esterno e di organizzazioni specializzate che presentino la necessaria competenza.

Art. 8

Centro per la promozione dell'occupazione

La Giunta regionale è autorizzata a istituire, nell'ambito della Segreteria generale della programmazione, un centro per la promozione dell'occupazione.

Al Centro sono assegnati i seguenti compiti:

— gestione e controllo degli interventi previsti dalla presente legge, nonché verifica degli effetti occupazionali conseguenti alla sua applicazione;

— ricerca e sperimentazione in diverse aree subregionali, onde promuovere l'adeguamento dei sistemi formativi integrati all'evoluzione del sistema produttivo e delle professionalità;

— realizzazione, in collaborazione con gli Enti locali, di servizi territoriali per l'orientamento professionale.

Il Centro opera anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, strumento privilegiato per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie, nonché in stretto rapporto con i dipartimenti regionali del lavoro e dei servizi formativi, e con la Commissione regionale per l'impiego.

L'attività del Centro è disciplinata da apposita deliberazione della Giunta regionale con la quale si provvede anche all'individuazione del personale a esso assegnato.

Può essere prevista altresì la collaborazione di esperti, fino al massimo di tre, di cui uno con funzioni di coordinamento tecnico, mediante contratti di prestazione professionale.

Art. 9

Norma finanziaria e variazioni di bilancio

Agli oneri complessivamente derivanti dalle iniziative di cui alla presente legge, previsti in lire 15 miliardi per l'anno 1985, si farà fronte mediante la riduzione per pari importo del fondo globale di cui al capitolo 80230 del Bilancio di esercizio 1985 («Fondo globale spese di investimento e sviluppo») e l'istituzione di appositi capitoli di spesa del Bilancio 1985.

Allo stato di previsione della spesa di bilancio 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:	Competenza	Cassa
Capitolo 80230 - Fondo globale spese d'investimento - Partita n. 17 «Occupazione giovanile»	15.000.000.000	15.000.000.000
Variazioni in aumento:		
Capitolo 72002 - «Contributi per l'attivazione di corsi formativi per l'avvio al lavoro di giovani in cerca di occupazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge (c.n.i.)		
Codice ISTAT 2.1.2.43.3.08.05.	7.000.000.000	7.000.000.000
Capitolo 72004 - «Contributi a favore di datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani precedentemente assunti a termine ai sensi dell'articolo 4 della legge (c.n.i.)		
Codice ISTAT 2.1.2.43.3.08.05.	3.500.000.000	3.500.000.000
Capitolo 72006 - «Contributi per il riassorbimento lavorativo di soggetti in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 5 della legge (c.n.i.)		
Codice ISTAT 2.1.2.43.3.08.05	1.500.000.000	1.500.000.000
Capitolo 72008 - «Contributi per il sostegno tecnico e		

professionale di soggetti in cassa integrazione guadagni che intendono avviare attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 6 della legge (c.n.i.) Codice ISTAT 2.1.2.43.3.08.05.	1.500.000.000	1.500.000.000
Capitolo 72010 - «Fondo regionale straordinario per la promozione economica e la occupazione ai sensi dell'articolo 7 della legge (c.n.i.) Codice ISTAT 2.1.1.41.2.08.05.	1.000.000.000	1.000.000.000
Capitolo 72012 - «Spese per il funzionamento del Centro per la promozione dell'occupazione di cui all'articolo 8 della legge (c.n.i.) Codice ISTAT 1.1.1.41.2.08.05.	500.000.000	500.000.000
Totale	15.000.000.000	15.000.000.000

Art. 10
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 6 maggio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 52.
Norme in materia di controllo dell'attività edilizia urbanistica. Sanzioni e recupero delle opere abusive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Oggetto

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in armonia con i principi stabiliti negli articoli 29 e 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 2
Varianti agli strumenti urbanistici generali per il recupero di insediamenti abusivi

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni possono adottare, con le modalità di cui al Capo III del Titolo IV della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, apposite varianti dei propri strumenti urbanistici generali per classificare aree del proprio territorio, interessate dalla presenza di insediamenti abusivi esistenti al 1° ottobre 1983, con la destinazione di zona indici e distanze corrispondenti agli stessi.

Non possono formare oggetto di variante, ai sensi della presente legge, gli insediamenti consistenti nelle opere di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Le varianti per il recupero degli insediamenti abusivi possono essere adottate qualora riguardino:
1) un insieme di edifici caratterizzato dalla presenza di alcuni lotti edificati contigui, ubicati lungo le strade;
2) un gruppo di case contigue o vicine con distanza non superiore a 50 metri;
3) singoli fabbricati a uso produttivo o commerciale, qualora vi sia la necessità di dotarli di opere di urbanizzazione.

L'adozione delle varianti per gli insediamenti individuati nel comma precedente è obbligatoria qualora si tratti di aree contigue a zone edificate o edificabili in base allo strumento urbanistico generale e gli insediamenti consistano in un insieme di almeno 20 edifici.

Qualora gli insediamenti siano ubicati in zone dichiarate sismiche il Comune deve acquisire il parere dello Ufficio del Genio Civile regionale competente, che potrà imporre altresì la realizzazione di idonee modifiche alle strutture degli edifici.

Nelle varianti dovranno essere contenuti:
a) l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e da realizzare, ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III della legge regionale 2 maggi 1980, n. 40;
b) l'indicazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici al servizio dell'insediamento con l'indicazione degli adeguamenti eventualmente necessari;
c) un programma finanziario per la realizzazione degli interventi di urbanizzazione e di adeguamento dei pubblici servizi necessari, i cui oneri per la porzione correlata alle esigenze degli insediamenti, dovranno essere posti a carico dei proprietari degli immobili abusivi;
d) uno schema di convenzione da stipularsi tra il Comune e i proprietari degli immobili abusivi, ove siano definite le modalità di concorso tra detti proprietari nelle spese occorrenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione, ivi comprese la cessione al Comune e il vincolo di destinazione delle aree necessarie; dette spese e il costo dell'acquisizione delle aree, da destinare a servizi pubblici e/o opere di urbanizzazione per gli insediamenti da recuperare, sono posti integralmente a carico dei proprietari degli immobili abusivi.

Qualora gli insediamenti siano ubicati in zone interessate dai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, al R.D.

cembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 aprile 1973, n. 171, i Comuni sono tenuti ad acquisire il parere delle autorità rispettivamente competenti, che potranno altresì imporre prescrizioni particolari.

Per le varianti di cui al presente articolo il termine stabilito dal quarto comma dell'articolo 42 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, è ridotto a trenta giorni.

Entro otto giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente la variante adottata è trasmessa dal Comune alla Giunta regionale che si pronuncia su di essa entro i successivi centoventi giorni, trascorsi inutilmente i quali la variante si intende approvata.

L'approvazione da parte della Giunta regionale delle varianti di cui al presente articolo, o l'inutile decorrenza del termine stabilito al comma precedente per la sua approvazione, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esse previste.

Art. 3
Contributo di concessione
per la sanatoria delle opere abusive

Il contributo di concessione, che deve essere versato al Comune ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per le opere realizzate abusivamente dopo il 30 gennaio 1977 è determinato ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo V della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, nell'intera misura ivi prevista.

Per le opere realizzate abusivamente dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, deve essere versata una somma corrispondente alla metà degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi dell'art. 82 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40.

Dalle somme di cui ai commi precedenti è detratto fino a concorrenza il valore attuale delle opere già realizzate a spese degli interessati.

Tale valore è quantificato in base ad apposita relazione a firma di professionista abilitato da allegare alla domanda di sanatoria, salvo riscontro di congruità da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

A scomputo totale o parziale del contributo determinato ai sensi dei commi precedenti, gli interessati possono impegnarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione indicate dal Comune con le modalità di cui all'articolo 86 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40.

La misura del contributo di cui al secondo comma è ridotta del 50 per cento qualora si tratti di opere abusive riguardanti costruzioni:

a) eseguite o acquistate al solo scopo di essere destinate a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempre che non si tratti di abitazioni superiori a 200 metri quadrati di superficie complessiva, o non siano qualificate di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonché classificate catastalmente nella categoria A/1;

b) destinate ad attività commerciale con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;

c) destinate ad attività sportive culturali, sociali o sanitarie, ovvero destinato a opere religiose o a servizi di culto.

Nel caso previsto dal settimo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i richiedenti la sanatoria devono comunque impegnarsi a realizzare, eventualmente anche mediante costituzione di un comparto ai sensi degli artt. 18 e 62 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, le opere di urbanizzazione indicate con deliberazione del consiglio comunale, che stabilisce anche i termini per l'adempimento decorsi i quali si traduce l'effetto di cui all'art. 39 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 4
Rinvio

Per quanto non previsto nella presente legge si applica la legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 5
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 6 maggio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 53.

Celebrazione del 40° anniversario della Resistenza e della fine della II guerra mondiale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Veneto nella ricorrenza del 40° anniversario della Resistenza e della fine della seconda guerra mondiale promuove, in omaggio ai principi della Costituzione della Repubblica e alle finalità dello statuto della Regione Veneto, un programma celebrativo inteso a mantenere sempre vivo nelle coscienze il messaggio di democrazia, di giustizia, di libertà e di pace trasmesso dalla Resistenza alle nuove generazioni.

Art. 2

Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Veneto è autorizzata a impiegare la somma di L. 500.000.000 per realizzare — in concorso con i Comuni e le Provincie e

con la collaborazione delle Associazioni combattentistiche e partigiane e delle Organizzazioni sindacali e sociali — un programma celebrativo regionale che sarà predisposto e attuato dal Comitato previsto dall'articolo 3.

Tale programma potrà prevedere la realizzazione, tra l'altro, di manifestazioni e convegni, nonché la pubblicazione di documenti ricerche e studi storici relativi al tema.

Art. 3

Per la predisposizione e la realizzazione del programma celebrativo previsto dall'articolo 2 è istituito un «Comitato Veneto per la celebrazione del 40° anniversario della Resistenza e della fine della Seconda Guerra Mondiale» composto da:

— il Presidente della Giunta regionale che lo presiede;
— il Presidente del Consiglio regionale;
— i Presidenti dei partiti antifascisti presenti in Consiglio regionale;
— rappresentanti delle associazioni dei partigiani; dei combattenti e reduci; dei deportati e degli internati nei campi di concentramento; dei perseguitati politici e razziali; delle organizzazioni sindacali e sociali; degli istituti storici della Resistenza; delle Città decorate al valor militare per la Resistenza; delle Province dei Comuni capoluogo di Provincia della Regione; nonché dell'Università di Padova, medaglia d'oro per la Resistenza.

Art. 4

Il programma delle manifestazioni regionali, predisposto dal comitato di cui al precedente articolo 3, è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva assicurandone il finanziamento e dandone comunicazione al Comitato che provvede alla sua concreta attuazione adottando tutti i conseguenti atti nei limiti del finanziamento approvato e salvo rendiconto morale e finanziario e consuntivo del programma realizzato.

Art. 5

Per il finanziamento delle iniziative promosse dai Comuni nel territorio regionale, la Giunta regionale, esaminati i programmi inviati dagli enti promotori, li ammette al contributo e provvede all'erogazione del 50 per cento della somma ammessa. Il rimanente sarà erogato successivamente previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e di un rendiconto consuntivo delle spese effettivamente sostenute.

Art. 6

All'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione della presente si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985 «Fondo di riserva per spese impreviste» e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione, del cap. 70196 denominato «Spese per la celebrazione del 40° anniversario della resistenza e della fine della II guerra mondiale» con lo stanziamento di L. 500.000.000 per competenza e per cassa.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 6 maggio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. **54.**

Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1

Principi generali - Finalità della legge

Il sistema integrato dei trasporti e delle vie di comunicazione ha il carattere di servizio primario e costituisce fondamentale strumento per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale, e socio-economico nella regione, considerata anche nelle sue interrelazioni con le regioni contermini.

La Regione, sulla base delle indicazioni e delle scelte contenute nel Programma Regionale di Sviluppo e attraverso i metodi della programmazione e della partecipazione, persegue le seguenti finalità:

1) assicurare un sistema coordinato e integrato di mobilità che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio;
2) favorire in particolare l'integrazione dei sistemi di trasporto stradale e ferroviario, rispetto ai quali il mezzo pubblico assuma un ruolo determinante;
3) migliorare la viabilità regionale;
4) promuovere il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento;
5) perseguire la razionale organizzazione del traffico e della circolazione;
6) privilegiare la gestione pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito dei bacini di traffico, sostenendo anche l'impresa privata quando si ponga come momento di integrazione della gestione pubblica dei servizi;

7) favorire l'organizzazione del trasporto delle merci secondo criteri di economicità e funzionalità in rapporto alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali.

La presente legge, nel rispetto dei principi generali fissati nei precedenti commi, disciplina l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e degli altri servizi di trasporto di persone su strada rientranti nella competenza regionale, nonché delle relative funzioni amministrative.

Per servizi di trasporto pubblico locale si intendono i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato. Il trasporto delle cose avviene alle condizioni previste nei regolamenti aziendali.

I servizi di trasporto pubblico locale, di cui alla presente legge, devono essere considerati anche per le integrazioni con i sistemi di grande viabilità, ferroviario e idroviario, oltreché con il sistema viario locale, interessanti il territorio.

Art. 2

Piano nazionale dei trasporti

La Regione, ai sensi della legislazione statale, concorre all'elaborazione del piano nazionale dei trasporti e dei piani di settore, nonché all'elaborazione delle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 3

Piano regionale dei trasporti

Al fine di realizzare una diretta correlazione tra sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti pubblici nel quadro di una visione integrata del servizio, la Regione determina i propri interventi e coordina quelli degli Enti locali e di ogni altro soggetto, pubblico e privato, operante nel settore del trasporto pubblico in sede di piano regionale dei trasporti.

Attraverso il piano regionale dei trasporti, in armonia con le indicazioni del piano nazionale dei trasporti e con gli strumenti della programmazione regionale, la Regione persegue gli obiettivi di cui all'art. 1, nonché:

a) individua le linee di traffico di preminente interesse regionale, con esclusione delle linee bacinali e interbacinali, in riferimento ad azioni che suddette linee possono essere convenientemente svolte solo dalla Regione;

b) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico locale;

c) determina i criteri per l'elaborazione dei piani di bacino;

d) definisce gli indirizzi perché l'esercizio del trasporto pubblico locale di persone, compreso quello urbano, sia organizzato secondo una concezione unitaria in ambiti territoriali denominati bacini di traffico, favorendo l'uso e la circolazione del mezzo pubblico nei centri urbani;

e) promuove una politica di coordinamento con l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato in tema di accordi tariffari, integrazione dei servizi pubblici per ferrovia e su strada, percorsi combinati, coincidenze e orari;

f) favorisce le iniziative atte a realizzare condizioni di complementarietà tra i servizi di trasporto pubblico mediante l'uso di biglietti di corrispondenza;

g) promuove la modernizzazione e la razionalizzazione delle tecniche di gestione dei servizi;

h) favorisce l'attuazione integrale del criterio dell'agente unico sui mezzi di servizio pubblico locale su strada.

Il piano regionale dei trasporti e le sue varianti sono predisposti dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui al successivo art. 52, e approvati dal Consiglio regionale.

I piani dei trasporti di bacino di cui all'art. 8 della presente legge devono conformarsi al piano regionale dei trasporti.

Art. 4

Bacini di traffico

Il territorio regionale, ai fini dell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e dell'esercizio delle relative funzioni amministrative, è suddiviso in circoscrizioni denominate «bacini di traffico».

Per bacino di traffico si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

La individuazione della circoscrizione dei singoli bacini è operata in sede di piano regionale dei trasporti; ai fini della prima fase di applicazione della presente legge e fino a diverse indicazioni in sede di piano regionale dei trasporti, il territorio regionale è suddiviso nei seguenti bacini di traffico:

a) Bacino di Belluno: l'intera circoscrizione provinciale;
b) Bacino di Padova: l'intera circoscrizione provinciale;
c) Bacino di Rovigo: l'intera circoscrizione provinciale;
d) Bacino di Treviso: l'intera circoscrizione provinciale;
e) Bacino di Verona: l'intera circoscrizione provinciale;
f) Bacino di Vicenza: l'intera circoscrizione provinciale;
g) Bacino di Venezia: la circoscrizione dei Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzé, Spinea, Strà, Venezia, Vigonovo;
h) Bacino del Veneto Orientale: la circoscrizione dei Comuni di Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.

Ove le relazioni di traffico interessanti le zone al confine rendano funzionale l'inclusione del territorio di comuni di frangia nella circoscrizione di un bacino di traffico contermine, può esercitarsi il diritto di opzione da parte dei Comuni interessati; la modifica delle circoscrizioni — fino a diverse indicazioni in sede di piano regionale dei trasporti — è disposta su proposta della Giunta regionale con deliberazione del Consiglio regio-

nale, sentito il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'art. 52 e le autorità di bacino interessate.

Successivamente all'entrata in vigore del piano regionale dei trasporti, l'eventuale istituzione di nuovi bacini di traffico in conseguenza di esigenze socio-economiche sopravvenute e comportanti la ristrutturazione dei bacini di traffico esistenti è disposta su proposta della Giunta regionale con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'art. 52 e le autorità di bacino interessate.

Il sistema idroviario e il sistema dei trasporti funiviari di servizio pubblico interessanti il territorio regionale costituiscono per la natura, il rilievo e la specificità dei mezzi di comunicazione e delle relative infrastrutture, bacini unici, rispetto a cui le funzioni amministrative di competenza regionale sono esercitate direttamente dalla Regione.

Alla modifica dell'attuale classificazione di tronchi di linea navigabili si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sentito il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti.

Art. 5

Autorità di bacino

Le funzioni amministrative della Regione in materia di trasporti pubblici locali sono delegate alle Province, che le esercitano attraverso i loro organi istituzionali, avvalendosi delle loro strutture amministrative anche consultive.

A tal fine esse assumono la natura di Autorità di bacino e così sono poi sempre denominate nella presente legge.

La Provincia di Venezia ha la funzione di Autorità di bacino nei confronti del bacino di Venezia e del bacino del Veneto Orientale, di cui rispettivamente alle lettere g) e h), del terzo comma dell'art. 4.

Nel caso di nuovi bacini di traffico interessanti il territorio di più province, le relative funzioni amministrative delegate sono esercitate in forma associata dalle Autorità di bacino territorialmente interessate.

Il Consiglio regionale formula le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province con la presente legge; la Giunta regionale verifica il corretto e integrale assolvimento delle stesse funzioni.

Non costituiscono oggetto di delega alle Autorità di bacino le funzioni amministrative di competenza regionale relative ai bacini unici del sistema idroviario e del sistema dei trasporti funiviari di servizio pubblico interessanti il territorio regionale, di cui al penultimo comma dell'art. 4, nonché alle linee di preminente interesse regionale che sono individuate nel piano regionale dei trasporti e alle linee di gran turismo.

Art. 6

Funzioni amministrative delegate in materia di trasporto pubblico locale

Le funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente art. 5 riguardano, entro l'ambito dei rispettivi bacini:

— le concessioni all'istituzione e all'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale;
— lo svolgimento dell'attività istruttoria per l'erogazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi d'esercizio e dei contributi in conto investimenti: ciò nel limite delle assegnazioni finanziarie attribuite annualmente dalla Regione in relazione al piano di bacino;
— l'autorizzazione ai servizi aggiuntivi, occasionali e sperimentali;
— la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio dei pubblici servizi di linea;
— la concessione di stazioni per servizi di linea, nei limiti stabiliti dai piani di bacino;
— l'approvazione degli orari;
— la determinazione dei sistemi tariffari;
— il rilascio delle agevolazioni di cui all'art. 30 della presente legge;
— l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi e ai servizi di piazza;
— l'adozione di ogni altro atto necessario per il corretto andamento dei servizi pubblici di trasporto locale, eccetto quelli di espressa competenza regionale in base alle leggi in vigore.

Sono delegate altresì le seguenti funzioni amministrative relative al personale dipendente dalle Aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto:

— decisione sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica (art. 3 dell'allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148);
— determinazione delle misure delle trattenute sugli stipendi e paghe per risarcimento di danni arrecati alla azienda (art. 38 dell'allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 modificato dalla legge 3 novembre 1952, n. 1982);
— nomina del Presidente del Consiglio di disciplina (art. 54 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148);
— vigilanza sulla esatta applicazione delle norme di legge e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente da aziende di competenza regionale. Nella suddetta vigilanza rientrano:
  1) denuncia dell'orario straordinario del personale addetto alle autolinee di competenza regionale (art. 3 Legge 14 febbraio 1958, n. 138);
  2) controversie relative all'orario di lavoro del personale addetto alle autolinee regionali (art. 11 Legge 14 febbraio 1958, n. 138);
  3) vigilanza sull'orario di lavoro del personale addetto alle autolinee regionali (art. 12 Legge 14 febbraio 1958, n. 138);
  4) riconoscimento della estensione delle norme dello equo trattamento (art. 1 Legge 22 settembre 1960, n. 1054);
  5) esame degli esposti individuali sulla inapplicazione delle norme di legge e contrattuali;
  6) autorizzazione all'esonero del personale delle aziende di interesse regionale ex art. 26 dell'allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.

Ferme le competenze degli Enti locali in materia di trasporti pubblici locali quali attribuite dalle leggi dello Stato, ivi comprese le competenze dei Comuni relative agli autoservizi e alle filovie svolgentisi interamente nell'ambito territoriale del singolo Comune, è peraltro confermata la vigenza delle norme di cui alla legge regionale

8 maggio 1980, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni relativa alla delega di funzioni amministrative regionali ai singoli Comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi di trasporto non di linea, nonché della norma di cui all'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, e successive modifiche e integrazioni, concernente la delega di funzioni amministrative regionali in materia di trasporti funiviari in servizio pubblico alle singole Comunità montane che abbiano provveduto all'approvazione dei piani generali di sviluppo.

L'esercizio in via delegata delle funzioni amministrative in atto assicurate dagli Ispettorati di Porto è subordinato all'emanazione di apposite direttive da parte della Giunta regionale, con esclusione delle funzioni relative al demanio portuale direttamente assolte dalla Regione nonché alla approvazione dei regolamenti comunali in materia di navigazione e portualità interni, ivi compresi quelli di cui all'art. 20 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 52, che restano nella competenza della Regione. Ove trattisi di funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, il loro esercizio si intende subdelegato alle Autorità di bacino, ciascuna entro l'ambito del proprio bacino, previa emanazione di direttive da parte della Giunta regionale.

Le funzioni amministrative relative alle linee interessanti più bacini di traffico sono esercitate dall'Autorità di bacino nella cui circoscrizione territoriale si svolge la maggiore attività relativa al movimento viaggiatori. Nel caso in cui l'attività delle linee interessanti più bacini di traffico non presenti accentuate preminenze nell'ambito di un singolo bacino di traffico, oppure l'esigenza di conseguire minori costi di esercizio consigli una gestione compartecipata, le funzioni amministrative a essa relative sono esercitate in forma associativa da parte delle Autorità di bacino interessate.

Le funzioni amministrative relative alle linee che si svolgono parzialmente nel territorio di regioni finitime sono delegate alla Provincia nella cui circoscrizione territoriale si svolge la maggiore attività relativa al movimento di viaggiatori, previa intesa sulle modalità di svolgimento dei servizi con la Regione del Veneto e con le altre Regioni interessate.

Fino alla attivazione delle deleghe previste dalla presente legge in favore delle singole Autorità di bacino, le funzioni amministrative di competenza regionale sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 7

Esercizio delle funzioni delegate

L'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge ha inizio dalla data della comunicazione del Presidente della Giunta regionale concernente l'elenco di trasmissione degli atti relativi alle funzioni stesse a ciascuna Autorità di bacino. Dalla stessa data cessa automaticamente l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai Consorzi di bacino ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71.

L'elenco di cui al precedente comma è compilato in contradditorio tra un funzionario designato dal Presidente della Giunta regionale e un rappresentante della Autorità di bacino interessata; esso è quindi approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Nel caso in cui non si pervenga a una compilazione unanime dell'elenco da parte del funzionario designato dal Presidente della Giunta regionale e del rappresentante dell'Autorità di bacino interessata, provvede d'ufficio lo stesso Presidente della Giunta regionale.

Ai fini della redazione dell'elenco di cui al secondo comma del presente articolo, i Consorzi di bacino di cui all'art. 4 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, in atto costituiti, sono tenuti a trasmettere al funzionario designato dal Presidente della Giunta regionale tutti gli atti di cui siano in possesso o che abbiano emanato per l'esercizio delle funzioni amministrative loro delegate in attuazione della citata legge regionale.

La procedura di cui ai commi precedenti deve essere seguita anche nel caso in cui si renda necessario integrare o rivedere l'elenco delle funzioni già delegate, nonché quando si ritenga di attribuire a più Autorità di bacino le funzioni relative a linee che, a seguito di obiettive modifiche intervenute nel traffico, abbiano perso la caratteristica di preminenza a favore di un bacino di traffico.

La Giunta regionale, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di vigilanza circa l'assolvimento delle funzioni delegate, in caso di accertato inadempimento da parte della singola Autorità di bacino, previa diffida del Presidente della Giunta regionale, propone al Consiglio regionale la adozione del provvedimento di revoca della delega.

Art. 8

Piano di trasporti di bacino e relativo programma di attuazione

L'organizzazione e lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto locale avviene in conformità al piano dei trasporti di bacino e al programma annuale di esercizio.

Il piano dei trasporti di bacino è formulato in conformità alle direttive contenute nel piano regionale dei trasporti, tenendo conto della mobilità interna reale e potenziale dei passeggeri e delle merci, nonché della consistenza delle infrastrutture, e deve in ogni caso prevedere:

a) la rete delle linee di bacino, con l'indicazione dei modi di gestione dei servizi;

b) le forme di coordinamento tra i diversi servizi pubblici di trasporto locale e le varie forme della loro gestione;

c) le stazioni da mantenere in esercizio e quelle eventuali di nuovo impianto;

d) le eventuali stazioni e linee da sopprimere;

e) il piano economico e finanziario, articolato in programmi annuali.

Il piano dei trasporti di bacino e le sue varianti sono adottati dall'Autorità di bacino previo parere del Comitato di cui all'ultimo comma del presente articolo, sentiti i Comuni e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale interessati; sono depositati presso la Segreteria dell'Autorità di bacino e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. I Comuni interessati possono formulare osservazioni in merito al piano adottato, da trasmettere all'Autorità di bacino entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione. Il piano e le sue varianti adottati sono inviati dall'Autorità di bacino alla Regione insieme con le osservazioni dei Comuni pervenute e le

proprie eventuali controdeduzioni; essi sono approvati dalla Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'art. 52 e la competente Commissione consiliare.

Il piano dei trasporti di bacino e le sue varianti sono adottati dalla Autorità di bacino, previo parere del Comitato di cui all'ultimo comma del presente articolo, sentiti gli Enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale interessati; essi sono approvati dalla Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'art. 52 e la competente Commissione consiliare.

Il piano dei trasporti di bacino si attua mediante programmi annuali di esercizio, in cui è definito il complesso delle attività interessanti il bacino di traffico in un quadro di compatibilità tecnica e finanziaria; tali programmi sono presentati alla Regione entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello cui si riferiscono e sono approvati entro il 30 novembre successivo dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'art. 52.

In sede di prima applicazione della presente legge, le Autorità di bacino adottano il primo piano dei trasporti di bacino entro 240 giorni dal termine di cui al primo comma dell'art. 7.

Ai fini della predisposizione del Piano dei trasporti di bacino e del programma annuale di esercizio, è istituito per ogni bacino un Comitato consultivo composto dal Presidente dell'Autorità di bacino o da un suo delegato, da cinque consiglieri provinciali, nominati dal Consiglio provinciale, con voto limitato a uno, da tre esperti in materia di trasporti nominati dal Consiglio provinciale con voto limitato a uno, dal Sindaco del comune con maggior numero di abitanti nonché da altri quattro Sindaci di comuni appartenenti al bacino designati dall'A.N.C.I.

TITOLO II

GESTIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 9

Linee di trasporto pubblico locale

Le linee di trasporto pubblico locale sono classificate in:

1) Autolinee e filovie

A) comunali, quando si svolgono integralmente nello ambito di un comune e non hanno come fine preminente quello di collegare, in funzione del traffico ferroviario o aereo, una stazione o un aeroporto. Si distinguono in:

A/a) linee comunali urbane quando si svolgono nell'ambito del centro abitato, ovvero collegano con frequente servizio giornaliero centri abitati del comune con importanti stabilimenti industriali, cimiteri, campi sportivi e spiagge, ovvero collegano centri abitati del comune con i più vicini sobborghi o comuni contermini, purché sussista una sostanziale continuità di abitato;

A/b) linee comunali extraurbane, in tutti gli altri casi.

B) regionali extraurbane.

Si distinguono in:

B/a) linee extraurbane di bacino, quando la loro attività, relativa al movimento di viaggiatori, si sviluppa interamente all'interno di un bacino di traffico interessando il territorio di più comuni, ivi comprese le linee che collegano, in via principale, una stazione ferroviaria o un aeroporto, anche se si svolgono interamente nell'ambito di un comune. Sono considerate linee extraurbane di bacino anche quelle la cui attività, pur interessando due o più bacini di traffico, si sviluppa in prevalenza all'interno di uno di essi;

B/b) linee extraurbane di interbacino, quando la loro attività interessa due o più bacini di traffico e non rientrano nella previsione di cui al precedente punto B/a).

C) Interregionali: quando si svolgono in parte anche nel territorio di altre regioni, secondo quanto previsto dall'art. 84 del D.P.R. del 24 giugno 1977, n. 616, con esclusione di quelle di competenza statale.

2) Linee di navigazione interna lagunare, fluviale e lacuale.

Le linee classificate secondo il comma precedente sono, a loro volta, distinte in:

1) ordinarie, quando il servizio è offerto alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;

2) speciali, quando il servizio è riservato a determinate categorie di utenti e offerto a condizioni particolari di trasporto;

3) turistiche e stagionali, quando hanno scopo esclusivamente turistico ovvero collegano località in determinati periodi dell'anno.

Art. 10

Gestione delle linee di trasporto pubblico locale

Le linee di trasporto pubblico locale, classificate ai sensi dell'articolo 9, possono essere gestite:

a) direttamente in economia dagli Enti locali singoli o associati, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 15 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578;

b) mediante Aziende speciali costituite dagli Enti locali singoli o associati, ai sensi del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578;

c) in concessione ad altri soggetti, pubblici o privati.

Le concessioni vengono rilasciate dalla Regione o dalle Autorità di bacino, secondo le rispettive competenze.

Le Autorità di bacino accordano le concessioni nell'ambito dei servizi previsti nei piani di trasporto di bacino e nei programmi annuali di esercizio.

Ferma la gestione privata di aziende di trasporto pubblico locale che si pongano come momento di integrazione della gestione pubblica dei servizi, giusta la disposizione di cui all'art. 1, comma secondo, punto 6), della presente legge, i servizi extraurbani di trasporto pubblico locale a gestione pubblica devono essere attuati, nell'ambito di ciascun bacino di traffico, mediante gestione unica, che previa intesa con i Comuni interessati e

nel rispetto delle loro competenze potrà anche riguardare i trasporti urbani ove tecnicamente possibile ed economicamente conveniente.

Nell'ambito di ciascun bacino di traffico, l'attuazione dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale mediante gestione pubblica unica, ai sensi del precedente comma, deve intervenire entro l'anno 1987 anche attraverso la costituzione di consorzi o di altre forme associative fra Enti locali per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

Art. 11
Concessionari di servizi di trasporto pubblico

I concessionari di servizi di trasporto pubblico sono scelti con il metodo dell'istruttoria comparativa, secondo il seguente ordine di priorità:

a) aziende pubbliche;
b) società a totale o prevalente capitale pubblico;
c) concessionari di servizi finiti, anche ferroviari;
d) altri richiedenti, in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria.

Dette priorità si applicano anche in caso di rinunzia, decadenza o revoca di precedenti concessioni.

Nel caso in cui non vi sia alcun concorrente con diritto di preferenza, l'Ente concedente è esentato dal seguire il metodo di cui al primo comma del presente articolo e può adottare, al fine della scelta del concessionario, la procedura della licitazione privata.

Art. 12
Concessioni delle linee di trasporto pubblico

Le concessioni delle linee di trasporto pubblico, a eccezione di quelle di cui all'art. 13 della presente legge, sono di durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda di parte per uguale periodo. Per la regolarità dello esercizio i concessionari sono tenuti al versamento entro il 31 gennaio di ciascun anno della tassa di concessione di cui alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni.

L'atto di concessione viene emanato dal Presidente dell'Autorità di bacino, previa sottoscrizione per accettazione, non soggetta a condizioni da parte del concessionario, del disciplinare allegato allo stesso.

In caso di modifica delle condizioni di esercizio, lo Ente concedente provvede all'emanazione di atti aggiuntivi, da assumersi con le modalità previste per l'atto di concessione.

Per le linee di preminente interesse regionale di cui al precedente art. 3, la concessione è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale.

Nessun indennizzo è dovuto in caso di mancato rinnovo della concessione, ovvero di dichiarazione di decadenza, risoluzione o rinunzia della concessione stessa. Il materiale rotabile e le attrezzature fisse e mobili possono essere rilevati a prezzi di mercato dal concedente con diritto di prelazione, al netto degli eventuali contributi statali e regionali in conto capitale per investimenti non ammortizzati.

Art. 13
Autorizzazione per servizi aggiuntivi, eccezionali e sperimentali

Sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Autorità di bacino:

a) i prolungamenti di linee comunali nel territorio di altro comune, purché non concorrenti con linee extraurbane di bacino esistenti, fermo restando il regime di linea comunale e previo assenso dei Comuni interessati;
b) i servizi di trasporto di linea occasionale, per periodi definiti;
c) i servizi sperimentali finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico o all'adeguamento delle modalità di esercizio.

Ogni richiesta di ampliamento e di servizi occasionali o sperimentali deve essere corredata dal piano di copertura finanziaria.

Art. 14
Variazioni di percorso per motivate esigenze
Autorizzazioni d'urgenza

E' in facoltà dell'Ente concedente di disporre variazioni di percorso per coordinare il servizio interessato con altri servizi ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimità del percorso definito nell'atto di concessione, nonché di imporre nuovi servizi in via di urgenza per assolvere a impreviste esigenze di traffico.

Nell'ipotesi di imposizione di nuovi servizi in via di urgenza per assolvere a impreviste esigenze di traffico, l'Ente concedente è tenuto a svolgere l'istruttoria comparativa prevista dall'art. 11 appena possibile ed eventualmente a modificare le disposizioni già impartite per renderle conformi alle risultanze della stessa; nelle altre ipotesi l'istruttoria comparativa deve essere esperita prima della emanazione delle disposizioni concernenti le variazioni di percorso.

Art. 15
Diritto di esclusiva

I gestori dei servizi pubblici di linea hanno diritto di esclusiva per le linee da loro gestite.

Tale diritto può essere accordato anche a favore dei gestori di linee speciali, per il periodo ritenuto opportuno dall'Ente concedente.

Il diritto di esclusiva ha riguardo alle finalità della linea, e non al percorso.

Il diritto di esclusiva viene meno per il gestore che, richiesto dall'Ente concedente a intensificare il servizio o a estenderne il percorso in dipendenza di nuove esigenze, ometta di provvedere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta o comunque nel termine stabilito dalla stessa richiesta.

Art. 16
Variazione e sostituzione del concessionario

Ai fini della concessione, qualsiasi variazione o sostituzione della persona concessionaria deve essere preventivamente approvata dall'Ente concedente.

E' vietata la subconcessione delle linee di trasporto pubblico, salva espressa autorizzazione dell'Ente concedente motivata da esigenze di pubblico interesse.

Art. 17

Cessione della concessione

E' nulla la cessione della concessione di linee di trasporto pubblico, senza la preventiva autorizzazione della Autorità concedente.

La cessione a soggetti diversi di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che l'atto di concessione sia esecutivo, equivale in ogni caso a rinuncia alla domanda stessa.

La subconcessione di linee di trasporto pubblico, qualora non sia stata espressamente autorizzata dall'Autorità concedente, è causa di decadenza della concessione, da dichiararsi con apposito provvedimento della stessa Autorità concedente.

Art. 18

Decadenza della concessione

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione quando, a giudizio dell'Ente concedente:

a) venga a perdere i requisiti di idoneità di cui alla presente legge;

b) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziatolo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;

c) non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico locale;

d) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale;

e) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti nazionali collettivi di lavoro.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; nelle altre ipotesi, la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è esecutiva dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.

Art. 19

Revoca e risoluzione della concessione

E' sempre in facoltà dell'Ente concedente procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il rilascio della concessione.

Qualora, d'intesa col concessionario, sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio, oppure ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può farè luogo alla risoluzione della concessione.

Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, l'Ente concedente stabilisce, a suo giudizio a quali condizioni la concessione possa continuare ad avere corso.

Art. 20

Nuova concessione nei casi di rinunzia, decadenza e risoluzione

Nei casi di rinunzia da parte del richiedente alla concessione di servizi di trasporto pubblico locale e di risoluzione o decadenza delle concessioni in atto, l'Ente concedente può accordare la concessione medesima, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse e approvate, ad altra persona che presenti i necessari requisiti di idoneità professionale morale, tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza di legge e sempre che non decida di gestire il servizio in economia o mediante Azienda speciale.

TITOLO III

RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO

Art. 21

Contributi annuali

Con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione eroga alle Aziende, Imprese ed Esercizi di trasporto pubblico locale, contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio nei limiti e secondo le modalità della Legge 10 aprile 1981, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni.

I criteri e le procedure per la determinazione dei contributi sono stabiliti dalla presente legge tenuto conto del costo economico standardizzato del servizio e dei ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime.

Art. 22

Costi standardizzati

I costi standardizzati sono calcolati sulla base del costo dei consumi tecnici dei veicoli, delle manutenzioni e dei ricambi, del costo del personale, dell'ammortamento e delle spese generali, applicando coefficienti, differenziati per ciascun modo e categoria di trasporto, che tengano conto del tipo di veicolo impiegato, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui lo stesso si svolge.

Le modalità per la determinazione dei costi standardizzati sono stabilite dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare. Annualmente la Giunta regionale provvede altresì alla determinazione dei valori di detti costi, distinti per categorie e modo di trasporto.

Art. 23

Modi e categorie di trasporto.

Ai fini della presente legge, i modi di trasporto sono:

— automobilistici;

— di navigazione interna;

e le categorie sono:

— servizi di linea viaggiatori;

— servizi lagunari di linea viaggiatori, cose e automezzi.

Art. 24

Determinazione dei contributi

La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri per la determinazione del contributo spettante alle Aziende, Imprese o Esercizi di trasporto pubblico locale con riferimento:

— all'estensione della rete dei servizi aziendali e alle caratteristiche ambientali in cui gli stessi si svolgono;

calcolando:

— il costo economico standardizzato del servizio secondo quanto previsto al precedente art. 22;

— i ricavi presunti del traffico ai sensi del punto b) dell'art. 6 della Legge 10 aprile 1981, n. 151;

— l'ammontare del contributo di cui al punto c) del citato art. 6 della Legge 10 aprile 1981, n. 151;

tenuto conto dello:

— stato di attuazione dei provvedimenti tesi a conseguire l'equilibrio economico del bilancio secondo i modi e nei termini previsti dall'art. 6 della Legge 10 aprile 1981, n. 151.

La Giunta regionale provvede annualmente alla determinazione del contributo spettante a ciascuna Azienda, Impresa o Esercizio di trasporto pubblico locale.

I contributi di cui al precedente comma, per un importo non inferiore al 90 per cento sono erogati sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettivamente esercitate nell'anno precedente.

Il conguaglio avviene in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi.

Sono considerate le percorrenze relative alle corse bis documentate e denunciate dal responsabile aziendale dell'esercizio entro il mese successivo a quello della loro effettuazione nonché le variazioni dei servizi adottate in attuazione di previsioni contenute nei piani di bacino, e quelle richieste dalla Giunta regionale per assolvere a impreviste esigenze di traffico.

Restano esclusi dai contributi gli autoservizi di gran turismo, quelli atipici e gli altri per i quali la Giunta regionale non ha accertato il sussistere della pubblica utilità.

Art. 25

Modalità per l'erogazione dei contributi

Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno stabiliti termini e modalità per la presentazione da parte delle Autorità di bacino della documentazione a corredo delle domande delle Aziende di trasporto pubblico locale, per l'erogazione dei contributi.

L'erogazione dei contributi è fatta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in rate bimestrali anticipate, direttamente alle Aziende, Imprese o Esercizi di trasporto.

Art. 26

Piani di riorganizzazione e ristrutturazione dei servizi

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati esercenti servizi di trasporto pubblico locale devono presentare alla Giunta regionale un piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale diretto al riordino economico della gestione, al contenimento dei costi e al miglioramento del servizio.

Il piano deve assicurare annualmente l'incremento del rapporto ricavi-costi nella misura che è definita dalla Giunta regionale in sede di revisione delle tariffe.

Le Aziende speciali che, all'entrata in vigore della presente legge, già hanno predisposto i propri piani ai sensi delle Leggi 17 marzo 1977, n. 62; 27 febbraio 1978, n. 43; 8 gennaio 1979, n. 3 e 21 dicembre 1978, n. 843, devono elaborare entro un anno dalla suddetta le modifiche necessarie al raggiungimento dell'incremento del rapporto ricavi-costi nella misura di cui al comma precedente.

Art. 27

Rilevamenti

La Giunta regionale, in collaborazione con le Autorità di bacino, compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale.

Ogni gestore di servizi di trasporto pubblico locale deve inviare alla Regione e alla competente Autorità di bacino, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i propri bilanci o stati di previsione, con allegata una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati calcolati dalla Regione ai sensi dell'art. 22 della presente legge.

Entro il 31 maggio di ciascun anno tutti i soggetti che gestiscono esercizi di trasporto pubblico locale devono presentare alla Regione e alla Autorità di bacino competente per territorio il conto consuntivo dell'anno precedente, ancorché non approvato, secondo lo schema di bilancio tipo definito dal Ministero del Tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, fornendo tutte le informazioni richieste. Lo schema deve essere compilato annualmente anche dai gestori ammessi al particolare regime contabile semplificato.

Ogni gestore di servizi di trasporto pubblico locale è tenuto a fornire alla Regione e alla competente Autorità di bacino tutti i dati e le informazioni concernenti i servizi, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di mancata o non tempestiva ottemperanza, è sospesa la erogazione al singolo gestore omittente dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 28

Copertura delle perdite eccedenti il contributo

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole Aziende, Imprese o Esercizi di trasporto.

Gli Enti locali o i loro Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie Aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci, senza possibilità di rimborso, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

La verifica dello stato di attuazione del piano stesso, redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 9 bis del Decreto Legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuata mediante resoconti semestrali da inoltrare alla Giunta regionale.

Art. 29
Obblighi dei beneficiari dei contributi

Sono ammessi a beneficiare dei contributi di cui al presente titolo le Aziende, Imprese ed Esercizi di trasporto i quali:

— abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche e interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle competenti autorità;
— abbiano osservato le disposizioni delle vigenti leggi;
— abbiano correttamente applicato i contratti nazionali di lavoro.

TITOLO IV
SISTEMA TARIFFARIO E DOCUMENTI DI VIAGGIO

Art. 30
Tariffe minime

Le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico locale sono determinate annualmente dalla Giunta regionale, sentite le Autorità di bacino e gli Enti locali interessati.

Esse devono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che è stabilita annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le tariffe minime ordinarie non possono essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 31 del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con Legge n. 131 del 24 aprile 1983.

Le tariffe degli abbonamenti devono essere proporzionali e non possono comunque essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 18 del Decreto Legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con legge 23 aprile 1981, n. 153, e dalla normativa regionale vigente.

Possono essere previsti abbonamenti speciali feriali per lavoratori e studenti con tariffa adeguata al programmato tasso di inflazione nonché agevolazioni che con riferimento allo stesso tasso di inflazione tengano conto in particolare delle fasce deboli dell'utenza identificate nei pensionati con trattamento pensionistico non superiore al minimo INPS e privi di altri redditi e nei portatori di handicaps riconosciuti tali dall'apposita Commissione medica provinciale.

Nel caso di coniugi entrambi pensionati, l'agevolazione di cui al comma precedente non spetta ove il cumulo dei trattamenti pensionistici complessivi, al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al primo gennaio di ciascun anno. L'agevolazione non spetta ove uno dei coniugi percepisca un reddito da lavoro dipendente, autonomo o professionale per un importo lordo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, come sopra calcolato.

Per le categorie individuate dal presente articolo, la agevolazione non spetta ove il trattamento riconosciuto a seguito dell'invalidità sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo come sopra individuato.

Le tariffe vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono assunte come tariffe minime ai fini del calcolo dei ricavi presunti di cui al punto b) dell'art. 6 della Legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 31
Adeguamento delle tariffe

Al fine di adeguare le risorse disponibili per il conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale — sentite le Autorità di bacino e gli Enti Locali interessati, nonché la competente Commissione consiliare — approva le modifiche alle tariffe minime, ivi comprese quelle urbane, che si rendessero necessarie per ogni categoria e modo di trasporto, tenendo conto della rilevazione dei costi effettivi del servizio e dei contributi per gli investimenti erogati.

Il sistema tariffario urbano è stabilito dalle singole Autorità di bacino, sentiti i Comuni singoli o associati competenti, entro 20 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri generali da essa stabiliti.

Art. 32
Documenti di viaggio

Sui servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge sono ammessi i seguenti documenti di viaggio:

— biglietti ordinari di corsa semplice;
— biglietti ordinari per corse di andata e ritorno;
— biglietti festivi di andata e ritorno;
— blocchi di biglietti da 10 o 20 corse;
— abbonamenti settimanali o mensili.

L'adozione di altri tipi di documenti di viaggio deve essere autorizzata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 33
Documenti di libera circolazione

Ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti e semigratuiti.

Gli Enti locali che intendono concedere agevolazioni di viaggio sulle linee gestite da proprie Aziende devono iscrivere a carico del bilancio la differenza di prezzo tra la tariffa minima e quella agevolata, versandola per rimborso alle Aziende stesse.

TITOLO V
RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL PARCO MEZZI E DEGLI IMPIANTI FISSI

Art. 34
Programmi regionali di intervento

In attuazione dell'articolo 2, lettera c), della Legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione approva il programma regionale degli investimenti, di durata di tre o cinque an-

ni, per interventi nei settori della navigazione dei trasporti terrestri, nonché l'ordine di priorità di realizzazione degli interventi stessi.

Il programma regionale di intervento si attua, nel rispetto delle priorità di cui al comma precedente, alla luce dei seguenti criteri di massima:

a) per l'ammodernamento e potenziamento dei mezzi di trasporto e per la costruzione e l'ammodernamento delle relative infrastrutture complementari tenendo conto:
   - della vetustà, in rapporto all'entità del parco mezzi, della rete dei servizi in atto e da istituire;
   - della consistenza delle opere da realizzare in rapporto alla situazione degli impianti esistenti e del numero dei dipendenti;

b) per il settore della navigazione interna lagunare, tenendo conto delle priorità degli interventi da realizzare in rapporto allo stanziamento previsto;

c) per il trasporto degli invalidi, tenendo conto anche della incidenza percentuale dell'utenza interessata in relazione all'entità della popolazione e dei flussi di traffico sentite le Unità Locali Socio-Sanitarie operanti nel bacino.

Art. 35

Proposte di investimento

Le Autorità di bacino, sentiti gli Enti Locali interessati e i gestori di servizio di trasporto pubblico locale, sottopongono alla Regione, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, proposte di investimento, suddividendone la realizzazione per stralci annuali.

Le proposte per l'acquisto dei mezzi destinati al potenziamento del parco devono essere corredate da una dettagliata relazione che illustri l'effettiva esigenza in funzione dei servizi da espletare, e indichi il numero e la qualità dei mezzi da acquistare.

Le proposte di investimento per la realizzazione di opere devono risultare compatibili con la pianificazione regionale in materia di assetto del territorio; a questo fine, le proposte stesse devono essere completate dai progetti di massima tecnico-finanziari, corredati dall'analisi costi-benefici e da una relazione illustrante la loro funzionalità ai fini degli obiettivi da raggiungere.

Esse devono altresì risultare coordinate con i piani di trasporto di bacino e con i programmi di ristrutturazione delle aziende di cui agli articoli 8 e 26 della presente legge.

Art. 36

Contributi in conto investimenti

Per il rinnovo, la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale disciplinati dalla presente legge, sono concessi contributi in conto investimenti sulle spese di investimento sostenute dagli esercenti i servizi stessi.

I contributi sono destinati:

a) all'acquisto di mezzi terrestri di trasporto di persone nonché alla costruzione e ammodernamento delle relative infrastrutture complementari, impianti fissi, apparecchiature di controllo e officine-deposito con le relative attrezzature e sedi;

b) alla costruzione e ammodernamento di natanti per il trasporto di persone per via d'acqua interna lagunare e lacuale, nonché alla costruzione e ammodernamento delle relative infrastrutture complementari, impianti fissi, apparecchiature di controllo e officine-deposito con le relative attrezzature e sedi.

I contributi di cui al presente articolo sono quelli stabiliti nella legge regionale 31 maggio 1982, n. 18, e successive modifiche; con appositi provvedimenti legislativi la Regione può stanziare propri fondi per integrare la quota assegnatale ai sensi dell'articolo 12 della Legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 37

Criteri generali per l'assegnazione e la ripartizione dei contributi

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 36 è utilizzata la quota assegnata alla Regione in sede di ripartizione del fondo per gli investimenti costituito allo articolo 11 della Legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché i fondi regionali iscritti in bilancio per le stesse finalità.

La Giunta regionale in armonia con il programma pluriennale regionale di cui all'articolo 34 e alle proposte di investimento avanzate dalle Autorità di bacino di cui all'articolo 35, provvede in sede di piano annuale alla ripartizione dei fondi distintamente per interventi nei settori della navigazione interna e dei trasporti terrestri.

Ai fini del riparto dei fondi si tiene conto dei seguenti criteri:

a) il contributo destinato al settore della navigazione non può essere inferiore al 10% delle somme globalmente disponibili nel periodo di riferimento dello atto di riparto, con il limite del 60% delle spese ammesse;

b) per la costruzione e l'ammodernamento delle sedi o delle officine-deposito per ciascuno dei due settori individuati non può essere destinato più del 25% delle somme globalmente disponibili per gli investimenti;

c) ai sensi dell'articolo 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, deve essere utilizzata una quota non superiore al 10% dei fondi globalmente disponibili per contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti e per consentire l'accessibilità agli invalidi almeno su parte dei mezzi impiegati nei servizi pubblici.

Art. 38

Modalità per l'approvazione dei progetti delle opere nonché per l'erogazione dei contributi

I progetti delle opere per la costruzione e l'ammodernamento delle infrastrutture complementari del servizio, sono approvati con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

I contributi per l'acquisto dei mezzi di trasporto sono erogati dalla Giunta regionale con le seguenti modalità:

- il 50% all'atto della fatturazione del telaio del materiale rotabile o l'inizio dei lavori per i natanti;
- il saldo del contributo alla presentazione della documentazione e certificazione attestante l'ammontare della spesa effettiva sostenuta per l'acquisto dei mezzi di trasporto, previa verifica da parte di funzionari del Dipartimento Viabilità e Trasporti.

I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nella seguente misura:

— fino al 75% del costo dei mezzi rotabili, nel limite massimo di spesa ammesso dalla Giunta Regionale;
— fino al 75% del costo sostenuto per l'acquisto di mezzi rotabili speciali o per l'adattamento di altri mezzi adibiti al trasporto degli invalidi, nel limite massimo di spesa ammesso dalla Giunta regionale;
— fino al 60% della spesa ammessa dalla Giunta regionale per la costruzione e l'ammodernamento dei natanti per la navigazione interna;
— fino al 60% della spesa ammessa dalla Giunta regionale per la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di apparecchiature di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi, relativi ai diversi settori del trasporto pubblico locale.

I mezzi che usufruiscono del contributo regionale devono essere dotati di strumenti tecnici idonei alla rilevazione automatica delle percorrenze, delle fermate e delle obliterazioni dei documenti di viaggio; devono inoltre corrispondere alle caratteristiche unificate di cui ai Decreti Ministeriali n. 11 e 12 dell'1 febbraio 1982 ed essere dotati dei simboli e dei contrassegni da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale.

La Giunta regionale ha facoltà di assegnare ad altri gestori le somme destinate a singoli gestori e non utilizzate per causa imputabile a questi ultimi.

Art. 39

Vincoli sugli investimenti

Salvo che per effetto di pubblicizzazione o di cessazione dell'attività, i mezzi di trasporto acquistati con il contributo regionale possono essere alienati o destinati a usi diversi da quelli del servizio pubblico di linea solo dopo che siano trascorsi dalla data di prima immatricolazione 12 anni se trattasi di mezzi rotabili e 20 anni se trattasi di natanti.

L'anticipata alienazione o diversa destinazione dei veicoli e delle opere per i quali sono stati accordati contributi da parte della Regione è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.

In caso di autorizzazione all'anticipata alienazione dei beni le eventuali plusvalenze patrimoniali devono essere accantonate in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili destinati ai servizi di trasporto pubblico locale entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo.

Ove entro il biennio le somme accantonate non vengano reinvestite, il residuo contributo regionale, non ancora ammortizzato, dovrà essere recuperato.

In caso vengano accordati ai beneficiari, nel periodo sopra definito, nuovi contributi in conto investimenti, le plusvalenze patrimoniali accantonate sono detratte dalla spesa ritenuta ammissibile per i contributi stessi.

Art. 40

Contabilizzazione dell'intervento regionale

Ai fini della presente legge, i soggetti beneficiari sono tenuti a porre in evidenza, tra le passività della situazione patrimoniale, in un conto apposito denominato «Contributo regionale in conto capitale», i contributi per investimenti, erogati in loro favore ai sensi dell'articolo 36.

Il conto deve essere annualmente ridotto nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento cui il conto stesso si riferisce. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo ammortamento.

Art. 41

Recupero di somme erogate

In caso di cessione, risoluzione o decadenza delle concessioni di cui sia titolare il beneficiario di contributi accordati ai sensi della presente legge, la Giunta regionale procede al recupero delle somme erogate in misura proporzionale al valore residuo dei beni vincolati ai sensi dell'articolo 39.

Non sono ammessi a contributo i beni acquistati in occasione di subentro nella concessione di pubblici servizi di trasporto e compresi tra le spese ammissibili ai sensi della presente legge.

Art. 42

Fidejussioni

La Giunta regionale può deliberare di concedere fidejussioni a garanzia di mutui contratti per gli investimenti di cui alla presente legge da parte degli Enti Locali, ovvero da società a totale o prevalente capitale pubblico.

Art. 43

Contratti di locazione finanziaria

In sostituzione dei contributi per l'acquisto di veicoli, la Giunta regionale, su richiesta delle imprese e delle aziende di trasporto, può deliberare la concessione di contributi correlati a contratti di locazione finanziaria concernenti gli stessi veicoli.

La misura dei contributi è determinata in modo che il beneficio per l'acquisto dei veicoli in locazione sia finanziariamente ragguagliabile a quello accordato per gli acquisti in proprietà.

TITOLO VI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 44

Vigilanza

La vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei pubblici servizi di linea attiene principalmente all'osservanza delle prescrizioni amministrative, dei programmi e degli orari; essa comprende comunque tutti gli altri atti e fatti concernenti la corretta gestione dei servizi.

La Giunta regionale, in relazione agli interventi finanziari previsti dalla legge per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per i conferimenti di contributi in conto capitale, allo scopo di realizzare un regolare flusso di informazioni tra la Regione e le Autorità di bacino e i gestori, predispone i documenti necessari per l'analisi della situazione economico finanziaria dei gestori stessi per il rilevamento delle caratteristiche dell'offerta dei

servizi nonché circa la dotazione dei beni di pertinenza e la valutazione dei costi di produzione degli stessi servizi.

La Giunta regionale, le Autorità di bacino e i Comuni secondo le rispettive competenze svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità e il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico.

I funzionari della Regione, delle Autorità di bacino e dei Comuni, all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente da cui dipendono, hanno facoltà di chiedere in visione i documenti relativi all'esercizio del servizio, hanno libero percorso sui mezzi adibiti al trasporto e libero accesso alle rimesse e officine.

L'esercente dei servizi ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati ed elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari incaricati l'adempimento del loro compito.

I funzionari incaricati della vigilanza non possono esercitare il proprio controllo sugli atti che siano già stati assoggettati all'approvazione dell'Autorità Tutoria.

Art. 45

Tutela dei mezzi di linea e dei contributi

Durante la gestione del servizio non possono essere ceduti dal gestore, senza il preventivo consenso dell'Ente che ha provveduto alla loro assegnazione i contributi accordati a qualunque titolo.

Altresì, senza il preventivo consenso dell'Ente di cui al precedente comma, in nessun caso può essere impedito al gestore del servizio l'uso degli impianti e delle vetture adibite al servizio stesso, né può il gestore effettuarne l'alienazione salvi i provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria o del Prefetto.

Art. 46

Assicurazione contro gli incendi e danneggiamenti

Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite nelle leggi in vigore, i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e danneggiamenti.

Art. 47

Interruzione di pubblico servizio

In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto di linea, fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, la Giunta regionale o l'Autorità di bacino possono adottare d'ufficio a carico del gestore del servizio stesso tutte le misure necessarie alla sua tempestiva ripresa.

Qualora l'interruzione dipenda da pubbliche calamità o comunque da cause di forza maggiore, la Giunta regionale può corrispondere alle Autorità di bacino contributi sulla spesa necessaria al ripristino entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti con legge di bilancio.

Art. 48

Sanzioni a carico degli utenti trasgressori

Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sorpresi a viaggiare sprovvisti di documento di viaggio, ovvero muniti di documento di viaggio comunque non valido, sono tenuti — oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria — anche al pagamento della sanzione amministrativa fissata dalla presente legge da un minimo di L. 15.000 a un massimo di L. 100.000.

Per la contestazione dell'irregolarità, per la riscossione delle somme e per ogni altra azione connessa si fa rinvio alle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in quanto compatibili, della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

L'Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, o il ricorso è l'Autorità di bacino nel cui territorio si è verificata la trasgressione.

Fino all'avvio dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge da parte della singola Autorità di bacino ai sensi del precedente articolo 7, l'Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, o il ricorso è il Coordinatore del Dipartimento per la Viabilità e i Trasporti.

Art. 49

Sanzioni amministrative per infrazioni in materia di regolarità dell'esercizio, di applicazione del sistema tariffario e di impiego dei mezzi

Ogni infrazione alla regolarità e alla sicurezza dell'esercizio, al sistema tariffario, all'osservanza delle prescrizioni di esercizio, all'impiego di autobus sovvenzionati a uso diverso dal servizio pubblico di linea senza le prescritte autorizzazioni, comporta la irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 a un massimo di L. 2.500.000, a seconda della gravità.

Fino all'avvio dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge da parte della singola Autorità di bacino ai sensi del precedente art. 7, competente a determinare la sanzione amministrativa di cui al presente articolo, avendo riguardo alla gravità della infrazione, è il Coordinatore del Dipartimento per la Viabilità e i Trasporti su proposta del funzionario che ha accertato la infrazione stessa nell'esercizio della funzione di vigilanza, senza pregiudizio degli eventuali provvedimenti di revoca o decadenza della concessione.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50

Pubblicazione

Fino al 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme del Titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71.

A integrazione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, la Giunta regionale, accertata la oggettiva impossibilità, nei termini programmati, della contrazione di mutui da parte degli Enti Locali interessati per il finanziamento dei programmi di pubblicizzazione conclusi entro il 31 dicembre 1981, può ammettere a rimborso eventuali interessi moratori nel limite massimo da lei stessa stabilito con propria deliberazione.

Art. 51
Adeguamento del fondo di buonuscita

Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1977 per il personale dipendente dai concessionari di servizi pubblici di linea, di cui alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 11, derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale intervenuto presso il Ministero del Lavoro il 4 giugno 1975 e integrato il 23 novembre 1977. A tale fine, per ciascun agente, si considera a carico dei concessionari una somma pari a sei mensilità, calcolata in relazione alla qualifica e alla retribuzione spettante al 31 dicembre 1977 in base al contratto Anac, proporzionalmente ridotta in rapporto al periodo che deve trascorrere per il raggiungimento del limite massimo di età.

Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1980 per il personale dipendente da concessionari esercenti linee filoferrotramviarie e servizi sostitutivi di filoferrotramvie. A tale fine è a carico dei concessionari, per ciascun agente, una somma pari all'accantonamento riconosciuto in sede di erogazione delle sovvenzioni di esercizio concesse dalla Regione in conformità alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Per consentire ai concessionari di corrispondere quanto dovuto al singolo dipendente all'atto della cessazione del rapporto, le somme accantonate sono versate anticipatamente, entro sei mesi dalla conferma della data di collocamento a riposo del dipendente stesso e della produzione di formale documentazione.

Art. 52
Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti

E' istituito il Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti, con funzioni consultive in materia di pianificazione e di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Fanno parte del Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti:

— il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale da lui delegato con funzioni di Presidente;
— un rappresentante per ciascuna Autorità di bacino effettivamente costituita;
— tre esperti in materia di trasporti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, con competenza in materia di costruzione di veicoli e infrastrutture di trasporto, o di economia dei trasporti o di organizzazione del traffico e circolazione nei centri urbani;
— il Segretario Generale della Programmazione;
— il Segretario Regionale per il Territorio;
— il Coordinatore del Dipartimento per la Viabilità e i Trasporti;
— il Coordinatore del Dipartimento Piani, Programmi e Legislativo;
— un rappresentante del Ministero dei Trasporti;
— un rappresentante del Ministero della Marina Mercantile;
— i Direttori dei Compartimenti dell'A.N.A.S. competenti per territorio;
— i Direttori dei Compartimenti delle F.S. competenti per territorio;
— un rappresentante dell'Unione Province Venete — UPI;
— tre rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Sezione Regionale del Veneto;
— un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;
— un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
— un rappresentante della Confederazione Italiana Servizi pubblici Enti Locali.

Il Presidente può inoltre chiamare a far parte del Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti, di volta in volta, con voto consultivo, funzionari di altri uffici pubblici nonché esperti del settore.

I componenti del Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale; in caso di impedimento, i componenti hanno facoltà di farsi rappresentare da loro delegati.

I componenti non di diritto del Comitato Regionale di Coordinamento dei trasporti durano in carica 5 anni.

Le funzioni di Segretario del Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti sono svolte da un dipendente del Dipartimento Viabilità e Trasporti con qualifica non inferiore a Istruttore, designato dal Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti.

Ai componenti del Comitato e agli esperti, di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, che ne abbiano diritto, spettano le indennità previste dall'articolo 34 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 53
Mobilità del personale

In relazione alla delega delle funzioni amministrative di cui all'articolo 6 della presente legge può disporsi, previo accordo con le singole Autorità di bacino e sentiti i dipendenti interessati, il comando di personale regionale secondo le vigenti norme di legge.

Per l'esercizio delle funzioni delegate, è concesso annualmente dalla Giunta regionale alle singole Autorità di bacino un contributo corrispondente alle spese sostenute.

Art. 54
Attribuzione degli Ispettorati di Porto alle Autorità di bacino

Gli Uffici degli Ispettorati di Porto di Rovigo, di Verona e di Venezia sono attribuiti rispettivamente alle Autorità di bacino di Rovigo, di Verona e di Venezia.

La attribuzione opera, per il singolo Ispettorato di Porto, dalla data della emanazione da parte della Giunta Regionale delle direttive di cui al terzo comma dell'articolo 6 della presente legge.

La eventuale revoca della delega alla singola Autorità di bacino comporta l'automatica revoca, con pari decorrenza, dell'attribuzione dell'Ufficio dell'Ispettorato di Porto.

Art. 55
Abrogazione di disposizioni contrarie

Sono abrogate le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 71; 27 febbraio 1981, n. 6; 31 agosto 1982, n. 33, e tutte

le altre disposizioni in contrasto con le norme di cui alla presente legge, fatta eccezione per quelle per le quali è espressamente confermata la vigenza.

I procedimenti amministrativi già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità e sono portati a termine nel rispetto e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme in vigore al tempo del loro avvio.

Art. 56
Norma finanziaria

Al finanziamento delle attività e degli interventi autorizzati dalla presente legge agli articoli n. 21 «Contributi in conto esercizio», n. 36 «Contributi in conto investimenti», n. 50 «Interessi moratori su prestiti per il finanziamento di oneri di pubblicizzazione», n. 51 «Adeguamento del fondo di buonuscita» e n. 52 «Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti», la Regione fa fronte mediante la iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei Bilanci a partire dall'esercizio finanziario 1985, nel Titolo VI «Potenziamento delle strutture e delle attività a servizio del territorio» — Categoria III «Strutture e servizi per la modalità di merci e persone» — Sezione VII «Strutture e servizi per il trasporto pubblico di persone», alla cui copertura finanziaria viene provveduto nei seguenti termini:

a) quanto ai contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto pubblico di linea per viaggiatori, da iscrivere in un unico capitolo di spesa: con i fondi annualmente assegnati alla Regione a tale titolo sul Fondo nazionale trasporti di parte corrente ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, da iscrivere in entrata e spesa con la legge di bilancio, ovvero con le variazioni alla medesima disposte in via amministrativa a norma dell'articolo 15, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72; (cap. 45773), già iscritto nel bilancio 1985;

b) quanto ai contributi in conto capitale per il rinnovo, la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, da iscrivere in due distinti capitoli di spesa secondo che essi riguardino i trasporti terrestri o i trasporti per via d'acqua interna:
con i fondi assegnati a tal fine alla Regione ai sensi dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e successive modificazioni;

c) quanto al concorso della Regione nella spesa necessaria per il ripristino dei servizi di trasporto pubblico di linea per i viaggiatori in caso di interruzione per pubblica calamità o causa di forza maggiore: con mezzi propri della Regione da determinare annualmente con la legge di bilancio o con le leggi di variazione allo stesso (capitolo 45740);

d) quanto al concorso regionale negli interessi moratori corrisposti da Enti locali in attesa della riscossione dei mutui contratti per il finanziamento dei programmi di pubblicizzazione conclusi entro il 31 dicembre 1981 di cui all'articolo 50, secondo comma, in ragione di L. 650.000.000 finanziati mediante storno dal fondo di riserva per le spese impreviste relativamente al solo esercizio 1985 (cap. 45750);

e) quanto al concorso regionale nei maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita di cui all'articolo 51: con i fondi di bilancio già stanziati in ragione di L. 800.000.000 per l'anno 1985; (cap. 45760 già iscritto sul bilancio 1985), per gli anni successivi la spesa sarà determinata con la legge di bilancio;

f) quanto alle spese di funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti di cui all'articolo 52: con lo storno dei mezzi necessari, valutati inizialmente in annue lire 50.000.000 e determinabili annualmente con la legge di bilancio, finanziati mediante storno dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Per il finanziamento dei contributi da corrispondere alle Autorità di bacino per il rimborso delle spese per l'esercizio delle deleghe di funzioni in materia di trasporti, si provvede annualmente, a partire dal 1985, in sede di approvazione del bilancio preventivo, sentite le Autorità di bacino delegatarie, nell'ambito dei fondi stanziati per il settore e tenuto conto del costo del personale regionale comandato.

Per gli oneri eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione a norma dell'articolo 37 delle garanzie fidejussorie sui mutui contratti dagli Enti locali per investimenti nel campo dei servizi di trasporto pubblico di linea per viaggiatori, è autorizzata la iscrizione di un apposito capitolo di spesa nel Titolo XI «Oneri per il servizio del debito regionale e delle obbligazioni di garanzia» — Categoria I «Oneri finanziari» — Sezione V «Fondi regionali di garanzia sui bilanci» a partire dall'esercizio 1985, dotato di uno stanziamento annuo di L. 10.000.000 ottenuto con lo storno di pari importo al cap. 80020 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del bilancio per l'esercizio 1985. Il Fondo ha il carattere di spesa obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 57
Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di Previsione della spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 80020 - Fondo di riserva spese impreviste

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
competenza	710.000.000	1985	710.000.000
cassa	710.000.000	1986	—
		1987	—

Variazione in aumento

Cap. 45750 - Concorso regionale negli interessi moratori corrisposti da Enti locali in attesa della riscossione dei mutui contratti per il finanziamento di programmi di pubblicizzazione conclusi entro il 31 dicembre 1981 (c.n.i.)

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
competenza	650.000.000	1985	650.000.000
cassa	650.000.000	1986	—
		1987	—

Codice ISTAT 2.1.1.52.2.09.18
Tit. 06 cat. 03 Sez. 07
Cap. 45752 - Spese per il funzionamento del Comitato regionale di coordinamento dei trasporti (c.n.i.)

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
competenza	50.000.000	1985	50.000.000
cassa	50.000.000	1986	—
		1987	—

Codice ISTAT 1.1.1.41.2.09.18
Tit. 06 cat. 03 Sez. 07

Cap. 4052 - Contributi da corrispondere alle Province - Autorità di bacino - per l'esercizio delle deleghe di funzioni in materia di trasporti. (c.n.i.) per memoria

Codice ISTAT 1.1.1.53.2.01.01
Tit. 01 Cat. 01 Sez. 05

Cap. 88020 - Fondo di garanzia per far fronte agli oneri derivanti alla Regione dalla prestazione della propria fidejussione a garanzia dei mutui contratti dagli Enti locali per investimenti nel campo dei servizi di trasporto pubblico di linea. (c.n.i.)

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
competenza	10.000.000	1985	10.000.000
cassa	10.000.000	1986	—
		1987	—

Codice ISTAT 2.12.62.3.09.18
Tit. 11 Cat. 01 Sez. 05

Art. 58
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 8 maggio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. 55.
Istituzione del comitato regionale tecnico-consultivo per la vitivinicoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' istituito il comitato tecnico-consultivo regionale per la vitivinicoltura, così composto:

1) dall'Assessore regionale all'agricoltura, economia montana e foreste o da un suo delegato che lo presiede;
2) da due dipendenti della Regione, esperti in materia;
3) da cinque produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative;
4) da tre rappresentanti delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, proposti dalle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative;
5) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli operanti nella regione;
6) dal direttore dell'istituto sperimentale per la vitivinicoltura di Conegliano o da uno sperimentatore dell'istituto dal predetto designato;
7) da un componente della commissione veneta del comitato nazionale vini a denominazione di origine controllata;
8) da un rappresentante dell'associazione enotecnici italiani;
9) da un rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto;
10) da un rappresentante dell'Unione consorzi vini veneti a denominazione di origine controllata;
11) da un rappresentante dell'associazione sommeliers italiani;
12) da un rappresentante dei commercianti grossisti vinicoli;
13) da un dipendente regionale, del servizio controlli e certificazioni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164.

Art. 2

Il comitato tecnico-consultivo regionale per la vitivinicoltura, su richiesta della Giunta regionale, esprime pareri in merito:

1) alle domande pervenute alla Regione del Veneto, rivolte a ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata» (D.O.C.) e «Controllata e garantita» (D.O.C.G.) dei mosti e dei vini come previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;
2) alla designazione dei vini da tavola a indicazione geografica come previsto dal D.M. 21 dicembre 1977 e successive modificazioni e integrazioni;
3) ai problemi riguardanti il comparto vitivinicolo e all'impostazione dei programmi regionali di intervento, nel comparto stesso.

Art. 3

Qualora i pareri riguardino vini a D.O.C. e D.O.C.G. o vini da tavola a indicazione geografica o problemi inerenti la viticoltura e l'enologia, il comitato è integrato di volta in volta da un dipendente dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia o delle provincie territorialmente interessate e da un rappresentante dei produttori specificatamente interessati, designato unitariamente dalle organizzazioni professionali di categoria.

Art. 4

La nomina dei componenti il comitato di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) dell'articolo 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Funge da segretario del comitato uno dei dipendenti di cui al punto 2) dell'articolo 1.

Art. 5

Il comitato rimane in carica per la durata di cinque anni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di costituzione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 6

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il comitato affida lo studio di specifici argomenti a uno o più gruppi di propri componenti. Tali gruppi possono avvalersi della collaborazione e della consulenza tecnica, eventualmente messa a disposizione dalla Regione.

Art. 7

Ai componenti di cui al precedente articolo 1 esterni all'Amministrazione regionale è corrisposto, per ciascuna riunione, un gettone di presenza nella misura stabilita dall'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 8 maggio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. 56.

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18, recante norme di contabilità delle unità sanitarie locali in attuazione dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18, recante «Norme di contabilità delle Unità sanitarie locali in attuazione dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833», sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

All'articolo 8, ultimo comma, le parole «entro 30 giorni dalla loro adozione» sono sostituite da «nella prima adunanza successiva».

Art. 3

All'articolo 9, ultimo comma, le parole «entro 5 giorni dall'adozione» sono sostituite da «nella prima adunanza successiva».

Art. 4

All'articolo 13, ultimo comma, le parole «con lo stesso provvedimento con il quale» sono sostituite con le parole «nella stessa seduta nella quale».

Art. 5

All'articolo 17, primo comma, il rinvio «al successivo articolo 37» è corretto in «al successivo articolo 36».

Art. 6

All'articolo 23, ultimo comma, il rinvio «al precedente articolo 23» è corretto in «al precedente articolo 22».

Art. 7

All'articolo 28, il rinvio «del precedente articolo 28» è corretto in «del precedente articolo 27».

Art. 8

All'articolo 36, secondo comma, sono soppresse le parole «e non è immediatamente rinnovabile nello stesso Ufficio».

Il quarto comma viene sostituito da:

«Con i fondi di cassa interni si può provvedere al pagamento delle minute spese dell'ufficio, delle spese postali, telegrafiche e per valori bollati, delle spese per tasse e assicurazioni, per abbonamenti RAI/TV, per acquisto di giornali e pubblicazioni, delle spese per trasporti, di anticipazioni su spese di viaggio e indennità di

missione, delle spese per piccole riparazioni o manutenzioni e per piccoli acquisti di prodotti o articoli indispensabili al regolare funzionamento dei servizi che per la loro natura e/o il loro modesto importo e per l'immediatezza con cui devono essere effettuate richiedono il pagamento in contanti. L'importo massimo di ciascun pagamento viene stabilito dal Comitato di gestione con cadenza annuale o maggiore».

Al quinto comma, le parole «degli Uffici provveditorato ed economato» sono sostituite con «dei competenti uffici».

Art. 9

All'articolo 45, la dizione «demolizione» viene corretta in «denominazione».

Art. 10

All'articolo 48, viene aggiunto il seguente sesto comma:

«La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno schema di regolamento-tipo per la tenuta e la gestione degli inventari delle Unità locali socio-sanitarie».

Art. 11

All'articolo 50, al primo comma, le parole «e della licitazione privata» sono sostituite con le parole «o della licitazione privata».

All'articolo 50 è aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente:

«Per la cessione di beni mobili, materiali di risulta e cascami, è ammesso il ricorso alla trattativa privata, interpellando almeno tre ditte o persone, quando il valore presunto non superi lire 70.000.000».

Al penultimo comma, il rinvio agli «articoli 57, 58 e 64 e seguenti», è corretto in: «articoli 56, 57 e 59».

Art. 12

L'articolo 51 è così sostituito:

«La decisione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle condizioni essenziali, nonché la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del Comitato di gestione, salvo quanto disposto dal regolamento per gli acquisti e lavori in economia di cui al successivo articolo 59 e salva la riserva disposta in ordine alla competenza dell'Assemblea generale di cui all'ottavo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Art. 13

Nell'ultimo comma dell'articolo 52, il rinvio al successivo «articolo 56» è corretto in «articolo 55».

Art. 14

All'articolo 53, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La licitazione privata ha luogo mediante l'invio, alle ditte e alle persone ritenute idonee, del capitolato in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto. L'offerta deve pervenire entro il termine prefissato e contenere l'indicazione del prezzo o della variazione del prezzo base ove questo sia stato stabilito, nonché la dichiarazione di accettazione delle condizioni generali e particolari del contratto. Ove occorra, sarà richiesta la restituzione firmata per accettazione, di copia del capitolato».

Al secondo comma, il rinvio «al successivo articolo 56» è corretto in: «al successivo articolo 55».

Al terzo comma, il rinvio all'articolo «52» è corretto in articolo «51».

Art. 15

All'articolo 54, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente del Comitato di gestione o un suo delegato, presiede allo svolgimento della gara assistito dall'ufficiale rogante e coadiuvato dal responsabile del Servizio competente in materia».

E' altresì sostituito nel modo seguente il terzo comma:

«La gara è dichiarata deserta, con verbale di chi la presiede, qualora non siano state presentate almeno due offerte valide a tutti gli effetti, o quando, sulla base di una precedente comunicazione del settore competente, chi presiede la gara accerti e verbalizzi che le offerte pervenute propongano prezzi superiori a quelli di mercato, per i contratti che comportino una spesa per la Unità locale socio-sanitaria».

Art. 16

Al primo comma, il primo capoverso dell'articolo 55 è così sostituito:

«I contratti, sia preceduti da asta pubblica che da licitazione privata, sono aggiudicati in base ai seguenti criteri:»;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Per i contratti di cui al punto 2), lettera a), il Presidente della gara esclude dalla gara stessa le offerte che risultino inferiori di oltre il venticinque per cento alla media delle offerte, quando ciò sia espressamente previsto dalle condizioni dell'appalto»;

E' aggiunto il seguente ulteriore comma:

«L'aggiudicazione effettuata al termine della gara è provvedimento esecutivo a tutti gli effetti e non necessita di ratifica da parte del Comitato di gestione, salvo che la spesa risultante superi quella stanziata nella deliberazione di indizione della gara stessa».

Art. 17

All'articolo 56, nel terzo comma, dopo la parola «commissione», sono aggiunte le seguenti «di esperti»;

dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario amministrativo dell'Unità locale socio-sanitaria nominato dal Comitato di gestione; il segretario ha lo obbligo di verbalizzare tutte le fasi dell'attività della commissione, onde ne risulti la coerenza e l'imparzialità. L'aggiudicazione è ratificata dal Comitato di gestione».

Art. 18

All'articolo 57, il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6) per i lavori o forniture complementari che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento, a condizione che sia-

no affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori delle forniture e che il loro ammontare non superi complessivamente il 20 per cento dello importo originario».

Sono aggiunti i seguenti punti 7 e 8:

«7) per l'acquisto di beni e attrezzature le cui caratteristiche tecniche e/o merceologiche non siano riconducibili, per la loro particolare natura a un capitolato speciale; in tal caso, adeguate motivazioni devono essere formulate nella deliberazione di indizione della trattativa privata. Per gli acquisti di importo superiore a quello stabilito nel successivo punto 8), l'atto di aggiudicazione deve essere preceduto dal parere di una commissione tecnico-amministrativa, nominata dal Presidente dell'Unità locale socio-sanitaria, presieduta da un componente del Comitato di gestione, composta da quattro dipendenti di Unità locale socio-sanitaria della Regione, fra i quali i responsabili dei settori o presidi o servizi interessati e competenti;

8) quando trattasi di contratti di importo non superiore a L. 70.000.000, con l'esclusione di artificiosi frazionamenti o ripetizioni di forniture, lavori e servizi. Tale importo potrà essere aggiornato, con cadenza triennale, con provvedimento della Giunta regionale, con riferimento all'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo».

Sono aggiunti inoltre i seguenti commi:

«L'aggiudicazione è effettuata con atto del Presidente immediatamente esecutivo.

Per importi non superiori a quelli stabiliti dal precedente punto 8), l'aggiudicazione è effettuata su relazione scritta, motivata e documentata, del responsabile del settore, presidio o servizio competente, con le modalità previste all'ultimo comma dell'articolo 55.

Gli acquisti in economia restano disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 69 della presente legge.

Nei casi indicati ai punti 1, 4, 7 e 8 del primo comma devono essere interpellate almeno tre ditte.».

Art. 19

All'articolo 58, primo comma, le parole «della fattura» sono sostituite con: «di ricevimento della fattura come risultante dal protocollo generale».

All'articolo 58, il secondo comma è così sostituito:

«Nel caso di vizio o di difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, il Presidente dell'Unità locale socio-sanitaria, entro otto giorni dal ricevimento dei beni, contesta il vizio o la difformità mediante invio di raccomandata con avviso di ritorno».

E' aggiunto, dopo il terzo comma, il seguente: «Qualora, per causa di forza maggiore non sia stato possibile procedere al pagamento entro il termine di cui al comma precedente, possono essere corrisposti, se richiesti dal fornitore, interessi risarcitori nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti, calcolati p die a decorrere dal 31° giorno successivo alla scadenz

Art. 20

Ai singoli articoli della legge regionale 20 mar 1980, n. 18, come modificata dalla presente legge, so anteposti i seguenti titoli:

Articolo 1 — Gestione dei servizi sanitari
Articolo 2 — Esercizio finanziario
Articolo 3 — Bilancio annuale di previsione
Articolo 4 — Iscrizione in bilancio di entrate e di spe
Articolo 5 — Classificazione delle entrate
Articolo 6 — Classificazione delle spese
Articolo 7 — Contenuto del bilancio
Articolo 8 — Fondo di riserva
Articolo 9 — Fondo di riserva di cassa
Articolo 10 — Variazioni di bilancio
Articolo 11 — Assestamento di bilancio
Articolo 12 — Esercizio provvisorio
Articolo 13 — Bilancio pluriennale
Articolo 14 — Accertamento delle entrate
Articolo 15 — Riscossione delle entrate
Articolo 16 — Versamento delle entrate
Articolo 17 — Riscossione di particolari diritti e p venti mediante cassieri interni
Articolo 18 — Residui attivi
Articolo 19 — Crediti di dubbia esigibilità
Articolo 20 — Impegni di spesa
Articolo 21 — Registrazioni degli impegni di spesa
Articolo 22 — Impegni di spese continuative e ricorre
Articolo 23 — Liquidazione delle spese
Articolo 24 — Pagamenti delle spese
Articolo 25 — Estinzione dei mandati di pagamento
Articolo 26 — Trasferimento e annullamento dei m dati di pagamento
Articolo 27 — Residui passivi
Articolo 28 — Pagamento di residui in pendenza de approvazione del rendiconto generale
Articolo 29 — Perenzione di residui passivi
Articolo 30 — Casi e modalità di pagamento di resio passivi eliminati per perenzione
Articolo 31 — Fondi per spese di natura operativa
Articolo 32 — Adempimento e responsabilità della stione dei fondi per spese di natura o rativa
Articolo 33 — Affidamento del servizio di tesoreria
Articolo 34 — Vigilanza sulla gestione del servizio di soreria
Articolo 35 — Divieto di indebitamento
Articolo 36 — Servizi di cassa interna
Articolo 37 — Rendiconto generale annuale
Articolo 38 — Conto finanziario
Articolo 39 — Conto economico
Articolo 40 — Situazione patrimoniale
Articolo 41 — Rendiconti trimestrali
Articolo 42 — Verifiche di cassa e di gestione
Articolo 43 — Inventario generale dei beni

Art. 21

Nelle Unità locali socio-sanitarie che, a seguito della legge regionale 3 agosto 1982, n. 24, hanno provveduto a scindere il Settore provveditorato-economato dal Settore economico-finanziario, le competenze conferite dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18, al responsabile dell'Ufficio centrale del Settore economico finanziario o impersonalmente all'Ufficio medesimo, si intendono rispettivamente attribuite al responsabile del Settore economico-finanziario o al settore stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 8 maggio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. 57.

Integrazione del contributo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39, per l'impiego dei divulgatori formati ai sensi del Regolamento C.E.E. 6 febbraio 1979, n. 270.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In attuazione dell'art. 3 del Regolamento C.E.E. del 6 febbraio 1979, n. 270, i centri per l'assistenza tecnica di cui all'art. 23, comma terzo, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, e all'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39, possono assumere i divulgatori formati presso il consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori - (C.I.F.D.A.) di Minoprio.

Art. 2

La spesa relativa all'impiego dei divulgatori di cui all'art. 1 è riconosciuta in ragione del 100% in luogo del contributo già determinato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39.

Art. 3

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi già iscritti al cap. 12544 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985 «Contributi a centri-servizi per la assistenza tecnica, l'informazione socio-economica e la contabilità aziendale», ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 8 maggio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. 58.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al responsabile della Segreteria particolare di ciascun componente della Giunta regionale spetta, ove titolare di retribuzione inferiore e per il tempo dell'incarico, il trattamento economico previsto per il Funzionario preposto alla direzione di un ufficio.

Al responsabile appartenente a qualifica superiore viene conservato il trattamento in godimento all'atto del conferimento dell'incarico e per la durata dello stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 8 maggio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. **59**.

Ampliamento dell'organico della regione Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La tabella A): «Organico del personale della Regione del Veneto», di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 3 Luglio 1984 n. 30, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A

Organico del Personale della Regione del Veneto

Qualifiche funzionali	TOTALE
Dirigente regionale generale	95
Dirigente regionale	263
Funzionario	614
Istruttore Direttivo	490
Istruttore	865
Collaboratore professionale	41
Esecutore	769
Operatore	194
Ausiliario	242
	3573

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 8 maggio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. **60**.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 10 maggio 1985)*

(Omissis).

(3032)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651175/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411200851580)